



C A M F I N S.p.A

Camfin S.p.A.

Assemblea dei Soci del 22/26 aprile 2011

**RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI
PROPRIETARI
ESERCIZIO 2010**

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ESERCIZIO 2010

INDICE

GLOSSARIO.....	4
1. PROFILO DELL'EMITTENTE.....	5
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI	5
a) <i>Struttura del capitale sociale</i>	5
b) <i>Partecipazioni rilevanti nel capitale</i>	6
c) <i>Partecipazione azionaria dei dipendenti</i>	6
d) <i>Accordi tra azionisti</i>	6
e) <i>Modifiche statutarie</i>	7
f) <i>Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie</i>	7
g) <i>Clausole di change of control</i>	8
h) <i>Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto</i>	8
i) <i>Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. c.c.)</i>	8
3. COMPLIANCE	8
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	9
4.1 NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	9
4.2. COMPOSIZIONE	10
4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	11
4.4. ORGANI DELEGATI.....	15
4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI.....	16
4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	16
4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR	17
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	18
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO	19
7. COMITATO PER LE NOMINE	19
8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE	19
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	20
10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E PER LA CORPORATE GOVERNANCE	21
11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	25
11.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	25
11.2. PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO	25
11.3. SISTEMA DI PRESIDIO DEI RISCHI	26

11.3.1 SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNO IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA.	26
11.4. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001	27
11.4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	28
11.5. SOCIETA' DI REVISIONE.....	28
11.6. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	29
12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	30
13. COLLEGIO SINDACALE.....	31
14. NOMINA DEI SINDACI.....	32
15. SINDACI.....	33
16. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI.....	35
17. ASSEMBLEE.....	35
18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO.....	37
TABELLE	38
Tabella n. 1: struttura del capitale sociale	38
Tabella n. 2: Partecipazioni rilevanti nel capitale.....	39
Tabella n. 3: Composizione del Consiglio di Amministrazione.....	40
Tabella n. 4: Composizione dei Comitati Consiliari	41
Tabella n. 5: Composizione del Collegio sindacale.....	42
Allegati alla Relazione:	43
a. Elenco dei principali incarichi ricoperti dagli Amministratori in altre Società non appartenenti al Gruppo Camfin	
b. Procedura per le operazioni con parti correlate	
c. Procedura sui flussi informativi verso Consiglieri e Sindaci	
d. Criteri generali per l'individuazione delle operazioni di maggior rilievo: strategico, economico, patrimoniale o finanziario	
e. Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate	
f. Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società	
g. Accordi tra azionisti	
h. Regolamento delle Assemblee	
i. Statuto Sociale (nel fascicolo di bilancio è contenuta la relazione degli Amministratori che illustra le modifiche al testo dello statuto che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 22/26 aprile 2011).	

GLOSSARIO

Camfin: indica Camfin S.p.A. con sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00795290154;

Codice di autodisciplina: indica il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A. e disponibile sul sito internet www.borsaitaliana.it al quale la Società ha aderito;

Codice Civile: indica il Codice Civile italiano;

Consiglio / Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione di Camfin;

CONSOB: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Data della Relazione: indica la data della riunione del 10 marzo 2011 del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la presente relazione;

Dirigente Preposto: indica il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-*bis* del TUF;

Esercizio: indica l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2010 a cui si riferisce la Relazione;

Gruppo Camfin / Gruppo: indica la Società e le società direttamente o indirettamente controllate dalla medesima;

GPI: indica la società Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.
TMM

Istruzioni al Regolamento di Borsa: indica le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;

Regolamento di Borsa: indica il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;

Regolamento Emittenti Consob: indica il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 in materia di emittenti;

Regolamento Mercati Consob: indica il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 in materia di mercati;

Relazione: indica la presente Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di Camfin redatta ai sensi dell'art. 123 *bis* TUF;

Società: indica Camfin;

TUF: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

Camfin, holding di partecipazioni quotata alla Borsa di Milano, è l'azionista di riferimento del gruppo multinazionale Pirelli. attivo, in particolare, nel settore degli pneumatici. Il gruppo Camfin, attraverso Cam Partecipazioni S.p.A., gestisce inoltre partecipazioni di minoranza nel settore delle energie rinnovabili e ambientale, tra le quali, quelle detenute in Pirelli & C. Ambiente S.p.A., società operante nei settori dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, e in Pirelli & C. Eco Technology S.p.A., società specializzata nella produzione di filtri antiparticolato e combustibile a basso impatto ambientale.

La consapevolezza dell'importanza rivestita da un efficiente sistema di *corporate governance* per il conseguimento degli obiettivi della creazione di valore, spinge la Società a mantenere il proprio sistema di governo societario costantemente in linea con le *best practices* nazionali ed internazionali.

Camfin adotta il sistema di amministrazione e controllo tradizionale fondato sulla centralità del Consiglio di Amministrazione. Il modello di *governance* della Società è basato sulla presenza di una corretta prassi di *disclosure*, sulle scelte e sui processi di formazione delle decisioni aziendali, su un efficace sistema di controllo interno, su un'efficace disciplina dei potenziali conflitti di interesse.

Il sistema di *governance* trova evidenza documentale nel Codice etico, nello Statuto Sociale, nel Regolamento delle assemblee ed in una serie di principi e procedure, periodicamente aggiornati in ragione delle evoluzioni normative, giurisprudenziali e dottrinali oltre che in orientamenti e indirizzi del Consiglio di Amministrazione. Tali documenti sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppocamfin.it nell'apposita sezione dedicata alla *Corporate Governance*.

Si segnala infine che la Società, in via volontaria, nella propria relazione finanziaria semestrale, dà evidenza degli aggiornamenti e delle integrazioni apportate al proprio sistema di *Corporate Governance* rispetto a quanto evidenziato nella Relazione.

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

(*ex art. 123 bis TUF*)

alla data del 10 marzo 2011

a) Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale di Camfin S.p.A., interamente sottoscritto e versato, come anche evidenziato nella tabella n. 1¹, alla Data della Relazione ammonta ad Euro 261.060.734,28, suddiviso in n. 671.436.050 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il capitale sociale potrà aumentare ulteriormente, in via scindibile e a pagamento, di massimi Euro 30.000.000 mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 130.176.372 azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, da riservare all'esercizio dei warrant abbinati alle azioni ordinarie emesse a seguito dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea degli azionisti in data 31 luglio 2009. I portatori dei warrant potranno sottoscrivere azioni ordinarie Camfin, prive di valore nominale, nel rapporto di tre nuove azioni ogni sette warrant, al prezzo di Euro 0,23 per ciascuna azione sottoscritta. L'esercizio dei warrant dovrà avvenire nel periodo dal 1° luglio 2011 al 16 dicembre 2011, secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento dei warrant, disponibile sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it e inoltre riportata nell'ultima sezione del fascicolo di bilancio..

Diritti e obblighi delle azioni

Le azioni danno diritto ad un voto ciascuna.

Le azioni sono nominative o al portatore, in quanto consentito dalla legge, ed in questo caso tramutabili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore. L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione (art. 8 statuto sociale).

¹ Le tabelle richiamate nel testo sono riportate al termine della Relazione.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, mediante emissione di nuove azioni, anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni precedentemente emesse ed anche privilegiate. Qualora deliberato dall'Assemblea, il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti (art. 7 statuto sociale). Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile (art. 6 statuto sociale).

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino al limite di legge, vengono attribuiti alle azioni salvo che l'Assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi. E' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma di legge (art. 22 statuto sociale).

Il testo dello statuto sociale è riportato in allegato alla Relazione ed è reperibile sul sito internet www.gruppocamfin.it, nella sezione dedicata alla *Corporate Governance*.

Altre informazioni sulle Azioni

Si segnala inoltre che non esistono:

- **Restrizioni al trasferimento delle azioni.**
- **Azioni o altri titoli che conferiscono diritti speciali.**
- **Restrizioni al diritto di voto delle azioni** (quali ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della Società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso titoli).

b) Partecipazioni rilevanti nel capitale

Ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 58/1998 Camfin S.p.A. è soggetta al controllo di fatto solitario di Marco Tronchetti Provera, per il tramite di Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A., a sua volta controllata di diritto dalla Marco Tronchetti Provera & C. S.a.p.a..

Nella tabella n. 2 sono elencati i soggetti che, secondo quanto pubblicato da Consob², possiedono azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria in misura superiore al 2% del capitale ordinario.

c) Partecipazione azionaria dei dipendenti

La Società e le società dalla medesima controllate non hanno in essere alcun piano di partecipazione azionaria a favore di dipendenti e/o Amministratori del Gruppo Camfin.

d) Accordi tra azionisti

In data 25 giugno 2010 è stato sottoscritto un accordo quadro fra Marco Tronchetti Provera & C. S.a.p.a. ("MTP Sapa"), GPI e Malacalza Investimenti S.r.l. ("Malacalza Investimenti"), che si prefigge lo scopo di consolidare le reciproche relazioni e porre le basi per lo sviluppo di iniziative comuni nei settori in cui Camfin e le sue partecipate operano, nonché, a livello di GPI, in altri settori industriali, finanziari e del terziario diversi e non concorrenti rispetto a quelli in cui operano Camfin e le sue partecipate.

In esecuzione dell'accordo quadro, in data 20 luglio 2010, Malacalza Investimenti ha acquisito da GPI n. 57.743.500 azioni e n. 26.122.059 warrant Camfin, pari all'8,6% delle azioni e dei warrant in circolazione.

In conseguenza di tale operazione, GPI detiene il 41,71% del capitale sociale di Camfin e Malacalza Investimenti il 12,1%.

A valle della predetta acquisizione, MTP Sapa, GPI e Malacalza Investimenti hanno sottoscritto un accordo parasociale avente ad oggetto specifici aspetti concernenti la partecipazione in Camfin, che, a far data dalla sua sottoscrizione, ha sostituito integralmente il patto parasociale relativo a Camfin sottoscritto nel dicembre 2009 tra GPI e Malacalza Investimenti.

² www.consob.it, sezione "emittenti".

Nell'ambito del rafforzamento e del consolidamento della partnership industriale con Malacalza Investimenti, quest'ultima ha acquisito, sempre in data 20 luglio 2010, la partecipazione, pari al 30,94% del capitale di GPI, detenuta da Fratelli Puri Negri S.a.p.a., divenendo pertanto il secondo azionista più rilevante di GPI dopo MTP Sapa, che detiene il 61,89% del capitale. Contestualmente, MTP Sapa e Malacalza Investimenti hanno sottoscritto un accordo parasociale avente ad oggetto le rispettive partecipazioni detenute in GPI.

Gli accordi parasociali su Camfin e GPI contemplano a favore di Malacalza Investimenti alcuni diritti tipici di un azionista industriale con valenza strategica, volti a tutelare e proteggere la posizione di Malacalza Investimenti quale socio di minoranza in GPI e Camfin. L'accordo parasociale su Camfin non influisce sul controllo esercitato dal socio accomandatario di MTP Sapa su GPI e, indirettamente, su Camfin.

L'estratto dei citati patti parasociali è allegato alla Relazione ed è inoltre reperibile sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it.

Si ricorda, inoltre, che in data 30 luglio 2009, nel contesto del programma per il rafforzamento del profilo patrimoniale e finanziario del Gruppo Camfin avviato nel corso del 2009, è stato perfezionato tra Camfin, GPI, le banche finanziatrici del gruppo Camfin e le banche che avevano assunto l'impegno di promuovere il consorzio di garanzia dell'aumento di capitale completato nel successivo mese di dicembre 2009, un accordo finalizzato a disciplinare i termini e le modalità di esecuzione del predetto programma.

Ancorché i sottoscrittori di tale accordo non ritengano che le previsioni ivi contenute integrino alcuna delle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, al fine di dare piena trasparenza al mercato, un estratto dell'accordo è stato reso pubblico nei termini e con le medesime modalità previste dal citato articolo 122 del TUF.

Tale estratto è anch'esso allegato alla Relazione ed è inoltre reperibile sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it.

e) Modifiche statutarie

Per deliberare le modifiche allo Statuto Sociale trovano applicazione le norme di legge.

f) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

Con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2009 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di aumentare a pagamento, entro la data del 28 aprile 2014, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 50.000.000, mediante emissione di massime n. 96.153.846 azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili, con possibilità di esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile e dell'art. 134, secondo comma, del TUF, ove le azioni siano offerte in sottoscrizione a dipendenti di Camfin S.p.A. o di società dalla medesima controllate.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2009 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, entro la data del 28 aprile 2014 in una o in più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni, da offrire in opzione ai soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili, per un ammontare massimo di Euro 50.000.000 nei limiti di volta in volta consentiti dalla normativa vigente, con conseguente eventuale aumento di capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni e/o dell'esercizio dei warrants.

Le delibere di aumento di capitale che saranno eventualmente assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle facoltà come sopra attribuite dovranno fissare il prezzo di sottoscrizione nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; potranno anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

L'Assemblea straordinaria del 31 luglio 2009 ha, inoltre, deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a pagamento di massimi euro 30.000.000 (trentamiliardi) mediante emissione, anche in più riprese, di azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, da riservare all'esercizio dei warrant abbinati alle azioni ordinarie emesse a seguito dell'aumento di capitale deliberato dalla medesima assemblea del 31 luglio 2009, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2011.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 21 aprile 2010 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie entro il limite massimo allora previsto dall'art. 2357 del Codice Civile, pari al 10% del capitale sociale pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e di quelle

eventualmente possedute dalle società controllate. L'acquisto può essere effettuato in una o più volte entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione. Le modalità di acquisto e di disposizione delle azioni proprie sono state stabilite dall'Assemblea degli Azionisti in conformità alle proposte del Consiglio di Amministrazione illustrate nell'apposita Relazione degli Amministratori, disponibile nel fascicolo del bilancio 2010 nonché sul sito internet della Società, cui si rinvia per maggiori dettagli.

Alla Data della Relazione non è stata acquistata alcuna azione nell'ambito della predetta autorizzazione, di cui il Consiglio di Amministrazione non si è sinora avvalso e pertanto, a tale data, la Società non detiene azioni proprie.

Il Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2011 ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti convocata per il 22/26 aprile 2011 il rinnovo, alle medesime condizioni, dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie conferita al Consiglio dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 21 aprile 2010.

Si rinvia a tal proposito alla relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori, disponibile sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it.

g) Clausole di *change of control*

Con riferimento al contratto di finanziamento da 420 milioni di Euro erogato nel dicembre 2009 (integralmente sostitutivo dei precedenti finanziamenti), si segnala che è prevista la possibilità da parte degli istituti finanziari di recedere dal contratto qualora intervenga una modifica della compagine societaria Camfin tale da comportare il cambio di controllo della Società.

h) Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto

La Società non ha stipulato con i propri amministratori accordi che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

i) Attività di direzione e coordinamento (ex. art. 2497 e ss. c.c.)

La Società è sottoposta al controllo di fatto solitario da parte di GPI.

In relazione alla partecipazione di controllo di fatto solitario detenuta da GPI, tenuto conto delle valutazioni effettuate – dalle quali è emerso, tra l'altro, che la stessa non svolge un ruolo determinante, e comunque non esercita un'influenza decisiva, nella definizione dei piani strategici pluriennali e del budget annuale e nelle scelte di investimento, non definisce la *policy* per l'acquisto di beni e servizi sul mercato né coordina le iniziative e le azioni di business nei diversi settori in cui opera il Gruppo Camfin, e che la stessa Società è dotata di una propria autonomia organizzativa e decisionale – il Consiglio di Amministrazione (sin dal 2004) ha ritenuto vinta la presunzione relativa di cui all'art. 2497 sexies del Codice Civile e ha concluso che Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. non esercita attività di direzione e coordinamento sulla Società.

Per contro, Camfin, a capo dell'omonimo Gruppo, esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile italiano, sulle società dalla medesima controllate, avendone dato tempestiva pubblicità come previsto dall'articolo 2497-bis del Codice Civile.

Nel bilancio al 31 dicembre 2010 sono indicati i rapporti economici intrattenuti da Camfin con le società sulle quali esercita attività di direzione e coordinamento.

3. COMPLIANCE

Camfin aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana sin dalla sua prima emanazione (del luglio del 2002) e successivamente, nella riunione del Consiglio del 16 marzo 2007, ha formalizzato la propria adesione alla nuova versione dello stesso (del marzo 2006), pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it.

Nel testo della Relazione vengono illustrate le pratiche di governo societario applicate da Camfin anche al di là degli obblighi previsti dalle vigenti norme legislative o regolamentari.

Alla Data della Relazione non si applicano a Camfin disposizioni di legge non italiane suscettibili di influenzare la struttura di *Corporate Governance* della Società.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In linea con quanto previsto dalla normativa italiana per il modello di amministrazione tradizionale, la gestione della Società è affidata al Consiglio di Amministrazione che svolge un ruolo attivo nella guida strategica della stessa così come nella supervisione della gestione, con un potere di indirizzo sull'amministrazione nel suo complesso e un potere di intervento diretto in una serie di decisioni necessarie o utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto di appositi Comitati istituiti al proprio interno interamente composti da amministratori indipendenti, con compiti istruttori, propositivi e/o consultivi.

4.1 NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Lo Statuto della Società³ prevede la nomina del Consiglio di Amministrazione mediante il meccanismo del "voto di lista". Tale sistema assicura alle cosiddette "minoranze" – in caso di presentazione di almeno due liste – la nomina di un quinto dei Consiglieri.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione⁴.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla CONSOB⁵, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, è depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

³ Articolo 12 dello Statuto.

⁴ Così come previsto dall'articolo 147-ter del TUF.

⁵ Si segnala che la CONSOB (Delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011) ha individuato per l'esercizio 2011 la percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione da parte dei soci delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo di Camfin nella misura del 2,5 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, percentuale superiore a quella statutaria che, nel caso, troverebbe quindi applicazione.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

La perdita dei requisiti di indipendenza in capo a un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa applicabile – in possesso dei requisiti legali di indipendenza.

Come da *best practices* internazionali, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione la Società consente ai soci di esprimersi con separate votazioni in merito rispettivamente: (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ii) alla nomina dei Consiglieri tramite il voto alle liste presentate (iii) alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione e (iv) alla determinazione del compenso spettante ai Consiglieri.

Nel successivo paragrafo sono fornite informazioni riguardanti i criteri generali definiti dal Consiglio di Amministrazione circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società ritenuto compatibile per svolgere l'incarico di amministratore di Camfin.

Si segnala che la Società ha provveduto, con delibera del consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2010, ad effettuare gli interventi di necessario adeguamento alle previsioni di cui al D. Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, recante il "Recepimento della Direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 1° luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega di cui all'articolo 31 della legge 7 luglio 2009 n. 88". Si segnala, inoltre, che all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio 2010 saranno sottoposte altre modifiche statutarie, sempre previste dal citato D. Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, per le quali si rinvia alla sezione "Assemblea degli Azionisti" nonché alla relazione degli amministratori sulle proposte modifiche disponibile sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it e inoltre allegata nell'ultima sezione del fascicolo di bilancio.

4.2. COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi di Statuto,⁶ è composto da non meno di sette e non più di quindici membri che durano in carica tre esercizi (salvo il minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione in carica al 31 dicembre 2010 è composto di 15 Amministratori e avrà scadenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.

In data 30 luglio 2010, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato il Dott. Davide Malacalza in sostituzione del Dott. Carlo Puri Negri, dimessosi dalla carica nella medesima data del 30 luglio 2010.

L'età media dei Consiglieri è di circa 55 anni.

Prima della nomina tutti gli Amministratori hanno fatto pervenire alla Società una loro dichiarazione circa l'assenza di esercizio di attività in concorrenza con la Società di cui all'articolo 2390 del Codice Civile. Nessuna comunicazione di variazione alle predette dichiarazioni è pervenuta al Consiglio di Amministrazione.

I *curricula vitae* di tutti gli Amministratori, contenenti le loro caratteristiche personali e professionali, sono pubblicati sul sito internet www.gruppocamfin.it.

Nelle tabelle n. 3 e 4 sono riportate rispettivamente la composizione del Consiglio di Amministrazione e la composizione dei comitati nominati in seno al Consiglio alla Data della Relazione.

⁶ Articolo 12 dello Statuto Sociale

Numero massimo degli incarichi ricoperti in altre società

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2008, nel rispetto delle previsioni del Codice di Autodisciplina⁷, è stato confermato nella sua validità e vigenza l'Orientamento, assunto dal Consiglio di Amministrazione nel corso del precedente mandato⁸, per cui in principio non è considerato compatibile con lo svolgimento dell'incarico di amministratore della Società il ricoprire l'incarico di amministratore o sindaco in più di cinque società, diverse da quelle soggette a direzione e coordinamento di Camfin S.p.A. ovvero da essa controllate o a essa collegate, quando si tratti (i) di società quotate ricomprese nell'indice FTSE/MIB⁹ (o anche in equivalenti indici esteri), ovvero (ii) di società che svolgano attività bancaria o assicurativa; non è inoltre considerato compatibile il cumulo in capo allo stesso amministratore di un numero di incarichi esecutivi superiore a tre in società di cui ai punti (i) e (ii).

Gli incarichi ricoperti in più società appartenenti ad un medesimo gruppo sono considerati quale unico incarico con prevalenza dell'incarico esecutivo su quello non esecutivo.

Resta ferma la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione, che sarà resa pubblica nell'ambito della relazione annuale sul governo societario in tale sede congruamente motivata.

In occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, i Soci che, ai sensi di statuto, intendono presentare liste per la composizione del Consiglio di Amministrazione, sono invitati a prendere visione di detto documento.

Il Consiglio di Amministrazione, previo esame da parte del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*, nella seduta del 10 marzo 2011 ha esaminato le cariche ricoperte e comunicate dai singoli consiglieri e ha valutato che tutti i Consiglieri ricoprono un numero di incarichi compatibile con lo svolgimento dell'incarico di Amministratore di Camfin secondo l'orientamento adottato dalla Società.

In allegato alla Relazione si riporta il citato Orientamento reperibile anche sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it, sezione "*Corporate Governance*".

4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Lo Statuto non prevede una cadenza minima delle riunioni consiliari. La Società ha diffuso¹⁰ un calendario che prefigura 4 riunioni per il 2011 ed in particolare:

- 11 marzo 2011 per l'esame del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 (successivamente anticipata al 10 marzo 2011, così come comunicato in data 4 marzo 2011);
- 10 maggio 2011 per l'esame dei risultati consolidati del resoconto intermedio di gestione per il primo trimestre 2011;
- 28 luglio 2011 per l'esame della relazione finanziaria semestrale;
- 7 novembre 2011 per l'esame dei risultati consolidati del resoconto intermedio di gestione per il terzo trimestre 2011.

Le adunanze del Consiglio possono avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono effettuate con lettera, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno tre giorni liberi prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

Gli Amministratori e i Sindaci hanno sempre ricevuto con sufficiente anticipo la documentazione e le informazioni necessarie per esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame, tenuto conto della natura delle deliberazioni e delle esigenze di riservatezza.

Nel corso dell'esercizio 2010 si sono tenute complessivamente quattro riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La durata media di ogni riunione è stata di circa 45 minuti; la percentuale di partecipazione degli amministratori nominati nell'esercizio è di circa il 93%; gli Amministratori indipendenti hanno assicurato una presenza media complessiva del 100%. Il *Lead independent director* (Prof. Arturo Sanguinetti) ha

⁷ Codice di Autodisciplina: Criterio applicativo I.C.3

⁸ Riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2007.

⁹ In precedenza il riferimento era l'indice S&P/MIB.

¹⁰ Comunicato stampa del 5 novembre 2010.

partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché a tutte le riunioni del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* (del quale è Presidente) e alle riunioni del Comitato per la Remunerazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove ritenuto opportuno, sono invitati ad intervenire i dirigenti della Società o i suoi consulenti ed esperti per fornire al Consiglio gli opportuni approfondimenti sugli argomenti in discussione.

Nel corso del 2011, alla Data della Relazione, si è tenuta una riunione consiliare.

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, come detto, svolge un ruolo centrale nel sistema di *corporate governance* della Società; ad esso spetta il potere (nonché il dovere) di direzione sull'attività della Società, perseguendo l'obiettivo finale e primario della creazione di valore.

A sensi di Statuto¹¹, infatti, il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per norma di legge o di statuto non è riservato all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, anche in linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina¹²:

- esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo;
- redige e adotta le regole di *corporate governance* della Società e definisce le linee guida della *governance* di gruppo;
- valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori muniti di apposite deleghe, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori Delegati ed al Comitato Esecutivo ove istituito – con definizione dei limiti e delle modalità di esercizio e della periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, determina, esaminate le proposte del Comitato per la Remunerazione, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori Delegati e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio;
- valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e delle sue controllate quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni di Maggiore Rilevanza con parti correlate secondo la procedura adottata dalla Società in materia; a tal fine stabilisce i criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;
- effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna;
- costituisce l'Organismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- nomina i Direttori Generali e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone attribuzioni e poteri;
- nomina e revoca il preposto al controllo interno e ne determina le attribuzioni e i compensi, sentito il parere del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e del Collegio Sindacale;
- valuta e approva la documentazione di rendiconto periodico contemplata dalla normativa applicabile;
- esercita gli altri poteri e adempie ai compiti ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

¹¹ Articolo 17 dello Statuto Sociale.

¹² Codice di Autodisciplina: Criterio applicativo 1.C.1, lettera a.

Valutazione del generale andamento della gestione¹³

Il Consiglio di Amministrazione, anche in ottemperanza delle previsioni dello Statuto Sociale¹⁴ e della normativa vigente¹⁵, ha valutato con cadenza almeno trimestrale il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione.

A tal proposito si rinvia anche alla sezione “Organi Delegati” paragrafo “Informativa al Consiglio”.

Sistema di controllo interno e sistema di *governance*¹⁶

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato¹⁷, con cadenza semestrale, l’adeguatezza del sistema di controllo interno e, più in generale, del sistema di *governance* della Società e del Gruppo ad essa facente capo.

Nell’ambito dell’attività di revisione degli strumenti di *governance* e di adeguamento a nuove disposizioni normative, il Consiglio ha approvato alcune modifiche dello Statuto Sociale al fine di adeguarlo a disposizioni di legge introdotte dal D. Lgs. 27/2010 che ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva 2007/36/CE, intesa ad agevolare la partecipazione alle assemblee da parte degli azionisti di società quotate e dal D. Lgs. 39/2010 attuativo della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

All’Assemblea di approvazione del Bilancio 2010 verranno sottoposte altre modifiche al fine di recepire in Statuto alcune delle facoltà concesse dal D. Lgs. 27/2010 al fine di facilitare ulteriormente l’esercizio dei diritti di intervento e di voto degli azionisti, anche trasfronterzi, alle assemblee. A tal proposito si rinvia alla relazione degli amministratori sulle modifiche statutarie disponibile sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it e inoltre allegata nell’ultima sezione del fascicolo di bilancio.

Il Consiglio ha approvato, inoltre, alcune modifiche al Modello Organizzativo 231. Sul punto si rinvia, per approfondimenti, anche alla sezione Codice Etico, Linee di Condotta e Modello Organizzativo 231.

Nel corso dell’Esercizio, il Consiglio ha approvato la Procedura per le Operazioni con Parti correlate anche al fine di dare attuazione al regolamento adottato in materia dalla Consob nel corso del 2010. Per un maggior approfondimento sulla nuova Procedura per le Operazioni con parti correlate si rinvia alla sezione Interessi degli Amministratori e Operazioni con Parti Correlate.

Nell’Esercizio, il Consiglio ha provveduto alla sostituzione, ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile, del cessato Vice Presidente Puri Negri nominando in sua sostituzione il Dott. Davide Malacalza contestualmente nominato Vice Presidente.

Si segnala, infine, che, il Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 10 marzo 2011, facendo proprie le considerazioni compiute dal Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* ha valutato l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società, e ha espresso un giudizio positivo sul sistema di controllo interno e più in generale sul sistema di *governance* della Società e del Gruppo¹⁸.

Remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche¹⁹

Il Consiglio ha esaminato ed approvato nel corso dell’esercizio 2010, su proposta del Comitato per la Remunerazione, la remunerazione dell’Amministratore Delegato, nominato nella riunione di Consiglio del 31 luglio 2009, il quale, si ricorda, ha rinunciato ai relativi poteri in data 28 maggio 2010.

Per le tematiche afferenti la remunerazione si rinvia alla successiva sezione 9 “Remunerazione degli amministratori”.

Operazioni di significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario²⁰

La “Procedura sui flussi informativi verso Consiglieri e Sindaci” (riportata in allegato alla Relazione e reperibile anche sul sito internet www.gruppocamfin.it, sezione “*Corporate Governance*”), prevede che l’informativa generale sulle attività svolte sia completata da un’informativa specifica di dettaglio, tra l’altro, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale.

¹³ Codice di Autodisciplina *Criterio applicativo I.C.1., lett. e).*

¹⁴ Articolo 17 dello Statuto Sociale.

¹⁵ Articolo 150 TUF.

¹⁶ Codice di Autodisciplina *Criterio applicativo I.C.1., lett. b).*

¹⁷ In linea con il *Criterio applicativo I.C.1* del Codice di Autodisciplina.

¹⁸ Al tal proposito si rinvia al successivo paragrafo “Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*”.

¹⁹ Codice di Autodisciplina: *Criterio applicativo I.C.1., lett. d).*

²⁰ Codice di Autodisciplina: *Criterio applicativo I.C.1., lett. f).*

Inoltre il Consiglio, ferme restando le competenze e i poteri riservati al medesimo per legge, statuto, assetto di deleghe e procedure interne, ha stabilito che spetta al Consiglio stesso la preventiva approvazione di alcuni atti e operazioni non infragrappo, determinati sulla base di ulteriori criteri qualitativi e ulteriori soglie quantitative (riportati in allegato alla Relazione), quando effettuati da Camfin o da società non quotate e soggette ad attività di direzione e coordinamento di Camfin.

Operazioni con parti correlate

Per le operazioni con parti correlate si rinvia alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2010, riportata in allegato alla Relazione e reperibile sul sito internet www.gruppocamfin.it, sezione *Governance*.

Board performance evaluation

Il Consiglio di Amministrazione, ha intrapreso per la prima volta nel corso dell'esercizio 2007 un processo di autovalutazione della propria *performance* (cosiddetta "*Board performance evaluation*") così adeguandosi alle *best practices* internazionali e dando attuazione alle previsioni del Codice di Autodisciplina²¹.

Il Consiglio, su proposta del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e anche sulla base dei suggerimenti proposti dagli amministratori indipendenti²², ha ritenuto opportuno proseguire, anche per l'esercizio 2010, il processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.

Il processo di autovalutazione è avvenuto mediante un questionario scritto sottoposto ai singoli Consiglieri i quali potevano comunque richiedere, qualora lo avessero voluto, di dare le loro risposte tramite intervista.

Il processo di autovalutazione è stato condotto con l'ausilio della società di consulenza *Sodali S.p.A.* che ha affiancato il Comitato per il Controllo interno e per la *Corporate Governance* nella predisposizione delle metodologie di *self evaluation* e nell'elaborazione delle relative risultanze.

I Consiglieri, tenuto conto di alcune indicazioni utili emerse nell'indagine precedente, volte ad una migliore focalizzazione del questionario su alcune specifiche tematiche, sono stati invitati ad esprimere il proprio giudizio principalmente sui seguenti aspetti:

- dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione;
- funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- ruolo degli Amministratori Indipendenti;
- analisi del precedente processo di autovalutazione;
- funzionamento e valutazione dei Comitati;
- punti di forza del Board, aspetti da migliorare, rischi aziendali e priorità.

Rispetto alla precedente indagine il numero delle domande è stato snellito eliminando o raggruppando in una sola domanda l'analisi afferente quelle tematiche dalle quali non ci si attendeva – per l'ormai consolidato positivo giudizio - potessero derivare altre utili indicazioni da parte dei Consiglieri. Particolare attenzione nell'indagine è stata posta al riscontro da parte dei Consiglieri in merito all'informativa afferente le principali operazioni avvenute nel 2010, al monitoraggio della situazione economico finanziaria della Società e al grado di efficacia con cui il Consiglio ha svolto i propri lavori. In considerazione della scadenza del Consiglio per compiuto mandato è stata offerta inoltre ai Consiglieri l'opportunità di esprimere per l'intero triennio il loro giudizio su alcune specifiche tematiche.

Ai Consiglieri intervistati è stata data la possibilità di esprimere quattro tipologie di giudizio e di formulare ogni più opportuno commento.

I risultati sono stati oggetto di preventivo e analitico approfondimento da parte del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e, successivamente, sottoposti al Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 marzo 2011.

I Consiglieri hanno confermato un elevato grado di partecipazione al processo di autovalutazione del Consiglio e dall'esame dei risultati della *Board performance evaluation* si è riscontrato il positivo e generale apprezzamento degli Amministratori sul funzionamento del Consiglio e dei Comitati costituiti al suo interno. In particolare sono stati giudicati adeguati: il numero dei Consiglieri e la loro professionalità, le soluzioni di governance adottate, il coinvolgimento del Consiglio nell'analisi delle decisioni riguardanti le principali operazioni poste in essere dalla Società e dal Gruppo.

²¹ Codice di Autodisciplina: *Criterio applicativo I.C.1., lett. g).*

²² La *board performance evaluation* è stata oggetto di approfondimento anche in una riunione degli amministratori indipendenti. A tal proposito si rinvia alla sezione "Amministratori indipendenti" Sezione "Riunione degli amministratori indipendenti".

Dai risultati dell'indagine sono emersi inoltre alcuni suggerimenti per un ulteriore miglioramento delle dinamiche consiliari, nell'ottica di una sempre maggiore attiva partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio.

4.4. ORGANI DELEGATI

Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina il suo Presidente²³. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, a seguito del suo rinnovo, nella riunione del 29 aprile 2008 ha nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Tronchetti Provera e nella riunione del 30 luglio 2010 il Dott. Davide Malacalza quale Vice Presidente in sostituzione del dimissionario Dott. Carlo Alessandro Puri Negri.

Al Dott. Marco Tronchetti Provera è stata conferita, nella sua qualità di Presidente la rappresentanza sociale e i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti l'attività sociale nelle sue diverse esplicazioni, da esercitarsi con firma individuale, con la sola eccezione del potere di rilasciare garanzie personali e reali nell'interesse di società controllate (nonché nell'interesse di Camfin quanto alle garanzie reali) per obbligazioni di importo unitario superiore ad Euro 25 milioni ovvero nell'interesse di terzi a fronte di obbligazioni di importo unitario superiore ad Euro 10 milioni e la facoltà di rilasciare, secondo le modalità e nei termini di cui sopra, mandati speciali e generali, investendo i mandatari della firma sociale individualmente o collettivamente e con quelle attribuzioni che essi crederanno del caso per il miglior andamento della Società, ivi compresa quella di subdelegare.

Come segnalato in precedenza il Dott. Marco Tronchetti Provera, alla Data della Relazione, risulta essere il soggetto controllante Camfin.

Si ricorda, inoltre, che in data 28 maggio 2010 il Dott. Enrico Parazzini, nominato Amministratore Delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2009, pur mantenendo la carica di Amministratore, ha rinunciato alle deleghe.

Attualmente la Società non ha nominato l'Amministratore Delegato né il Comitato esecutivo.

Direttori Generali e altri Dirigenti

Dal 5 novembre 2009 il Dott. Roberto Rivellino ricopre la carica di Direttore Generale della Società. Allo stesso sono quindi stati conferiti gli opportuni poteri attinenti alle specifiche funzioni.

Il Dott. Rivellino, che svolge anche l'incarico di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e al quale fanno capo le responsabilità in tema di Amministrazione, Finanza e Controllo, era stato già qualificato dal Consiglio, in data 31 luglio 2009, dirigente con responsabilità strategiche dell'impresa.

Più limitati poteri, da utilizzarsi nell'ambito delle competenze di ciascuno, sono altresì conferiti ai Dirigenti del Gruppo.

Nel corso dell'esercizio 2010, come nel passato, il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e i Dirigenti si sono avvalsi dei poteri loro attribuiti solo per la normale gestione dell'attività sociale (in ordine alla quale gli Amministratori sono stati periodicamente informati) sottoponendo le operazioni significative al Consiglio di Amministrazione.

L'attribuzione di deleghe, infatti, non costituisce un modo per attribuire competenze esclusive, ma piuttosto la soluzione adottata dalla Società per assicurare, dal punto di vista dell'organizzazione dell'organo amministrativo di vertice, la migliore flessibilità operativa (anche nell'ottica della gestione dei rapporti con i terzi).

Informativa al Consiglio

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto Sociale e a quanto prescritto dall'articolo 150, primo comma, del TUF, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto

²³ Articolo 12 dello Statuto Sociale.

proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo – ove nominato – ovvero mediante nota scritta.

Al fine di favorire l'ordinata organizzazione del flusso informativo, la Società si è dotata, fin dal luglio 2002, di un'apposita Procedura che definisce, in termini puntuali, le regole da seguire per l'adempimento degli obblighi di informativa.

Il Consiglio di Amministrazione a seguito del suo rinnovo nella riunione del 29 aprile 2008 ha confermato nella validità e vigenza la procedura sui flussi informativi adottata dal Consiglio nel corso del mandato precedente. La procedura ha lo scopo di regolare e coordinare tutti i diversi strumenti informativi rivolti ad Amministratori e Sindaci, in quanto unificati dalla comune finalità di rendere disponibili in via continuativa ai medesimi gli elementi conoscitivi necessari al corretto esercizio delle loro responsabilità di direzione, indirizzo e controllo.

Il testo della Procedura sui flussi informativi verso Consiglieri e Sindaci (come da ultimo modificato dal Consiglio nella riunione del 10 marzo 2011, nell'ambito della periodica revisione delle procedure adottate) è riportato in allegato alla Relazione ed è altresì reperibile sul sito internet www.gruppocamfin.it, sezione Corporate Governance.

Nel corso delle riunioni consiliari gli Amministratori Esecutivi forniscono inoltre al Consiglio le informazioni necessarie per approfondire la conoscenza dei business nei quali opera il Gruppo, con particolare riguardo alle partecipazioni in società collegate.

4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

Il Consiglio di Amministrazione ha considerato amministratori esecutivi il Presidente Marco Tronchetti Provera, il Dott. Carlo Alessandro Puri Negri per il periodo in cui ha ricoperto la carica di Vice Presidente e quindi fino al 30 luglio 2010 (in virtù dei poteri vicari quali Vice Presidente) e il Dott. Enrico Parazzini per il periodo in cui ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e quindi fino al 28 maggio 2010.

4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha valutato all'atto della nomina, nonché, da ultimo durante la riunione del 10 marzo 2011, la permanenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e di quelli previsti dal TUF in capo agli amministratori non esecutivi qualificati indipendenti. Pertanto, alla luce di una valutazione sostanziale delle informazioni fornite dagli Amministratori e di quelle a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione nella riunione di Consiglio del 10 marzo 2011 ha confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai cinque Amministratori che, all'atto della loro nomina, erano stati qualificati indipendenti (Dott. Alessandro Foti, Dott.ssa Nicoletta Greco, Prof. Mario Notari, Dott. Mauro Rebutto e Prof. Arturo Sanguinetti).

Ne consegue che gli amministratori indipendenti rappresentano circa il 33% degli amministratori in carica e circa il 42% rispetto al totale degli "amministratori non esecutivi".

L'età media degli Amministratori indipendenti è di 52 anni.

Altri nove Consiglieri (Giorgio Luca Bruno, Roberto Haggiag, Davide Malacalza, Vittorio Malacalza, Enrico Parazzini, Alberto Pirelli, Giuseppe Tronchetti Provera, Luigi Tronchetti Provera e Raffaele Bruno Tronchetti Provera) sono qualificabili come Amministratori non esecutivi.

Si segnala inoltre che il Consiglio di Amministrazione ha accertato che tutti gli amministratori qualificabili come indipendenti lo sono anche alla stregua dei requisiti previsti per i componenti del Collegio sindacale dal TUF.

In linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina²⁴, il Collegio sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di effettuare la relativa valutazione sulla base dei più rigorosi requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina²⁵ che prevedono che un amministratore non possa essere – di norma – considerato indipendente:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto

²⁴ Codice di Autodisciplina *Criterio applicativo 3.C.5.*

²⁵ *Criteri applicativi 3.C.1. e 3.C.2.*

parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo²⁶ dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto, nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

– con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero

- è, o è stato, nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Riunioni degli amministratori indipendenti

Nel corso del 2010, in linea con la raccomandazione del Codice di Autodisciplina²⁷, i soli Amministratori indipendenti si sono riuniti nel mese di ottobre. La riunione ha avuto ad oggetto tematiche inerenti il sistema di *corporate governance* della Società con particolare attenzione rivolta ai lavori preparatori relativi alla nuova procedura in materia di operazioni con parti correlate.

Ruolo degli indipendenti nei comitati

La Società ha da sempre ritenuto fondamentale la funzione di *monitoring* degli amministratori indipendenti al fine di garantire uno svolgimento efficace delle funzioni di altra direzione e vigilanza tipiche del Consiglio di Amministrazione.

Anche per queste ragioni, il Consiglio di Amministrazione ha, da sempre, riconosciuto un ruolo centrale agli amministratori indipendenti all'interno dei Comitati consiliari istituiti. A tal proposito si ricorda che i Comitati consiliari (Comitato per la Remunerazione e Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*) sono composti di soli amministratori indipendenti.

4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

Già dal marzo 2007, al fine di valorizzare ulteriormente il ruolo degli amministratori indipendenti, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di introdurre la figura del *Lead independent director*.

Il *Lead independent director* (individuato nel Presidente del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* Arturo Sanguinetti) costituisce il punto di riferimento e coordinamento delle istanze e dei contributi dei Consiglieri indipendenti.

Il *Lead independent director* ha facoltà, tra l'altro, di convocare – autonomamente o su richiesta di altri Consiglieri – apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti per la discussione dei temi di volta in volta giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione dell'impresa. Non da ultimo, si segnala che il *Lead independent director* collabora con il Presidente del

²⁶ Sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

²⁷ *Criterio applicativo 3.C.6.*

Consiglio di Amministrazione per il miglior funzionamento del Consiglio stesso e coopera affinché gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi.

Il *Lead independent director* ha partecipato a tutte le riunioni del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* (del quale peraltro è Presidente), a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché alle riunioni del Comitato per la Remunerazione svoltesi nell'esercizio.

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

La gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni

La trasparenza nei confronti del mercato, così come la correttezza, la chiarezza e la completezza dell'informazione, rappresentano valori al cui rispetto sono volti i comportamenti dei componenti gli organi sociali, del *management* e di tutti i prestatori di lavoro del Gruppo Camfin.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, dal marzo del 2006, ha adottato un'apposita Procedura per la gestione e comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate che, tenendo conto della normativa in materia di abusi di mercato, disciplina la gestione delle informazioni privilegiate relative a Camfin, alle sue controllate e agli strumenti finanziari quotati del Gruppo. Sono destinatari della Procedura tutti i componenti degli organi sociali così come i dipendenti e i collaboratori esterni di società del Gruppo Camfin che si trovino ad avere accesso a informazioni suscettibili di evolvere in informazioni privilegiate.

La citata procedura vale come istruzione alle società controllate, al fine di ottenere dalle stesse, senza indugio, le informazioni necessarie per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico. In linea con le previsioni normative, la Procedura definisce in particolare:

- i requisiti di e le responsabilità per la classificazione dell'informazione privilegiata;
- le modalità di tracciamento dell'accesso all'informazione privilegiata in itinere;
- gli strumenti e le regole di tutela della riservatezza dell'informazione privilegiata in itinere;
- le disposizioni operative sulla comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e – in genere – sui movimenti di comunicazione nei confronti del pubblico e/o degli analisti/investitori.

La Procedura disciplina inoltre l'istituto del registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate, operativo dal 1° aprile 2006.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 29 aprile 2008, ha confermato nella validità e vigenza la "Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate" ed in linea con la prassi di revisione periodica delle proprie procedure in relazione alle *best practices* e novità normative, il Consiglio del 27 marzo 2009, su proposta del Comitato, ha apportato alla Procedura alcune modifiche di affinamento testuale.

Il testo aggiornato della Procedura è riportato in allegato alla Relazione ed è anche reperibile sul sito internet www.gruppocamfin.it, sezione *Corporate Governance*.

Internal dealing

La materia concernente la trasparenza sulle operazioni su azioni della Società o su strumenti finanziari alle stesse collegati, effettuate direttamente o per interposta persona da soggetti rilevanti o da persone agli stessi strettamente legate (cd. *internal dealing*), è ad oggi interamente disciplinata dalla legge e dalla regolamentazione Consob di attuazione (art. 114 del TUF e artt. 152-*sexies* e seguenti del Regolamento Emittenti Consob).

Ai sensi di legge sono gravati di un obbligo di *disclosure* al mercato rispetto alle operazioni (c.d. di *insider dealing*) compiute su azioni della Società o su strumenti finanziari alle stesse collegate di controvalore superiore ai 5.000 Euro su base annua – tra gli altri – amministratori e sindaci della società emittente, nonché i "soggetti che svolgono funzioni di [...] direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate [...] e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato".²⁸

La Società ha optato per l'individuazione di questi dirigenti nei propri "dirigenti aventi responsabilità strategica nell'impresa"²⁹.

²⁸ In apposita sezione del sito internet della Società (www.gruppocamfin.it) sono riportate le dichiarazioni ricevute ai sensi della vigente normativa.

²⁹ Si tratta del Dott. R. Rivellino. A tal proposito si rinvia ai paragrafi "organi delegati" e "Direttori Generali e altri Dirigenti".

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno due comitati: il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e il Comitato per la Remunerazione.

La composizione dei Comitati consiliari è riportata nella tabella n. 4.

7. COMITATO PER LE NOMINE

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di costituire al proprio interno un comitato per le nomine alla carica di amministratore, non ricorrendo – allo stato – i presupposti sulla cui base esso è stato previsto dal Codice, ciò anche in considerazione dell'attuale assetto proprietario e, soprattutto, della capacità del voto di lista di attribuire trasparenza alla procedura di selezione ed indicazione dei candidati.

Il Consiglio, peraltro, ha attribuito al Comitato per il Controllo interno e per la *Corporate Governance* la facoltà di individuare le candidature da sottoporre al Consiglio in caso di sostituzione di un Consigliere indipendente ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile.

8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno, sin dall'anno 2000, il "Comitato per la Remunerazione", con funzioni di natura istruttoria, consultiva e/o propositiva.

In piena ottemperanza a quanto previsto anche dal Codice di Autodisciplina³⁰, il Comitato per la Remunerazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 aprile 2008 e integrato in data 11 maggio 2009 con la nomina del dott. Mauro Rebutto a seguito delle dimissioni del Presidente dott. Andrea Acutis, è composto esclusivamente da Amministratori indipendenti:

- dott. Mauro Rebutto (Presidente);
- prof. Mario Notari;
- prof. Arturo Sanguinetti.

Funge da Segretario del Comitato il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Comitato per la Remunerazione sono regolarmente verbalizzate a cura del segretario e trascritte su apposito libro.

Funzioni del comitato per la remunerazione:

Il Consiglio di Amministrazione, in linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, ha confermato le attribuzioni di natura istruttoria, consultiva e/o propositiva del Comitato per la Remunerazione. Inoltre, il Comitato per la Remunerazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2010, è stato individuato come Comitato per le Operazioni con Parti correlate limitatamente alle materie aventi ad oggetto la politica remunerativa e la remunerazione degli Amministratori Delegati, degli Amministratori che ricoprono particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

In particolare il Comitato per la Remunerazione:

- ❖ formula proposte al Consiglio per la remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, in modo tale da assicurarne l'allineamento all'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti nel medio-lungo periodo;
- ❖ valuta periodicamente i criteri per la remunerazione dell'alta direzione della Società (dei dirigenti con responsabilità strategica) e, su indicazione degli Amministratori Delegati formula proposte e raccomandazioni in materia, con particolare riferimento all'adozione di eventuali piani di *stock option* o di assegnazione di azioni;
- ❖ monitora l'applicazione delle decisioni assunte dagli organi competenti e delle *policy* aziendali in materia di *compensation* del *top management*.

Si segnala, inoltre, che la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate prevede che la stessa non si applichi alle deliberazioni relative alle remunerazioni di amministratori e dirigenti aventi responsabilità strategica purché (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione ivi incluse le politiche relative

³⁰ (Principio 7.P.3.)

agli accordi di risoluzione consensuale del rapporto; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia intervenuto un comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti (il Comitato per la Remunerazione); (iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

Il Comitato – che nell'espletamento delle proprie funzioni può avvalersi di consulenze esterne – si riunisce ogniqualvolta il proprio Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da un altro componente oppure da un Amministratore Delegato. Alle riunioni del Comitato partecipano il Collegio Sindacale³¹ nonché – qualora ritenuto opportuno – altri rappresentanti della Società e/o del Gruppo nonché della Società di Revisione.

In linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e le *best practices*, di norma gli amministratori che ricoprono particolari cariche non partecipano alle riunioni del Comitato per la Remunerazione.

La documentazione e le informazioni disponibili e comunque necessarie per esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame sono di norma trasmesse a tutti i componenti del Comitato con sufficiente anticipo.

Il Comitato è dotato di adeguate risorse finanziarie per l'adempimento dei propri compiti, con autonomia di spesa.

Inoltre il Comitato ha facoltà³² di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei compiti affidatigli, avvalendosi del supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del 2010, il Comitato per la Remunerazione si è riunito una volta, con la partecipazione di tutti i suoi componenti. La durata della riunione è stata di circa 30 minuti. In occasione di tale riunione il Comitato, avvalendosi della consulenza di una società specializzata del settore, ha valutato la modifica del pacchetto retributivo dell'Amministratore Delegato descritta nel successivo paragrafo e del Direttore Generale.

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai Consiglieri spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito dall'Assemblea.³³

L'Assemblea del 29 aprile 2008 deliberò di “*stabilire in massimi Euro 215.000 il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1 codice civile, importo da ripartire tra i suoi membri in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso*”.

Nel corso dell'esercizio 2009, in conseguenza dell'allargamento del numero dei componenti il Consiglio, deliberato in data 31 luglio 2009, l'Assemblea ha rideterminato in Euro 250.000 il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1 Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha deliberato di ripartire tale compenso applicando i medesimi criteri utilizzati in precedenza e, più precisamente, nei seguenti termini:

- Euro 12.000 annui per ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Euro 12.000 annui per ciascuno dei componenti il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*;
- Euro 5.000 annui per ciascuno dei componenti il Comitato per la Remunerazione,

riservandosi di utilizzare in futuro l'importo residuo (Euro 19.000) per consentire al Consiglio stesso un margine di flessibilità organizzativa, anche a fronte dell'eventuale adozione di nuove soluzioni di *governance*.

Un compenso di 8.000 Euro annui è inoltre riconosciuto al Consigliere chiamato a far parte dell'Organismo di Vigilanza ex decreto legislativo n. 231/2001 (prof. Arturo Sanguinetti).

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita, su proposta del Comitato per la Remunerazione, (e dal 1° gennaio 2011) previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. Il sistema di remunerazione in essere prevede l'attribuzione di compensi articolati in una componente fissa in aggiunta al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio per il Presidente.

³¹ Circostanza questa che caratterizza le regole di governo societario adottate dalla Società e offre al Collegio sindacale la possibilità di seguire direttamente l'attività dei comitati e di svolgere con maggiore efficacia le funzioni di controllo allo stesso demandate.

³² Anche in linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina *Criterio applicativo 5.C.1., lett. e.*

³³ Articolo 16 dello Statuto Sociale.

Si ritiene opportuno segnalare che le attribuzioni dei compensi al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato della Società sono proposte al Consiglio dal Comitato per la Remunerazione (e dal 1° gennaio 2011 previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate) anche tenuto conto delle risultanze di appositi studi, svolti da una società specializzata del settore, che ha analizzato la retribuzione di analoghe posizioni in termini di responsabilità, dimensione societaria e tipologia di business.

Come segnalato in precedenza la Società non ha stipulato con i propri amministratori accordi che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Infine, non sono previsti a favore degli Amministratori (siano essi esecutivi o meno) piani di *stock options*.

Di seguito si riporta la remunerazione percepita nel 2010 dagli amministratori investiti di particolari cariche (Presidente e Vice Presidente e Amministratore Delegato per il periodo di durata in carica) nonché dal Direttore Generale (attualmente unico soggetto con la qualifica di Dirigente avente responsabilità strategica dell'impresa).

Nominativo	Carica ricoperta	Remunerazione 2010 (Euro/000)
Marco Tronchetti Provera	Presidente	272
Davide Malacalza (*)	Vice Presidente	5
Carlo Alessandro Puri Negri (**)	Vice Presidente	77
Enrico Parazzini (***)	Amministratore Delegato	103,7
Roberto Rivellino	Direttore Generale	302,5

(*) relativa al periodo 30 luglio 2010 – 31 dicembre 2010. L'emolumento si riferisce alla sola carica di Amministratore

(**) relativa al periodo 1° gennaio 2010 – 30 luglio 2010

(***) relativa al periodo 1° gennaio 2010 – 28 maggio 2010. Successivamente a 28 maggio 2010, l'emolumento si riferisce alla sola carica di Amministratore.

10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E PER LA CORPORATE GOVERNANCE

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito³⁴ al proprio interno, sin dall'anno 2000, il "Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*", con funzioni consultive e propositive.

In linea con le migliori esperienze di governo societario e in piena *compliance* con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 aprile 2008, è composto esclusivamente da Amministratori indipendenti: Prof. Arturo Sanguinetti (Presidente), Dott.ssa Nicoletta Greco e Prof. Mario Notari, due dei quali³⁵, come accertato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Funge da Segretario del Comitato il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* sono regolarmente verbalizzate a cura del segretario e trascritte su apposito libro³⁶.

Funzioni attribuite al Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance

Il Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2008 ha confermato le attribuzioni – di natura istruttoria e consultiva - del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* in linea con quelle indicate dal Codice di Autodisciplina, prevedendo peraltro che il Comitato continui a mantenere le prerogative in materia di *corporate governance* che lo caratterizzano già dalla sua istituzione. Inoltre, con delibera del 5

³⁴ (Principio 8.P.4.).

³⁵ In particolare, la Dott.ssa Greco e il Prof. Sanguinetti.

³⁶ Anche in linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina *Criterio applicativo 5.C.1., lett. d.*

novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (con la sola eccezione delle questioni concernenti la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti aventi responsabilità strategica affidate al Comitato per la Remunerazione).

Il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* in particolare:

a) assiste il Consiglio di Amministrazione:

- ❖ nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti la Società e le sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati e, inoltre, nella determinazione di criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
 - ❖ nell'individuazione di un amministratore esecutivo (un amministratore delegato) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
 - ❖ nella valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
 - ❖ nella descrizione, nella relazione sul governo societario, degli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso;
- b) esprime un parere sulle proposte di nomina, revoca e conferimento di attribuzioni riguardanti il preposto al controllo interno;
- c) valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della Società, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogenea applicazione all'interno del Gruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- d) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato, esprime pareri su specifici aspetti inerenti l'identificazione dei principali rischi aziendali nonché la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- e) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche dagli stessi predisposte;
- f) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- g) vigila sull'efficacia del processo di revisione legale;
- h) riferisce al Consiglio di Amministrazione – di norma – nella prima riunione utile sull'attività svolta, e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione finanziaria semestrale sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- i) vigila sull'osservanza e sul periodico aggiornamento delle regole di *corporate governance* e sul rispetto dei principi di comportamento eventualmente adottati dalla Società e dalle sue controllate. Ad esso spetta, altresì, proporre modalità e tempi di effettuazione dell'auto-valutazione annuale del Consiglio di Amministrazione;
- l) in caso di sostituzione di un Consigliere indipendente, propone al Consiglio di Amministrazione le candidature per procedere alla cooptazione;
- m) svolge gli ulteriori compiti a esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, anche in relazione alla vigilanza sulla correttezza procedurale e sulla *fairness* sostanziale delle operazioni.

Il Comitato – che nell'espletamento delle proprie funzioni può avvalersi di consulenze esterne – si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene sia fatta richiesta da un altro componente oppure da un Amministratore Delegato. Alle riunioni del Comitato partecipano i componenti del Collegio Sindacale³⁷ nonché – qualora ritenuto opportuno – altri rappresentanti della Società e/o del Gruppo nonché della Società di Revisione.

Il Preposto al controllo interno (che dipende funzionalmente dal Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*) riferisce del suo operato e delle modalità con le quali avviene la gestione dei rischi e del rispetto dei piani definiti per il loro contenimento.

Inoltre il Dirigente Preposto riferisce, almeno una volta l'anno, direttamente al Consiglio di Amministrazione ovvero per il tramite del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e al Collegio Sindacale.

³⁷ In linea con le raccomandazioni del Codice di autodisciplina: *Criterio applicativo 8.C.4.*

La documentazione e le informazioni disponibili e comunque necessarie per esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame sono sempre state trasmesse a tutti i componenti dello stesso con sufficiente anticipo.

Il Comitato è dotato di adeguate risorse finanziarie per l'adempimento dei propri compiti, con autonomia di spesa.

In linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina³⁸, il Comitato ha facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, avvalendosi del supporto del Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Nell'anno 2010, il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* si è riunito cinque volte ed alle sedute hanno partecipato tutti i suoi componenti. La durata media delle riunioni è stata di circa 66 minuti.

Il Comitato ha fattivamente contribuito al processo di implementazione ed aggiornamento degli strumenti di *corporate governance* della Società.

In particolare nel corso del 2010 il Comitato:

- ha proposto al Consiglio alcuni aggiornamenti al Modello Organizzativo 231/2001 che sono stati adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2010.
L'aggiornamento del Modello Organizzativo è stato effettuato in considerazione delle precipue caratteristiche della Società. Sono stati quindi individuati i processi aziendali c.d. "a rischio", identificato e quantificato il livello di rischio inerente al singolo processo, analizzato il sistema di controllo interno preesistente con conseguente adeguamento e ottimizzazione del sistema stesso per governare i rischi ritenuti "non accettabili" e non sufficientemente presidiati;
- ha valutato positivamente il piano di revisione del Gruppo Camfin presentato dalla società di revisione Reconta Ernst&Young S.p.A. per l'esercizio 2010;
- ha positivamente esaminato l'operazione di separazione effettuata dalla collegata Pirelli & C. S.p.A. delle attività immobiliari e la successiva sottoscrizione da parte di Camfin di un accordo parasociale volto ad assicurare stabilità alla struttura dell'azionariato di Pirelli RE (ora Prelios S.p.A.) successivamente all'assegnazione delle azioni e per venire incontro alle esigenze manifestate dalle banche finanziatrici della società. In particolare tale operazione, approvata dall'assemblea degli azionisti di Pirelli & C. in data 15 luglio 2010, è stata realizzata tramite distribuzione proporzionale agli azionisti ordinari e di risparmio di Pirelli & C. della quasi totalità (per un'assegnazione non frazionaria) delle azioni ordinarie Pirelli RE detenute da Pirelli & C. (58% circa del capitale sociale di Pirelli RE) e riduzione volontaria del capitale sociale ai sensi dell'art. 2445 Cod. Civ.. L'esecuzione della riduzione del capitale sociale è avvenuta in data 25 ottobre 2010, decorso il termine previsto dall'art. 2445, comma 3, Cod. Civ.. Nella medesima data ha avuto effetto la modifica della denominazione della società da Pirelli RE a Prelios S.p.A., e sono state assegnate le azioni Prelios agli azionisti di Pirelli & C. nonché sottoscritto il citato patto parasociale;
- unitamente al Collegio Sindacale, ha più specificatamente esaminato le modalità e condizioni di applicazione nella Società del nuovo Testo Unico della Revisione Legale (D. Lgs. 39/2010). A tal proposito, il Comitato, rilevato che il Testo Unico della Revisione Legale attribuisce al Collegio Sindacale la vigilanza su (i) il processo di informativa finanziaria; (ii) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; (iii) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; (iv) l'indipendenza della società di revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione, ha ritenuto che sono evidenti (e moltiplicate rispetto al passato) le aree di potenziale sovrapposizione tra le attività del Comitato stesso e del Collegio Sindacale. Benché il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* sia un organo istruttorio interno al Consiglio e quindi svolga una attività di supporto al "governo" della Società stessa mentre il Collegio sindacale è organo di vero e proprio controllo, si è valutato opportuno, già prima dell'entrata in vigore del Testo Unico sulla Revisione Legale, un coordinamento della attività dei due organismi. In questo senso va rilevato che l'intero Collegio sindacale ha sempre avuto la facoltà di partecipare alle attività del Comitato per il Controllo interno e per la *Corporate Governance*. E ciò ha reso fluidi i rapporti e agevolato il coordinamento e lo scambio informativo tra i due organi. Per effetto del Testo Unico della Revisione Legale, tuttavia, come visto, alcune attività diventano di pertinenza propria del Collegio sindacale. Il Comitato ha proposto allora al Consiglio una ridefinizione dei compiti del Comitato stesso e la individuazione di

³⁸ Codice di autodisciplina: *Criterio applicativo 5.C.1., lett. e.*

meccanismi puntuali di coordinamento tra i due organi. In particolare, il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e il Collegio Sindacale, ferma restando naturalmente la centralità del ruolo in materia di controlli riconosciuto dal Testo Unico della Revisione Legale al Collegio Sindacale, hanno ritenuto che il loro coordinamento sia opportunamente assicurato proprio dalla facoltà che, come detto, l'intero Collegio Sindacale (e non solo il suo Presidente o altro sindaco designato, come raccomandato dal Codice di Autodisciplina) ha di partecipare alle attività del Comitato per il Controllo interno. Pertanto è stato stabilito che Collegio Sindacale e Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* trattino in seduta comune le specifiche materie inerenti: (i) il processo di informativa finanziaria; (ii) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; (iii) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; (iv) l'indipendenza della società di revisione. A tale ultimo proposito è stata raccomandata l'adozione di una nuova procedura per l'affidamento di incarichi extra revisione, successivamente analizzata durante la riunione del 7 marzo 2011 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2011;

- ha esaminato e approvato le proposte, successivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2010, concernenti l'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative in particolare (i) al D. Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010 recante "Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate" e (ii) al D. Lgs n. 39, sempre del 27 gennaio 2010, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE". Il Comitato ha altresì esaminato preventivamente ulteriori proposte di modifica dello Statuto Sociale approvate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 marzo 2011, che saranno sottoposte all'Assemblea di Bilancio 2010, concernenti il recepimento di alcune facoltà previste dal D. Lgs. 27/2010 al fine di favorire ulteriormente la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea (si rinvia in proposito alla Relazione degli amministratori all'assemblea disponibile sul Sito internet della Società).
- ha sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la nuova Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, adottata con delibera consiliare del 5 novembre 2010 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del Codice Civile e del "Regolamento operazioni con parti correlate" adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 e tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010;

Il Comitato e il Consiglio sono stati aggiornati in merito alle principali novità normative e regolamentari in materia di diritto societario e dei mercati finanziari nonché alle sue linee evolutive.

Sempre nell'ambito delle tematiche di *corporate governance* della Società, il Comitato, insieme ad una società di consulenza nel ruolo di facilitatore del processo di *Board Evaluation*, ha contribuito alla definizione delle aree di attività da includere nel processo nonché del testo di questionario da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Nel corso della riunione del 7 marzo 2011, il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* è stato altresì informato che sulle partecipazioni detenute in Pirelli & C. S.p.A. e in Prelios S.p.A. non sono emersi indicatori negativi di *impairment* ai sensi dello IAS 39, mentre sulle partecipazioni detenute dalla controllata Cam Partecipazioni S.p.A. nelle società Pirelli & C. Ambiente S.p.A. e Pirelli & C. Eco Technology S.p.A. si è reso necessario effettuare una perizia sui valori di carico per la predisposizione del Bilancio 2010. Alla luce delle risultanze emerse dalla perizia il Comitato ha espresso il proprio accordo sulla necessità di procedere alla svalutazione della partecipazione detenuta in Pirelli & C. Ambiente S.p.A., mentre sono stati confermati i valori di carico della partecipazione detenuta in Pirelli & C. Eco Technology S.p.A..

Nella medesima riunione del 7 marzo 2011, il preposto al controllo interno della Società (individuato nel responsabile della funzione *Internal Audit*) ha avuto modo di riferire al Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* sul proprio operato. Il Comitato ha inoltre monitorato il lavoro svolto dalla funzione *Internal Audit*, in particolare esaminando il consuntivo delle attività svolte in attuazione del Piano di *Audit*, approvato dal Comitato stesso.

Inoltre il Dirigente Preposto ha riferito sulla propria attività al Comitato; a tal proposito si rinvia alla sezione “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”.

Il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Collegio Sindacale, hanno ritenuto adeguato il sistema di controllo interno della società e del Gruppo alla stessa facente capo³⁹.

11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno di Camfin e del Gruppo che alla stessa fa capo è strutturato per assicurare una corretta informativa ed un’adeguata copertura di controllo su tutte le attività del Gruppo, con particolare attenzione alle aree ritenute potenzialmente a rischio.

Esso si è venuto sviluppando come processo diretto a perseguire i valori di *fairness* sostanziale e procedurale, di trasparenza e di *accountability*, assicurando: efficienza, conoscibilità e verificabilità delle operazioni e, più in generale, delle attività inerenti gestione, affidabilità dei dati contabili e gestionali e dell’informazione finanziaria, rispetto delle leggi e dei regolamenti, la salvaguardia dell’integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della Società e dei mercati finanziari.

Regole cardine alla base del sistema di controllo interno della Società sono:

- la separazione dei ruoli nello svolgimento delle principali attività inerenti ai singoli processi operativi;
- la tracciabilità e la costante visibilità delle scelte;
- la gestione dei processi decisionali in base a criteri oggettivi.

11.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

La responsabilità del sistema di controllo interno compete al Consiglio di Amministrazione che ne fissa le linee di indirizzo e ne verifica periodicamente l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento. A tal fine il Consiglio si avvale del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* nonché di un Preposto dotato di adeguato livello di indipendenza e di mezzi idonei allo svolgimento della funzione cui sono attribuite le funzioni tipiche dell’adeguatezza e dell’efficienza del sistema e, qualora si riscontrino anomalie, di proposizione delle necessarie soluzioni correttive.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito della rinuncia ai poteri da parte del Dott. Enrico Parazzini, ha individuato nel Presidente l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno, attribuendogli i compiti previsti dal Codice di Autodisciplina in merito alla funzionalità del sistema di controllo interno.

I compiti attribuiti dal Consiglio all’Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno, in linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina⁴⁰ sono i seguenti:

- curare l’identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall’emittente e dalle sue controllate, e sottoporli periodicamente all’esame del Consiglio di Amministrazione;
- dare esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l’adeguatezza complessiva, l’efficacia e l’efficienza, occupandosi inoltre dell’adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- proporre al Consiglio la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.

11.2. PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO

La Società si avvale - in base a specifico contratto concluso a condizioni standard - dei servizi della Direzione *Internal Audit* di Pirelli & C. S.p.A., la quale ha il compito principale di valutare adeguatezza e funzionalità dei processi di controllo, di gestione dei rischi e di *Corporate Governance* di tutto il Gruppo, tramite un’attività indipendente di *assurance* e consulenza.

³⁹ Cfr. Sezione “Ruolo del Consiglio di Amministrazione” paragrafo “sistema di controllo interno e sistema di *governance*”.

⁴⁰ Anche in attuazione delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina *Criterio applicativo 8.C.1., lett. b)*

Il Preposto al controllo interno - che il Consiglio di Amministrazione, a seguito del suo rinnovo nel 2008, con il parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*, come da *best practices* e su proposta dell'Amministratore Esecutivo incaricato del sistema di controllo interno, ha confermato nel responsabile della Direzione *Internal Audit* di Pirelli & C. S.p.A. Dott. Maurizio Bonzi - riferisce del proprio operato al Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* (da cui dipende funzionalmente) e al Collegio Sindacale e risponde al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Camfin.

Un ruolo di significativa rilevanza nell'ambito del sistema di controllo interno è svolto da tale direzione la quale, anche per l'attività svolta nell'ambito delle controllate, ha il compito principale di valutare adeguatezza e funzionalità dei processi di controllo, di gestione dei rischi e di *corporate governance* di tutto il Gruppo, tramite un'attività indipendente di *assurance* e consulenza. L'attività dell'*Internal Audit* si sviluppa in linea con il mandato ad essa attribuito e approvato dal Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*, relativamente ai seguenti aspetti:

- missione;
- obiettivi e responsabilità (indipendenza, accesso completo alle informazioni, ambito di attività, comunicazione dei risultati);
- miglioramento della qualità dell'attività di *internal audit*; principi di etica professionale;
- standard professionali di riferimento.

La Società si è inoltre dotata di un sistema di pianificazione e controllo che, periodicamente, produce per la direzione della Società – affinché disponga di un utile strumento per sovrintendere alle attività specifiche – un dettagliato rapporto.

Per il perseguimento delle strategie e degli indirizzi adottati dalla capogruppo siedono, inoltre, nel Consiglio di Amministrazione della società controllata due Amministratori non esecutivi ed il Direttore Generale della Società.

Sempre in tema di sistema di controllo interno si segnala che la Società continua ad applicare la metodologia (denominata in ambito aziendale "Progetto 262") inerente la verifica di adeguatezza del sistema amministrativo contabile al fine di mettere a disposizione degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari un sistema di controlli per la redazione e la validazione delle situazioni contabili periodiche, che consenta a tali soggetti il rilascio delle attestazioni richieste dalla legge.

11.3. SISTEMA DI PRESIDIO DEI RISCHI

Il Consiglio di Camfin ha valutato l'importanza dell'identificazione dei rischi prima che si manifestino e dell'adozione di scelte aziendali e di strumenti idonei a evitarli, ridurne l'impatto e, più in generale, "governarli", fermo restando che l'assunzione di rischio rappresenta una componente fondamentale della gestione di impresa.

Le attività del Gruppo sono esposte a diverse tipologie di rischio: rischio di mercato, rischio di credito e rischio di liquidità. La strategia di *risk management* è finalizzata a minimizzare potenziali effetti negativi sui risultati e sull'equilibrio finanziario del Gruppo. Alcune tipologie di rischio sono mitigate tramite il ricorso a strumenti derivati. Con riferimento alle società collegate, i fattori di rischio specifici ad esse attribuibili, possono influenzare il valore di carico delle partecipazioni e il flusso dei dividendi attesi da tali partecipazioni.

La gestione dei rischi finanziari è svolta sulla base di politiche approvate dalla Direzione Generale. Le funzioni preposte alla gestione dei rischi finanziari valutano e gestiscono i rischi in stretta collaborazione con le altre società del Gruppo.

11.3.1 SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNO IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA

La Società ha implementato un articolato sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di formazione dell'informativa finanziaria semestrale e annuale.

In linea generale il sistema di controllo interno posto in essere dalla Società è finalizzato a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale, il rispetto di leggi e regolamenti, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali oltre che l'affidabilità, accuratezza e tempestività dell'informativa finanziaria.

In particolare, il processo di formazione dell'informativa finanziaria avviene attraverso adeguate procedure amministrative e contabili elaborate in coerenza coi criteri stabiliti dall'Internal Control – Integrated Framework emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway Commission.

Le procedure amministrative/contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra comunicazione finanziaria sono predisposte sotto la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (Dott. Roberto Rivellino), che congiuntamente al Presidente ne attesta l'adeguatezza e l'effettiva applicazione in occasione del bilancio di esercizio/consolidato e della relazione finanziaria semestrale.

Al fine di consentire l'attestazione da parte del Dirigente Preposto è stata effettuata una mappatura delle Società/processi rilevanti che alimentano e generano le informazioni di natura economico-patrimoniale o finanziaria. L'individuazione delle Società e dei Processi rilevanti avviene annualmente sulla base di criteri quantitativi e qualitativi (considerato l'attuale perimetro di attività della Società, tutte le società controllate sono coinvolte nel processo).

Per ogni processo, sono stati identificati i rischi/obiettivi di controllo connessi alla formazione del bilancio e all'efficacia/efficienza del sistema di controllo interno in generale.

Per ciascun obiettivo di controllo sono state previste attività puntuali di verifica e sono state attribuite specifiche responsabilità.

E' stato costruito un sistema di supervisione sui controlli svolti mediante un meccanismo di attestazioni a catena; eventuali criticità che emergano nel processo di valutazione sono oggetto di piani di azione la cui implementazione è verificata nelle chiusure successive.

E' stato infine previsto un rilascio trimestrale da parte dei responsabili delle società controllate di una dichiarazione di affidabilità e accuratezza dei dati inviati ai fini della predisposizione del bilancio consolidato di Gruppo.

In prossimità delle date dei Consigli di Amministrazione che approvano i dati consolidati al 30 giugno e al 31 dicembre, i risultati delle attività di verifica vengono discussi dai responsabili delle controllate con il Dirigente Preposto.

In sintesi, è stato adottato un sistema di controlli continuativi e sistematici in grado di fornire una ragionevole certezza in merito all'affidabilità delle informazioni e del reporting economico-finanziario.

Sulla base della reportistica periodica il Dirigente Preposto ha riferito sull'efficacia del Sistema, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*, al Consiglio di Amministrazione. Il medesimo dirigente, unitamente al Presidente ha fornito, inoltre, l'attestazione prevista dal comma 5 dell'art.154-bis del TUF.

11.4. MODELLO ORGANIZZATIVO (D. Lgs. 231/2001)

Il sistema di controllo interno sopra descritto è stato ulteriormente rafforzato attraverso l'adozione, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, di un Modello Organizzativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 settembre 2003, che è stato costantemente oggetto di revisione ed aggiornamento a seguito dell'evoluzione normativa (da ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2010).

In particolare, in data 27 luglio 2010, l'Organismo di Vigilanza prima, ed il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*, successivamente, hanno esaminato i risultati dell'attività di *Risk Assessment* svolta dagli uffici e dai consulenti della Società, che ha portato ad una revisione delle Linee di condotta e del Modello Organizzativo.

L'aggiornamento del Modello Organizzativo è stato effettuato in considerazione delle caratteristiche della Società, utilizzando una metodologia articolata nella individuazione dei processi aziendali c.d. "a rischio", identificazione e quantificazione del livello di rischio inerente al singolo processo e analisi del sistema di controllo interno preesistente con conseguente adeguamento e ottimizzazione del sistema stesso per governare i rischi ritenuti "non accettabili" e non sufficientemente presidiati.

Con riferimento ai reati societari, l'argomento ha trovato più congeniale esposizione nell'ambito delle rinnovate e ampliate "Linee di Condotta", le quali individuano, se pur a titolo non esaustivo, comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", con riferimento in particolare ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i soggetti terzi, nonché alle attività e agli adempimenti societari e di comunicazione al mercato, specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico.

Durante la riunione del 30 luglio 2010, il Consiglio di Amministrazione ha quindi approvato le Linee di condotta ed il nuovo Modello Organizzativo della Società.

Il Modello Organizzativo si concreta in un articolato sistema piramidale di principi e procedure che, partendo dalla base, si può così delineare:

- Codice etico di Gruppo, in cui sono rappresentati i principi generali cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari; esso indica gli obiettivi e i valori informativi dell'attività d'impresa, con

riferimento ai principali *stakeholders* con i quali Camfin si trova quotidianamente ad interagire. Nella riunione di Consiglio del 12 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune modifiche al Codice Etico che seppur rimanendo inalterato nei valori che lo ispirano, è stato integrato e arricchito di nuove istanze che già improntavano in concreto l'azione del Gruppo Camfin e che, con le modifiche approvate trovano una loro espressa declinazione nel Codice.

- Principi generali di controllo interno, che qualificano il Sistema di Controllo Interno ed il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi.
- Linee di condotta, che introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex decreto legislativo n. 231/2001, e si sostanziano in una declinazione operativa di quanto espresso dai principi del Codice Etico.
- Schemi di controllo interno, nei quali vengono elencate le principali fasi di ogni processo operativo ad alto e medio rischio e, per i processi strumentali, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i relativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nel modello organizzativo.

Il Modello Organizzativo è reperibile sul sito internet www.gruppocamfin.it.

11.4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Vigila sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sul costante aggiornamento del Modello Organizzativo l'Organismo di Vigilanza, così come previsto dall'art. 6 del citato D. Lgs. 231/2001, dotato di piena autonomia economica. L'Organismo di Vigilanza è composto dal Consigliere Prof. Arturo Sanguinetti, *Lead Independent Director* e Presidente del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*, dal Sindaco effettivo Dott. Fabio Artoni e dal Dott. Nicolas Marchi che fa parte della Direzione *Internal Audit* di Pirelli & C. S.p.A..

E' così assicurata la piena autonomia ed indipendenza dell'Organismo medesimo, nonché la presenza delle diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale.

L'Organismo di Vigilanza ha anche una responsabilità di impulso verso il Consiglio di Amministrazione affinché apporti al Modello Organizzativo le necessarie modifiche a fronte del mutare dell'assetto normativo, delle modalità di svolgimento e della tipologia di attività di impresa. L'Organismo, d'altra parte, riferisce al Consiglio di Amministrazione, al Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e al Collegio Sindacale in ordine alle attività di verifica compiute ed al loro esito.

A ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza è attribuito un compenso annuo lordo di Euro 8.000.

L'Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2008 ed integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2010 con il Dott. Nicolas Marchi in sostituzione della dimissionaria Dott.ssa Alessia Carnevale, scade contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e quindi con l'assemblea di approvazione del Bilancio 2010. Nella riunione dell'11 maggio 2009, il Consiglio di Amministrazione, a seguito della nomina (deliberata in data 28 aprile 2009) del nuovo Collegio Sindacale, scaduto per compiuto triennio con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, ha nominato il Sindaco Effettivo Dott. Fabio Artoni quale componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione del Dott. Flavio Torrini.

Con riferimento alle società controllate, l'Organismo di Vigilanza è stato individuato ricercando la soluzione tecnico-operativa che, pur rispettando mandato e poteri riservati allo stesso dalla normativa, risulti adeguata alla dimensione ed al contesto organizzativo di ciascuna realtà aziendale.

E' stata prevista, infine, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

E' da segnalare, da ultimo, che le competenti funzioni forniscono, quando richiesto dagli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo, il supporto operativo per la gestione ed analisi dei flussi informativi istituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 231/2001, nonché per l'effettuazione di specifici *audit* sulla base delle evidenze ricevute per il tramite dei suddetti flussi informativi.

11.5. SOCIETA' DI REVISIONE

L'attività di revisione contabile è svolta da una società nominata dall'Assemblea dei Soci tra quelle iscritte nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

L'Assemblea del 29 aprile 2008 ha conferito alla società di revisione Reconta Ernst&Young S.p.A.⁴¹ l'incarico di revisione dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati per gli esercizi 2008 – 2016. Ai sensi della normativa vigente, l'incarico è stato conferito su proposta motivata del Collegio Sindacale che ha provveduto ad effettuare un'approfondita analisi di valutazione tecnico-economica. Detta valutazione è stata effettuata tenendo conto di un'analisi comparativa e complessiva delle proposte pervenute, con particolare riferimento al confronto (i) delle spese e delle condizioni del mandato; (ii) del mix del personale impiegato; (iii) della copertura del territorio, delle competenze e delle specifiche esperienze e (iv) dei compensi proposti a parità di perimetro. Il Collegio Sindacale ha tenuto costantemente informato il Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* sullo svolgimento del processo di selezione.

Reconta Ernst&Young S.p.A. è l'organizzazione italiana del network Ernst&Young ed è stata altresì incaricata per la revisione dei bilanci delle società del Gruppo Camfin.

A seguito di alcune modifiche legislative all'art. 123-bis del TUF, la società di revisione è chiamata a verificare l'elaborazione della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari nonché a esprimere il cd. "giudizio sulla coerenza" di alcune informazioni riportate nella presente Relazione. Inoltre, a seguito dell'approvazione del D. Lgs. 39/2010 (cd. Testo Unico della revisione legale) che, da un lato, ha fortemente ribadito che la società deve essere indipendente dalla società di revisione e che quest'ultima non deve essere coinvolta nel processo decisionale della società oggetto di revisione, e, dall'altro, ha fornito l'indicazione di una serie di incarichi che non possono essere conferiti alla società di revisione, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 10 marzo 2011, previa proposta del Comitato per il Controllo Interno e la *Corporate Governance*, ha approvato una nuova procedura che prevede, in via generale, il divieto di attribuire incarichi a società appartenenti al *network* della società di revisione senza preventiva ed espressa autorizzazione del Direttore Generale della Società, il quale dovrà verificare che l'incarico non rientri tra quelli non ammessi dal TU e che, comunque, date le sue caratteristiche non incida sull'indipendenza del revisore. Del conferimento dell'incarico è informato il Preposto al Controllo Interno. Qualora poi la proposta di incarico preveda un corrispettivo una tantum o annuale superiore a 50 mila euro, la proposta dovrà anche essere sottoposta all'esame del Collegio Sindacale e del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*. La Procedura prevede, infine, un *report* semestrale agli organi di controllo (Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e Collegio Sindacale) sugli incarichi concessi al revisore dalla società stessa o da sue controllate non rientranti in quello della revisione contabile.

I compensi riconosciuti a Reconta Ernst & Young (e alle società appartenenti alla sua rete) sono in dettaglio riportati nelle note al bilancio di esercizio e consolidato di Camfin al 31 dicembre 2010.

Responsabile dell'incarico di revisione contabile è il Dott. Pietro Carena.

11.6. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Lo Statuto Sociale⁴² attribuisce al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio sindacale, il potere di nomina del Dirigente Preposto, stabilendo che lo stesso, salvo revoca per giusta causa, scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il Dirigente Preposto deve essere esperto in materia di amministrazione e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.

A seguito del suo rinnovo, nella seduta del 29 aprile 2008, il Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole del Collegio sindacale, ha confermato la nomina a Dirigente Preposto del Dott. Roberto Rivellino, al quale fanno capo le responsabilità in materia di amministrazione, controllo e finanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato l'attribuzione al Dirigente Preposto, ai sensi della normativa tempore vigente, i seguenti principali compiti:

- a) predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- b) rilasciare una dichiarazione scritta che attesta la corrispondenza degli atti e delle comunicazioni della Società diffuse al mercato e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della stessa Società alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;

⁴¹ Cfr. Verbale dell'Assemblea degli azionisti 29 aprile 2008 disponibile sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it.

⁴² Articolo 13 dello Statuto Sociale.

- c) attestare con apposita relazione resa secondo il modello stabilito con regolamento della Consob, allegata al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale abbreviato ed al bilancio consolidato:
- l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui alla precedente lettera a) nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
 - che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;
 - la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
 - per il bilancio di esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione della Società e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposte;
 - per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'articolo 154-ter del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì attribuito al Dirigente preposto ogni potere di carattere organizzativo e gestionale necessario per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla vigente normativa, dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione. Per l'esercizio dei poteri conferiti allo stesso è riconosciuta piena autonomia di spesa.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente Preposto disponga di adeguati mezzi e poteri per l'esercizio dei compiti conferiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

A tal fine il Dirigente Preposto riferisce, almeno una volta l'anno, direttamente al Consiglio di Amministrazione ovvero per il tramite del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e per quanto di competenza al Collegio sindacale.

Riferisce senza indugio all'organo amministrativo delegato, al Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*, di eventuali aspetti di rilevanza significativa che ritenga, ove non corretti, debbano essere dichiarati nell'attestazione prevista dall'articolo 154-bis del TUF.

Il Dirigente Preposto è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi all'ordine del giorno l'esame dei dati economico-finanziari della Società.

Il Dirigente Preposto ha accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili, senza necessità di autorizzazione alcuna; partecipa ai flussi interni ai fini contabili e approva tutte le procedure aziendali che hanno impatto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Il Dirigente Preposto ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società aventi all'ordine del giorno l'esame dei dati economico-finanziari della Società e ha rilasciato, unitamente al Presidente, le attestazioni e dichiarazioni previste dall'articolo 154-bis del TUF.

Il Dirigente Preposto ha riferito al Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* e, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio, al Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza e idoneità di poteri e mezzi conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Società, confermando di aver avuto accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili, senza necessità di autorizzazione alcuna, ha partecipato ai flussi interni ai fini contabili e ha approvato tutte le procedure aziendali che hanno avuto impatto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Sin dall'anno 2002, la Società ha stabilito principi di comportamento per l'attuazione di operazioni con parti correlate volti a garantire un'effettiva correttezza e trasparenza, sostanziale e procedurale, delle operazioni realizzate dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate, con parti correlate alla stessa.

Successivamente, a seguito dell'adozione da parte della Consob nel marzo 2010 di un Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate la Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5

novembre 2010, ha adottato - previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno e la *Corporate Governance* e del Collegio Sindacale- la nuova Procedura per le Operazioni con Parti Correlate.

La Procedura⁴³ consta di n. 22 articoli e di n. 1 allegato e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, mentre già a partire dal 1° dicembre 2010 ha trovato applicazione il regime di trasparenza relativo alla informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate.

In particolare, la Procedura adottata dalla Società stabilisce regole procedurali volte ad ulteriormente rafforzare la trasparenza sostanziale e procedurale delle operazioni realizzate dalla Società con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* (incaricato ai sensi del Regolamento stesso di esprimere il proprio parere sulla procedura) ha effettuato scelte procedurali più restrittive rispetto a quanto previsto dal Regolamento.

Inoltre, la Procedura ha stabilito che il parere del Comitato per le operazioni con parti correlate sia vincolante anche nel caso di operazioni di Minore Rilevanza e ha deciso di non avvalersi del cd. meccanismo del *whitewash* in caso di parere non favorevole per le operazioni con parti correlate di Maggiore Rilevanza.

Sono, inoltre, sottoposte alla Procedura, con una previsione significativamente più restrittiva rispetto al Regolamento, anche le operazioni compiute autonomamente dalle società controllate con parti correlate della Società e non unicamente quelle compiute “per il tramite” delle stesse.

La Società confermando l’importanza che riconosce al ruolo degli amministratori indipendenti ha previsto che il Comitato chiamato ad esprimersi sulle operazioni con parti correlate debba essere sempre composto esclusivamente da amministratori indipendenti (e non solo, come previsto dal Regolamento, nel caso di operazioni con parti correlate di Maggiore Rilevanza).

Il Consiglio ha ritenuto che i comitati consiliari istituiti all’interno del Consiglio di Amministrazione abbiano le caratteristiche e i requisiti previsti dal Regolamento Consob e stabiliti dalla Procedura posta all’esame del Consiglio e, pertanto, ha attribuito le competenze del Comitato per le Operazioni con parti correlate previsto ai sensi della citata procedura al Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*, con la sola eccezione delle “operazioni” con parti correlate in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti aventi responsabilità strategica dell’impresa, attribuito al Comitato per la Remunerazione.

Infine, facendo propria la raccomandazione Consob, è stata prevista una revisione almeno triennale della Procedura.

Per un maggior approfondimento si rinvia alla Procedura, pubblicata sul Sito internet della Società e riportata in calce alla presente relazione.

13. COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi di legge (ed in particolare del D. Lgs. n. 39/2010, il cosiddetto “Testo Unico della revisione legale” che ha dato attuazione in Italia alla direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ed entrato in vigore il 7 aprile 2010) e di Statuto al Collegio Sindacale è affidato il compito di vigilare su:

- osservanza della legge e dello statuto;
- rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- processo di informativa finanziaria
- adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, efficacia del sistema di controllo interno, di revisione interna, di gestione del rischio e del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati
- modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società dichiara di attenersi;
- adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate in relazione agli obblighi di comunicazione delle informazioni *privilegiate*⁴⁴;

⁴³ La Procedura è riportata in allegato alla Relazione ed è anche reperibile sul sito Internet www.gruppocamfin.it, sezione *Governance*

⁴⁴ ex art. 114 del TUF.

- indipendenza della società di revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione nei confronti della società sottoposta a revisione.

Il Collegio adempie ai propri compiti esercitando tutti i poteri allo stesso conferiti dalla legge e potendo contare su un costante ed analitico flusso informativo da parte della Società, anche al di fuori delle periodiche riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio Sindacale, oltre a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Soci, prende parte ai lavori del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*.

Alle riunioni del Collegio Sindacale vengono sempre invitati a partecipare i rappresentanti della società di revisione.

Il Sindaco Effettivo Dott. Fabio Artoni fa parte dell'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e rimarrà in carica fino alla data di scadenza del mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica.

14. NOMINA DEI SINDACI

Lo Statuto della Società prevede che il Collegio Sindacale sia costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Al fine di riservare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, lo Statuto sociale⁴⁵ prevede che la loro nomina avvenga mediante il sistema del cosiddetto *voto di lista*, ai sensi del quale un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima (cosiddetta *lista di minoranza*). I restanti membri del Collegio (ossia due Sindaci effettivi, oltre ad un Sindaco supplente) sono invece tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (cosiddetta *lista di maggioranza*).

Ai sensi di statuto sono legittimati a presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria ovvero la minor misura stabilita dalla Consob.⁴⁶

Ai sensi del Regolamento Emittenti Consob (articolo 144-sexies e seguenti)⁴⁷, le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni antecedenti quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sul punto. La certificazione necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Rinviando per maggiori dettagli alla normativa vigente, si ricorda che, in caso di presentazione di una sola lista ovvero di più liste presentate da soci che risultino tra di loro collegati, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo il termine per la presentazione delle liste (che, si ricorda, essere ora di 25 giorni prima dell'Assemblea) e le soglie per la loro presentazione sono ridotte alla metà.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

In allegato alle liste devono essere fornite, anche ai sensi della normativa vigente:

- a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione detenuta;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento;
- c) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei designati candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

⁴⁵ Articolo 20 dello Statuto Sociale.

⁴⁶ Si segnala che la CONSOB (Delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011) ha individuato per l'esercizio 2011 la percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione da parte dei soci delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo di Camfin nella misura del 2,5 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, percentuale superiore a quella statutaria che, nel caso, troverebbe quindi applicazione.

⁴⁷ A tal proposito si osserva che la CONSOB ha diffuso una "Comunicazione n. DEM/9017893 del 26-2-2009" recante alcune raccomandazioni in merito alla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo".

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Lo Statuto sociale prevede anche che la presidenza del Collegio Sindacale spetti al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza, ove presentata.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze cui lo Statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del collegio sindacale in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che in sede di nomina del Collegio sindacale aveva ottenuto il maggior numero di voti.

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui indicato l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Si segnala che la Società ha provveduto, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2010 ad effettuare gli interventi di necessario adeguamento alle previsioni del D. Lgs. n. 27/2010, relative al rinnovo degli organi sociali, mentre altre modifiche statutarie saranno proposte all'Assemblea di Bilancio 2010.

15. SINDACI

L'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2009 ha proceduto al rinnovo del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009 - 2011, nominando Sindaci effettivi il dott. Francesco Martinelli, il dott. Fabio Artoni e il prof. Alessandro Zattoni.

Sono stati nominati Sindaci Supplenti il rag. Marcello Garzia e il dott. Giovanni Rizzi.

La nomina è avvenuta con il sistema del voto di lista. L'unica lista è stata presentata dall'azionista di maggioranza Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A..

La lista presentata dal socio di maggioranza ha ottenuto l'unanimità dei voti presenti in assemblea (pari a circa il 78% dell'intero capitale).

In mancanza di componenti del Collegio Sindacale tratti dalla lista di minoranza l'Assemblea ha deliberato di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Francesco Martinelli.

L'Assemblea ha altresì determinato in Euro 41.500 il compenso annuo lordo di ciascuno dei Sindaci effettivi e in Euro 62.000 il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale.

Inoltre, al Sindaco chiamato a far parte dell'Organismo di Vigilanza, di cui al decreto legislativo 231/2001 (dott. Fabio Artoni), è attribuito un compenso aggiuntivo annuo lordo di Euro 8.000.

L'elenco degli incarichi rivestiti dai Sindaci presso altre Società per azioni, Società a responsabilità limitata e Società in accomandita per azioni è riportato sul sito della Consob (www.consob.it), nella sezione Area Interattiva, Organi di controllo: cumulo incarichi.

Si ritiene opportuno segnalare che alla Data della Relazione nessun Sindaco in carica ha comunicato alla Società il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall'articolo 144-terdecies del Regolamento Emittenti.

In linea con la previsione contenuta nel Codice di Autodisciplina⁴⁸ e come espressamente accertato dal Collegio Sindacale, sulla base delle informazioni fornite dai Sindaci e di quelle a disposizione del Collegio Sindacale, tutti i Sindaci possono essere qualificati come indipendenti sulla base dei criteri - ove applicabili - previsti dallo stesso Codice con riguardo agli amministratori nonché in relazione alla comunicazione Consob n. 8067632 del 17 luglio 2008⁴⁹. La valutazione dei requisiti di indipendenza, oltre che all'atto della nomina, viene effettuata almeno una volta nel corso dell'esercizio.

Camfin qualifica i sindaci quale parte correlata della Società; pertanto, nel caso in cui il sindaco abbia interesse in una determinata operazione della Società, trova applicazione la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate.

Attività

Nel corso del 2010 il Collegio Sindacale ha tenuto sei riunioni alle quali hanno sempre preso parte tutti i componenti del Collegio Sindacale e dei rappresentanti della Società di revisione. Va peraltro sottolineato che i membri del Collegio hanno presenziato, oltre che alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società, anche a tutte le riunioni tenute nel corso dell'esercizio dal Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* (partecipando quindi alla redazione della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate ed esprimendo sulla stessa parere favorevole) e alla riunione del Comitato per la Remunerazione, circostanza questa che caratterizza le regole di governo societario adottate dalla Società e offre al Collegio nella sua interezza la possibilità di seguire direttamente l'attività dei Comitati e di svolgere con maggiore efficacia le funzioni di controllo allo stesso demandate.

Nel corso dell'Esercizio, il Collegio Sindacale ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Inoltre ha vigilato sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la Società dichiara di attenersi e sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate in relazione agli obblighi di comunicazioni delle informazioni privilegiate⁵⁰.

Il Collegio Sindacale ha riferito all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 21 aprile 2010 in merito all'attività svolta, nonché espresso, per quanto di competenza, il proprio parere sulle ulteriori proposte all'ordine del giorno.

Successivamente il Collegio Sindacale ha vigilato⁵¹ sull'indipendenza della società di revisione verificando tanto il rispetto delle disposizioni in materia quanto la natura e l'entità dei servizi - diversi dal controllo contabile - prestati a Camfin e alle sue controllate dalla stessa società di revisione e da quelle appartenenti alla rete della medesima, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 39/2010 in materia di revisione legale.

Inoltre il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Collegio Sindacale⁵² si è, infine, coordinato nello svolgimento delle proprie attività con la direzione *Internal Audit* di Pirelli & C..

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio Sindacale ha, inoltre, rilasciato pareri ai sensi degli Articoli 2386 e 2389, 3° comma, Cod. Civile.

Si ricorda, da ultimo, che il Collegio sindacale e il Comitato per il Controllo interno e la *Corporate Governance* hanno stabilito di trattare in seduta comune, ferma restando la centralità del Collegio sindacale in materia, le specifiche materie inerenti il controllo su (i) il processo di informativa finanziaria; (ii) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; (iii) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; (iv) l'indipendenza della società di revisione.

48 Codice di Autodisciplina Criterio applicativo 10.C.2.

49 Comunicazione CONSOB n. DEM/DCL/DSG/8067632 del 17-7-2008 recante "Situazioni di incompatibilità dei componenti degli organi di controllo ai sensi dell'art. 148, comma 3, lett. c) del TUF".

50 ex articolo 114 del TUF".

51 Anche in linea con il Codice di Autodisciplina: Criterio applicativo 10.C.5.

52 Codice di Autodisciplina Criteri applicativi 10.C.6. e 10.C.7.

16. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

La Società, nella sua tradizione di trasparenza e di integrità, cura con particolare attenzione le relazioni con gli Azionisti, con gli Investitori (istituzionali e privati), con gli Analisti finanziari, con gli altri operatori del mercato e, in genere, con la comunità finanziaria, nel rispetto dei reciproci ruoli.

Per favorire un'attività di continuo dialogo con il mercato finanziario, è istituita nell'ambito della direzione Amministrazione Finanza la funzione "Investor Relations" (affidata al Dott. Francesco Bottene) cui è dedicata un'apposita sezione del sito internet della Società (www.gruppocamfin.it), che si rivolge sia agli investitori istituzionali, sia agli investitori privati.

All'interno del sito web, sono contenute diverse informazioni sul Gruppo Camfin: la storia, la *mission* e gli obiettivi. È stata creata, inoltre, un'apposita sezione "partecipazioni" in cui vengono fornite le linee guida per conoscere più dettagliatamente l'attività del Gruppo Camfin, e altre più specificatamente rivolte ai possessori di titoli emessi dalla Società (es. composizione del capitale sociale e azionario).

Nella sezione "Investor Relations", l'investitore può reperire ogni documento pubblicato dalla Società, sia di natura contabile (es. bilanci, relazioni finanziarie semestrali, trimestrali resoconti intermedi di gestione), sia sul proprio sistema di *corporate governance* (es. Statuto, Regolamento delle assemblee, Procedura per le operazioni con parti correlate, Procedura sui flussi informativi verso Consiglieri e Sindaci, Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, verbali delle Assemblee).

All'interno della sezione "Investor Relations" è dedicato apposito spazio ai "Comunicati Stampa".

Operatore specialista sul titolo Camfin è, dal 2009, Banca Aletti & C. S.p.A..

L'indirizzo di posta elettronica, il numero telefonico e di fax al quale è possibile inoltrare ogni richiesta da parte degli investitori sono i seguenti: posta elettronica: ir@gruppocamfin.it; telefono: 02.72582417; fax: 02.72582405.

17. ASSEMBLEE

La disciplina del funzionamento delle assemblee è stato profondamente innovato a seguito delle disposizioni introdotte nell'ordinamento italiano dal D. Lgs. n. 27 del 2010 che ha recepito nell'ordinamento la più volte già citata Direttiva 2007/36/CE, intesa ad agevolare la partecipazione alle assemblee da parte degli azionisti di società quotate.

Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 5 novembre 2010, come già detto, ha provveduto agli adeguamenti normativi necessari al fine di recepire in Statuto le previsioni di legge obbligatorie e in occasione dell'Assemblea di Bilancio 2010 sono previste ulteriori proposte di modifica al fine di recepire alcune delle facoltà previste dal legislatore per facilitare il diritto di intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea.

A tal proposito si rinvia per maggiori approfondimenti alla Relazione degli amministratori all'assemblea pubblicata sul sito internet della Società, mentre nella presente sezione si dà conto di alcune proposte di modifica allo statuto sociale.

L'Assemblea è convocata ai sensi di legge e di Statuto mediante avviso pubblicato anche sul sito internet della Società. L'avviso è pubblicato, in linea generale, almeno trenta giorni prima della data fissata in prima convocazione per l'Assemblea, e in caso di Assemblee convocate per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo almeno quaranta giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione contiene tra l'altro una descrizione delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare ed esercitare il diritto di voto in assemblea nonché informazioni in ordine (i) al diritto di porre domande prima dell'assemblea; (ii) i termini e modalità per esercitare il diritto di integrare l'ordine del giorno; (iii) la procedura per l'esercizio di voto per delega; (iv) l'identità del soggetto eventualmente designato dalla Società per il conferimento delle deleghe di voto nonché le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe.

L'Assemblea non può deliberare su materie che non siano state indicate nell'ordine del giorno.

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono

chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

L'Assemblea – che può svolgersi in Italia, anche al di fuori della sede sociale – deve essere convocata in sede ordinaria nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale⁵³.

Attualmente l'Assemblea può tenersi in prima o seconda convocazione (in terza per le sole assemblee in seduta straordinaria).

I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge e dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee allegato in calce alla presente Relazione.

L'Assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice Presidente (qualora vi siano due o più Vice Presidenti, la presidenza compete al più anziano di età). In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'Assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea – tra l'altro – verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti e il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta, in genere, tutte le misure opportune ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 27/2010 che hanno visto l'introduzione nell'ordinamento italiano del cd. meccanismo della *record date* hanno la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro che, sulla base di una comunicazione dell'intermediario alla Società, risulti legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima ovvero unica convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:

- a) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla Società nell'avviso di convocazione;
- b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 27/2010, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, anche mediante risposta unitaria con altre domande dallo stesso contenuto.

L'Assemblea degli Azionisti – a seconda dei casi, in sede ordinaria o straordinaria – è competente a deliberare, ai sensi di legge, su una serie di materie espressamente individuate, tra le quali, l'approvazione del bilancio di esercizio, la nomina (e la revoca) degli amministratori, dei sindaci e dei revisori fissandone i relativi compensi, l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie, le modificazioni dello statuto, l'emissione di obbligazioni convertibili e, salvo limitate eccezioni, le operazioni di fusione e scissione.

⁵³ Il termine è stato così modificato con delibera dell'Assemblea del 21 aprile 2010

L'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 si terrà in prima convocazione il 22 aprile 2011 e in seconda convocazione il 26 aprile 2011.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge e dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento delle assemblee (riportato in allegato alla Relazione e reperibile sul sito internet www.gruppocamfin.it, sezione *Governance*), approvato dall'Assemblea del 26 aprile 2007.

Il Regolamento, in particolare, assegna al Presidente della riunione la facoltà di concedere ai soci che abbiano richiesto, ai sensi di legge e di Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, un tempo non superiore a 15 minuti per illustrare le corrispondenti proposte deliberative ed esporne le motivazioni.

Con riferimento al diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione si segnala che il Regolamento delle assemblee prevede che il Presidente, tenuto conto dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, determini in apertura di riunione il periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 minuti, a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente o al Segretario, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale la domanda di intervento si riferisce. I partecipanti possono chiedere di prendere la parola una seconda volta nel corso della stessa discussione, per una durata non superiore a cinque minuti, unicamente al fine di effettuare una replica o di formulare dichiarazioni di voto.

I verbali delle assemblee (sia di parte ordinaria che straordinaria) sono disponibili sul sito internet della Società www.gruppocamfin.it.

Nel corso dell'esercizio 2010 si è tenuta una assemblea dei soci (il 21 aprile 2010 sia in sede ordinaria che straordinaria) nel corso della quale si è registrata una presenza di oltre il 75,% del capitale con diritto di voto. Il Consiglio di Amministrazione ha fornito nel corso della predetta assemblea informazioni circa l'attività svolta e programmata e si è adoperato per assicurare agli azionisti adeguate informazioni sulle materie oggetto di deliberazione.

L'attuale compagine sociale è riportata nella tabella n. 3.

18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

La relazione tiene conto dei cambiamenti intervenuti dalla chiusura dell'Esercizio sino alla Data della Relazione.

TABELLE

Tabella n. 1: struttura del capitale sociale

	N° azioni	% rispetto al capitale sociale	Quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Azioni ordinarie (*)	671.436.050	100	MTA

(*) Codice ISIN IT0000070810

	N° warrant	N° azioni di compendio (***)	Quotati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Warrant azioni ordinarie Camfin 2009-2011 (**)	303.744.868	130.176.372	MTA

(**) Codice ISIN IT0004519960

(***) Rapporto di esercizio: 3 nuove azioni Camfin al prezzo di Euro 0,23 ciascuna ogni 7 warrant presentati per l'esercizio (le richieste di sottoscrizione in esercizio dei warrant potranno essere presentate nel periodo 1/7/2011 – 16/12/2011, salvo i periodi di sospensione previsti nel regolamento dei warrant).

Tabella n. 2: Partecipazioni rilevanti nel capitale

Si riportano di seguito i soggetti che, secondo quanto pubblicato da Consob possiedono azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria in misura superiore al 2% del capitale ordinario.

Soggetto Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario e votante	Quota % sull'intero capitale sociale
Marco Tronchetti Provera	GPI - Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.	41,71	41,71
Malacalza Investimenti S.r.l.	Malacalza Investimenti S.r.l.	12,10	12,10
Carlo Acutis	Yura International BV	4,311	4,311
	Vittoria Assicurazioni S.p.A.	4,311	4,311
		8,622	8,622
Translux Financing Trust	Dear S.p.A.	3,499	3,499
Massimo Moratti	CMC S.p.A.	1,745	1,745
	Sirefid S.p.A. (intestazione fiduciaria)	1,163	1,163
		2,908	2,908

Nota:

Le informazioni relative agli azionisti che, direttamente o indirettamente, detengono azioni ordinarie in misura superiore al 2% del capitale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie della Società sono reperibili sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Al riguardo, si ritiene utile segnalare che le informazioni pubblicate da CONSOB sul proprio sito, in forza delle comunicazioni effettuate dai soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 120 TUF ed al Regolamento Emittenti Consob 11971/99, potrebbero discostarsi sensibilmente dalla reale situazione, ciò in quanto gli obblighi di comunicazione delle variazioni nella percentuale di partecipazione detenuta sorgono non già al semplice variare di tale percentuale bensì solo al "superamento di" o "alla discesa al di sotto" di predeterminate soglie (2%, 5% e successivi multipli di 5 sino alla soglia del 50% e, oltre tale soglia, 66,6%, 75%, 90% e 95%). Ne consegue, ad esempio, che un azionista (i.e. soggetto dichiarante) che ha dichiarato di possedere il 2,6% del capitale con diritto di voto potrà aumentare la propria partecipazione sino al 4,9% senza che, in capo al medesimo, sorga alcun obbligo di comunicazione a CONSOB ex art. 120 TUF.

Tabella n. 3: Composizione del Consiglio di Amministrazione

Di seguito si riporta la composizione del Consiglio di Amministrazione alla Data della Relazione.

Nominativo	Carica	In carica dal ⁵⁴	Esec.	Non esec.	Indip.	Indip. TUF	% CdA ⁵⁵
Marco Tronchetti Provera	Presidente	29/04/2008	X				100
Davide Malacalza	Vice Presidente	30/07/2010		X			100
Giorgio Luca Bruno	Consigliere	29/04/2008		X			75
Alessandro Foti	Consigliere	31/07/2009		X	X	X	100
Nicoletta Greco	Consigliere	29/04/2008		X	X	X	100
Roberto Haggiag	Consigliere	29/04/2008		X			100
Vittorio Malacalza	Consigliere	31/07/2009		X			75
Mario Notari	Consigliere	29/04/2008		X	X	X	100
Enrico Parazzini	Consigliere	31/07/2009		X			100
Alberto Pirelli	Consigliere	29/04/2008		X			100
Mauro Rebutto	Consigliere	11/05/2009		X	X	X	100
Arturo Sanguinetti	Consigliere	29/04/2008		X	X	X	100
Giuseppe Tronchetti Provera	Consigliere	29/04/2008		X			100
Luigi Tronchetti Provera	Consigliere	29/04/2008		X			100
Raffaele Bruno Tronchetti Provera	Consigliere	29/04/2008		X			50

LEGENDA

Esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come esecutivo.

Non esec.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come non esecutivo.

Indip.: se barrato indica che il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina.

Indip. TUF: se barrato indica che l'amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF (art. 144-*decies*, del Regolamento Emittenti Consob).

% CdA: indica, in termini percentuali, la presenza del Consigliere alle riunioni del Consiglio.

L'elenco dei principali incarichi ricoperti dagli Amministratori in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (esclusi gli incarichi ricoperti nel Gruppo Camfin) è riportato in allegato alla Relazione.

⁵⁴ Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2008 con scadenza all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010. Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è avvenuto tramite il meccanismo del voto di lista. L'unica lista è stata presentata dal socio di maggioranza Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. ed ha ottenuto il voto favorevole di circa il 99% dei soci presenti in assemblea.

Il Dott. Davide Malacalza è stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2010 in sostituzione di Carlo Alessandro Puri Negri e contestualmente nominato Vicepresidente. Resterà in carica fino alla prossima assemblea degli Azionisti.

Il Dott. Enrico Parazzini ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato dal 31 luglio 2009 al 28 maggio 2010.

⁵⁵ Per le nomine avvenute nel corso dell'Esercizio la percentuale tiene conto delle sole riunioni svoltesi successivamente alla nomina.

Tabella n. 4: Composizione dei Comitati Consiliari.

Di seguito si riporta la composizione dei Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione alla Data della Relazione:

Componenti Comitato per la Remunerazione	Carica	% C.R.
Mauro Rebutto	Presidente	100
Mario Notari	Membro	100
Arturo Sanguinetti	Membro	100
Componenti Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance	Carica	% C.C.I. e C.G.
Arturo Sanguinetti	Presidente	100
Nicoletta Greco	Membro	100
Mario Notari	Membro	100

LEGENDA

% C.R.: indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Comitato per la Remunerazione.

% C.C.I.C.G.: indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance*.

Tabella n. 5: Composizione del Collegio sindacale.

Di seguito si riporta la composizione del Collegio Sindacale alla Data della Relazione:

Nominativo	Carica	In carica dal ⁵⁶	Lista	Indipendenza da Codice di autodisciplina	% part. C.S.
Francesco Martinelli	Presidente	28/04/2009	Magg.	X	100 %
Fabio Artoni	Sindaco Effettivo	28/04/2009	Magg.	X	100 %
Alessandro Zattoni	Sindaco Effettivo	28/04/2009	Magg.	X	100%
Marcello Garzia	Sindaco Supplente	28/04/2009	Magg.	X	-
Giovanni Rizzi	Sindaco supplente	28/04/2009	Magg.	X	-

LEGENDA

Carica: indica se presidente, sindaco effettivo, sindaco supplente.

Lista: Magg/min a seconda che il sindaco sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza o da una minoranza (art. 144-*decies*, del Regolamento Emittenti Consob).

Indip.: se barrato indica che il sindaco può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice, precisando in calce alla tabella se tali criteri sono stati integrati o modificati.

% part. C.S.: indica la presenza, in termini percentuali, del sindaco alle riunioni del collegio.

L'elenco degli incarichi rivestiti dai Sindaci presso altre Società per azioni, Società a responsabilità limitata e Società in accomandita per azioni è riportato sul sito della Consob (www.consob.it), nella sezione Area Interattiva, Organi di controllo: cumulo incarichi.

⁵⁶ Il Collegio sindacale in carica è stato nominato dall'assemblea degli Azionisti in data 28 aprile 2009 con scadenza all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. Il rinnovo del Collegio sindacale è avvenuto tramite il meccanismo del voto di lista. L'unica lista è stata presentata dal socio di maggioranza Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. ed ha ottenuto il voto unanime dei soci presenti in assemblea. Nel corso del 2010 il Collegio sindacale ha tenuto sei riunioni alle quali hanno partecipato tutti i sindaci effettivi in carica.

Allegati alla Relazione:

- j. Elenco dei principali incarichi ricoperti dagli Amministratori in altre Società non appartenenti al Gruppo Camfin
- k. Procedura per le operazioni con parti correlate
- l. Procedura sui flussi informativi verso Consiglieri e Sindaci
- m. Criteri generali per l'individuazione delle operazioni di maggior rilievo: strategico, economico, patrimoniale o finanziario
- n. Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate
- o. Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società
- p. Accordi tra azionisti
- q. Regolamento delle Assemblee
- r. Statuto Sociale (nel fascicolo di bilancio è contenuta la relazione degli Amministratori che illustra le modifiche al testo dello statuto che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 22/26 aprile 2011).

ALLEGATO A

Elenco dei principali incarichi ricoperti dagli Amministratori in altre società non appartenenti al Gruppo Camfin

Marco Tronchetti Provera	Marco Tronchetti Provera S.a.p.A.	Socio Accomandatario
	Gruppo Partecipazioni industriali S.p.A.	Presidente
	Pirelli & C. S.p.A.	Presidente
	Pirelli Tyre S.p.A.	Presidente
	Prelios S.p.A.	Presidente
	Mediobanca S.p.A.	Vice Presidente
	F.C. Internazionale Milano S.p.A.	Amministratore
	Rcs Quotidiani S.p.A.	Amministratore
Davide Malacalza	Hofima S.p.A.	Amministratore Delegato
	Malacalza Investimenti S.r.l.	Amministratore Delegato
Enrico Parazzini	Pininfarina S.p.A.	Amministratore
	Prelios S.p.A.	Amministratore Delegato
Giorgio Luca Bruno	Marco Tronchetti Provera & C. S.A.p.A.	Socio Accomandatario
	Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.	Amministratore Delegato
	PA SGR S.P.A.	Presidente
	Pirelli & C. Ambiente S.p.A.	Amministratore Delegato
	Pirelli & C. Eco Technology S.p.A.	Amministratore
Alessandro Foti	Ferretti S.p.A.	Vice Presidente

	Dada S.p.A.	Consigliere
Nicoletta Greco	-	-
Roberto Haggiag	Attività Finanziarie Immobiliari S.p.A.	Presidente
	ROEV Italia S.p.A.	Presidente
	Imprebanca S.p.A.	Amministratore
Vittorio Malacalza	Hofima S.p.A.	Presidente
	Malacalza Investimenti S.r.l.	Presidente
	Pirelli & C. S.p.A.	Vice Presidente
Mario Notari	-	-
Alberto Pirelli	Pirelli & C. S.p.A.	Vice Presidente
	Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.	Amministratore
	Pirelli Tyre S.p.A.	Amministratore
	KME S.p.A.	Amministratore
Mauro Rebutto	Vittoria Service S.r.l.	Presidente e Amministr. Delegato
Arturo Sanguinetti	Banca Popolare di Bari	Presidente Collegio Sindacale
	Idea SGR S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
	Wise Venture SGR S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
	Banca ITB S.p.A.	Sindaco Effettivo
	IVG SGR S.p.A.	
Giuseppe Tronchetti Provera	Ambienta SGR S.p.A.	Amministratore Delegato

Luigi Tronchetti Provera	Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.	Amministratore
Raffaele Bruno Tronchetti Provera	Pirelli & C. Eco Technology S.p.A	Amministratore Delegato
	Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.	Amministratore

ALLEGATO B

Procedura per le operazioni con parti correlate

Articolo 1 (Fonti normative)

La presente procedura (in seguito “**Procedura**”) è adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2391-*bis* del Codice Civile e del “Regolamento operazioni con parti correlate” adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (in seguito “**Regolamento OPC**”), tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

2.1 La Procedura stabilisce le regole alle quali Camfin S.p.A. (in seguito “**Camfin**” o la “**Società**”) e le società da questa controllate si attengono per il compimento delle operazioni con parti correlate alla Società.

2.2 Per operazione con parte correlata ai fini della Procedura si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo (in seguito “**Operazione con Parte correlata**” o “**OPC**”).

Articolo 3 (Definizione di parte correlata)

3.1 Ai sensi della Procedura, alla luce dell’assetto proprietario di Camfin, un soggetto è parte correlata (in seguito “**Parte Correlata**”) alla Società qualora:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlli Camfin, ne sia controllato, o sia sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detenga una partecipazione in Camfin tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
 - (iii) eserciti il controllo su Camfin anche congiuntamente con altri soggetti;
- (b) sia una società collegata di Camfin;
- (c) sia una *joint venture* alla quale Camfin partecipi;
- (d) sia un amministratore, un sindaco ovvero uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Camfin o di una sua controllante, o il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società (in seguito il “**Dirigente Preposto**”);
- (e) sia uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) sia un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) sia un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;
- (h) sia un membro dell’Organismo di Vigilanza della Società.

3.2 Ai fini di cui sopra le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “società controllata”, “società collegata” e “*joint venture*”, sono quelle riportate nell’Allegato 1 al Regolamento OPC. In particolare le nozioni di “Dirigenti con responsabilità strategiche” e di “Stretti familiari” sono le seguenti:

Dirigenti con responsabilità strategiche: sono gli amministratori (esecutivi o meno) della Società nonché quei soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e/o delle sue controllate.

Stretti familiari: sono stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società.

Si presume essi includano:

1. il coniuge non legalmente separato e/o il convivente
2. i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato e/o del convivente.

Articolo 4 (Soglie di rilevanza)

4.1 Sono OPC di maggiore rilevanza (in seguito “**OPC di Maggiore Rilevanza**”) le operazioni che superino le soglie previste dall’Allegato 1.

4.2 Sono OPC di importo esiguo (in seguito “**OPC di Importo Esiguo**”) le operazioni che abbiano un controvalore non superiore a euro 100.000,00 (centomila).

4.3 Sono OPC di minore rilevanza (in seguito “**OPC di Minore Rilevanza**”) le operazioni con parti correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.

Articolo 5 (Casi di esenzione)

5.1 La Procedura non si applica alle OPC di Importo Esiguo.

5.2 La Procedura non si applica, salvo quanto specificato al comma 3 del presente articolo:

- (a) alle operazioni compiute da Camfin con società controllate ovvero alle operazioni compiute tra società controllate da Camfin;
- (b) in caso di Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard come definite dai seguenti Articoli 6 e 7, fermo restando in questi casi gli obblighi informativi previsti dalla lettera c) dell’articolo 13 del Regolamento OPC.

5.3 La Procedura trova applicazione anche nei casi indicati dall’articolo 5.2 sub (a) quando controparti delle operazioni siano società controllate da Camfin nelle quali altre parti correlate a Camfin abbiano interessi qualificati come significativi, per tali intendendosi a titolo esemplificativo l’influenza notevole esercitata dalla parte correlata controparte dell’operazione.

Si ha, altresì, interesse significativo qualora uno o più amministratori o altri dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazioni basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate con le quali l’operazione è svolta. In questo caso, la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall’andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell’amministratore o del dirigente con responsabilità strategiche.

Articolo 6 (Operazioni Ordinarie)

6.1 Sono operazioni ordinarie (“Operazioni Ordinarie”) le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e nell’attività finanziaria ad essa connessa, nonché tutte le altre attività di gestione non classificabili come Investimento o Attività Finanziaria (in seguito “Attività Caratteristica”). A titolo esemplificativo, sono Operazioni Ordinarie, purché attuate nel rispetto delle procedure aziendali all’uopo stabilite, le operazioni che per oggetto, ricorrenza, dimensione, termini e condizioni, natura della controparte rientrano nell’ordinario esercizio dell’Attività Caratteristica e, in particolare,:

- le attività di commercializzazione e produzione di beni, opere e servizi nell’ambito dell’Attività Caratteristica di Camfin ovvero delle società da questa controllate;
- le attività di acquisizione e gestione di risorse finanziarie, con le correlative attività accessorie di copertura legate allo svolgimento dell’Attività Caratteristica con esclusione di tutte quelle qualificabili come Investimento ovvero Attività Finanziaria;
- le attività di gestione delle partecipazioni, in particolare:
 1. compravendita di partecipazioni sociali;
 2. sottoscrizione di aumenti di capitale (ad eccezione di quelli con esclusione del diritto di opzione);

salvo che ciò non sia qualificabile come Investimento ovvero come Attività Finanziaria.

6.2 Ai fini della Procedura si intende **Investimento**: (i) ogni operazione che determini l’acquisto ovvero la cessione di attività immobilizzate (ad esempio acquisti e cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali) ad eccezione delle attività “non correnti” che siano possedute per la vendita; (ii) ogni investimento finanziario che non rientri nelle c.d. “disponibilità liquide equivalenti”.

6.3 Ai fini della Procedura si intende **Attività Finanziaria** ogni attività che determini modifiche: (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato; (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società non connessi all’Attività Caratteristica.

Articolo 7 (Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard)

7.1 Sono condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate ovvero da prezzi imposti.

7.2 Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all’esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva se realizzata nel rispetto delle procedure aziendali all’uopo previste coerenti con i principi di controllo interno e adeguatamente documentata e tracciata.

Articolo 8 (Comitato OPC)

8.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato per le OPC (in seguito “Comitato OPC”) composto esclusivamente da almeno tre Amministratori Indipendenti.

8.2 Si ha per istituito il Comitato OPC anche se il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le relative competenze a un comitato già esistente purché composto esclusivamente da almeno tre Amministratori Indipendenti.

8.3 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti trova applicazione il successivo articolo 19.

8.4 Alle riunioni del Comitato OPC sono invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale.

8.5 E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare Amministratori Indipendenti supplenti, indicandone l’ordine.

8.6 Gli Amministratori Indipendenti supplenti, nell’ordine indicato, subentrano in via temporanea per l’esame di OPC nelle quali controparte dell’Operazione siano uno o più componenti effettivi del Comitato OPC (ovvero una Parte Correlata per il loro tramite). Laddove non siano stati nominati Amministratori Indipendenti supplenti, il Consiglio di Amministrazione provvede ad integrare in via temporanea il Comitato OPC di volta in volta per l’esame di OPC nelle quali controparte dell’OPC siano uno o più componenti del Comitato OPC.

8.7 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un componente effettivo del Comitato OPC ovvero in caso della perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla Procedura, gli Amministratori Indipendenti supplenti, nell’ordine indicato, subentrano e restano in carica sino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare in merito alla reintegrazione del Comitato OPC. Qualora invece gli Amministratori Indipendenti supplenti non siano stati nominati si applicheranno le disposizioni di cui al successivo Articolo 19.

Articolo 9 (Altre definizioni)

Ai fini della procedura sono:

Amministratori Indipendenti: gli amministratori di Camfin in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148 del TUF nonché dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana al quale Camfin ha dichiarato di aderire. In particolare, sono Amministratori Indipendenti quelli valutati tali dal Consiglio di Amministrazione della Società all’atto della nomina e, successivamente, quantomeno in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva la Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

Comitato manageriale OPC: il Comitato presieduto dal Direttore Generale e di cui fanno parte il Segretario del Consiglio di Amministrazione ed i responsabili delle funzioni Legale, Finanza, Amministrazione, Controllo e *Investor Relations*, a disposizione del Comitato OPC per lo svolgimento di funzioni di assistenza e di preparazione della documentazione.

Managers: sono i responsabili di Business Unit/Funzioni Centrali/Attività Operative.

Lead Independent Director: Amministratore Indipendente designato tale e che rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli Indipendenti, al quale è attribuito, tra l’altro, il potere di convocare riunioni tra i soli Amministratori Indipendenti.

Articolo 10 (Banca dati delle Parti Correlate)

10.1 L’elenco delle Parti Correlate di Camfin è inserito e ordinato in una apposita banca dati (in seguito “**Banca Dati**”) che la Società gestisce sulla base delle informazioni in suo possesso nonché delle dichiarazioni ricevute dalle parti correlate dirette.

10.2 I soggetti controllanti, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti aventi responsabilità strategica, il Dirigente Preposto, i membri dell’Organismo di Vigilanza, i soggetti aventi influenza notevole su Camfin e le altre parti correlate dirette ai sensi della presente Procedura, rendono una dichiarazione con la quale forniscono le informazioni necessarie all’identificazione delle parti correlate per loro tramite.

10.3 La Banca Dati è aggiornata con cadenza almeno trimestrale. In particolare, il Segretario del Consiglio raccoglie le dichiarazioni rese dalle parti correlate entro il mese successivo la chiusura di ogni trimestre e le trasmette alla Direzione Amministrativa responsabile dell’aggiornamento della Banca Dati e al Dirigente Preposto.

10.4 Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le parti correlate dirette comunicano tempestivamente al Segretario del Consiglio di Amministrazione l'esistenza di nuove parti correlate per il loro tramite.

10.5 Il Comitato OPC vigila sul corretto aggiornamento della Banca Dati anche mediante appositi interventi di *audit* periodici.

Articolo 11 (Verifica della applicabilità della Procedura)

11.1 Gli Amministratori Esecutivi, il Direttore Generale ed i Managers della Società e delle società da quest'ultima controllata prima di intraprendere un'operazione verificano se la controparte sia una parte correlata.

11.2 Nel caso in cui venga riscontrato che la controparte dell'operazione sia una parte correlata e che l'operazione non rientri tra i casi di esenzione previsti dall'articolo 5, gli Amministratori Esecutivi, il Direttore Generale ed i Managers si astengono dal proseguire nell'istruttoria e/o nelle trattative e informano il Segretario del Consiglio per le istruzioni in ordine al prosieguo dell'operazione in conformità alle previsioni di cui all'articolo 12 (Operazioni di Maggiore Rilevanza) ovvero di cui all'articolo 13 (Operazioni di Minore Rilevanza) della presente Procedura.

11.3 Le attività descritte nei commi che precedono sono adeguatamente documentate e rese tracciabili.

Articolo 12 (Operazioni di Maggiore Rilevanza)

12.1 In caso di OPC di Maggiore Rilevanza il Direttore Generale informa senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato OPC.

12.2 Il Direttore Generale, per il tramite del Segretario del Consiglio, assicura che sia garantito un flusso informativo completo e tempestivo tra i soggetti incaricati della conduzione delle trattative e il Comitato OPC.

In particolare, prima dell'avvio delle trattative delle OPC di Maggiore Rilevanza, il Comitato dovrà ricevere un *report* con indicazione dei principali elementi dell'operazione e, successivamente durante le trattative, un *report* periodico (con frequenza almeno trimestrale) con l'indicazione di eventuali scostamenti significativi rispetto al *report* precedente.

Il Comitato OPC è informato dell'eventuale cessazione in via definitiva di ogni trattativa.

12.3 E' facoltà del Comitato OPC, ovvero del componente del Comitato OPC all'uopo delegato dal Comitato OPC, richiedere informazioni e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria dell'Operazione.

12.4 Conclusa l'istruttoria, il Presidente del Comitato OPC, anche per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione, convoca una riunione del Comitato OPC affinché lo stesso possa esprimere il proprio parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

12.5 E' facoltà del Comitato OPC farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti a propria scelta.

12.6 In caso di parere favorevole, il Segretario del Consiglio di Amministrazione, lo trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale inserisce l'OPC di Maggiore Rilevanza nell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di Camfin, al quale è riservata la competenza a deliberare.

12.7 Il Consiglio di Amministrazione, al quale è riservata in via esclusiva la competenza di approvare le OPC di Maggiore Rilevanza, può approvare l'operazione solo nel caso in cui il Comitato OPC abbia espresso parere favorevole. Pertanto, qualora il parere del Comitato OPC sia negativo, il Segretario del Consiglio ne dà informativa al Direttore Generale per la sospensione delle trattative.

Perché il parere possa essere considerato "favorevole", è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere. Qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, il parere reca indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere favorevole rilasciato dal Comitato OPC sotto la condizione che l'OPC sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni, sarà ritenuto "favorevole" ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

12.8 In relazione alle OPC di Maggiore Rilevanza sottoposte alla sua approvazione, il Consiglio di Amministrazione riceve con congruo anticipo un'adeguata informativa in ordine all'operazione stessa nonché sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni anche economiche per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito e sugli eventuali rischi per la Società oltre che il parere favorevole reso dal Comitato OPC.

12.9 Qualora l'operazione non venga approvata dal Consiglio di Amministrazione, il Segretario del Consiglio ne dà informativa al Direttore Generale per la sospensione delle trattative.

12.10 Qualora invece l'OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche tramite società controllate di Camfin, venga approvata dal Consiglio di Amministrazione la Società predispone il documento informativo da mettere a disposizione del pubblico entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento OPC.

12.11 Quando un'OPC di Maggiore Rilevanza è ai sensi di legge o di Statuto di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata si applica il presente articolo per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

Articolo 13 (Operazioni di Minore Rilevanza)

13.1 In caso di OPC di Minore Rilevanza il Direttore Generale informa il Presidente del Comitato OPC il quale, anche per il tramite del Segretario del Consiglio di Amministrazione, convoca una riunione del Comitato OPC affinché lo stesso possa esprimere il proprio parere motivato sull'interesse della Società, o della sua controllata, al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

13.2 All'atto della convocazione, e in ogni caso con congruo anticipo rispetto alla riunione, il Segretario del Consiglio trasmette al Comitato OPC un *report* analitico contenente la descrizione dell'Operazione, l'indicazione della controparte, le principali condizioni anche economiche dell'OPC e le motivazioni in ordine all'interesse della Società o della controllata al compimento dell'OPC e della convenienza delle condizioni. Qualora le condizioni dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, il *report* trasmesso al Comitato OPC deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

13.3 E' facoltà del Comitato farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

13.4 Esaminata l'OPC di Minore Rilevanza, il Comitato OPC esprime il proprio parere in merito all'Operazione. Il verbale di approvazione dell'Operazione dovrà recare adeguata motivazione in merito all'interesse al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Perché il parere possa essere considerato "favorevole", è necessario che esso manifesti l'integrale condivisione dell'operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere. Qualora il parere sia definito come favorevole e, pertanto, consenta la conclusione dell'operazione nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, il parere reca indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Un parere favorevole rilasciato dal Comitato OPC sotto la condizione che l'OPC sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni sarà ritenuto "favorevole" ai sensi della Procedura, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate: in tal caso, l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione delle operazioni da rendere agli organi di amministrazione o di controllo.

13.5 In caso di parere favorevole, il Segretario del Consiglio ne dà informativa al Direttore Generale della Società.

13.6 Trimestralmente, il Direttore Generale trasmette, tramite il Segretario del Consiglio, un *report* al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza poste in essere dalla Società ovvero da sue controllate.

13.7 In caso di parere negativo del Comitato OPC, il Segretario del Consiglio informa il Direttore Generale affinché si sospendano le trattative.

13.8 Quando un'OPC di Minore Rilevanza è ai sensi di legge o di Statuto di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata si applica il presente articolo per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

Articolo 14. (La remunerazione degli Amministratori)

La presente Procedura non si applica:

a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai

compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, del Comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile. Le disposizioni non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;

b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;

c) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate alla lettera a), in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, del Dirigente Preposto e dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, la disciplina della presente Procedura non si applica alle deliberazioni di cui alla precedente lettera c), a condizione che:

- i. la Società abbia adottato una politica di remunerazione, che includa altresì le politiche relative agli accordi di risoluzione consensuale del rapporto;
- ii. nella definizione della politica di remunerazione sia intervenuto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- iii. sia stata sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- iv. la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

Articolo 15. (Delibere-quadro)

15.1 Per determinate categorie di operazioni, la Società potrà adottare delibere-quadro relative ad una pluralità di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate.

15.2 L'iniziativa in ordine all'adozione di delibere-quadro spetta agli Amministratori esecutivi e al Direttore Generale, i quali ravvisata l'opportunità di adottare delibere-quadro, procederanno a redigere una proposta con espressa indicazione (i) del tipo di categoria di operazioni per le quali si chiede la delibera-quadro; (ii) della Parte Correlata o tipologia di Parte Correlata controparte delle operazioni oggetto di delibera-quadro; (iii) della durata dell'efficacia della delibera-quadro; (iv) dell'ammontare massimo prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento; (v) della motivazione delle condizioni della delibera-quadro.

15.3 La proposta di delibera-quadro è trasmessa al Segretario del Consiglio il quale, verificata la Maggiore o Minore Rilevanza della delibera-quadro trasmette la proposta al Presidente del Comitato OPC per le opportune deliberazioni di detto Comitato con le modalità e nei termini di cui ai successivi commi del presente articolo.

15.4 Le delibere-quadro non possono avere efficacia superiore a 12 mesi e dovranno recare evidenza del tipo di operazioni incluse, il prevedibile ammontare massimo di tali operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste nella delibera-quadro.

15.5 Le delibere-quadro per operazioni cumulativamente superiori alle soglie previste nell'Allegato 1 per la definizione di OPC di Maggiore Rilevanza (Delibere Quadro di Maggiore Rilevanza), sono sottoposte alla preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato OPC e alle altre previsioni relative alle OPC di Maggiore rilevanza, ivi compresa la pubblicazione del documento informativo previsto dal Regolamento OPC. In caso di parere negativo del Comitato OPC l'operazione non potrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

15.6 Le delibere-quadro per operazioni di ammontare cumulativamente inferiore alle soglie di cui al precedente comma 5. (Delibere Quadro di Minore Rilevanza) dovranno essere approvate dal Comitato OPC e sottoposte al regime delle OPC di Minore Rilevanza.

15.7 La Direzione Generale invia una informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio delle relazioni previste dall'articolo 154-ter del TUF.

15.8 Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 12 e 13 della presente Procedura. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato non sono computate ai fini del cumulo previsto per determinare il superamento delle soglie di rilevanza.

Articolo 16. (Operazioni in caso di urgenza)

In caso di urgenza, qualora una operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, fermi restando gli obblighi in materia di "informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate" di cui all'articolo 5 del Regolamento OPC, tale operazione può essere conclusa anche in deroga agli articoli 12 e 13 della presente Procedura purché:

- (i) l'operazione da compiere (a) rientri nelle competenze di un consigliere delegato o del Comitato esecutivo, ove istituito, e (b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il *Lead Independent Director* e il Presidente del Comitato OPC siano informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Nel caso in cui l'operazione rientri nei poteri delegati al Presidente del Consiglio di Amministrazione o comunque lo riguardi, l'operazione dovrà essere comunque approvata dal Comitato OPC e, nel caso di OPC di Maggiore Rilevanza, anche dal Consiglio di Amministrazione;
- (ii) tali operazioni siano successivamente sottoposte alla deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile, ferma restando la loro efficacia;
- (iii) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lett. C) del Regolamento OPC, il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iv) la relazione del Consiglio di Amministrazione e le osservazioni del Collegio Sindacale di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate dal Regolamento Emittenti;
- (v) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla Consob con il Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Il presente articolo potrà trovare applicazione solo a seguito del recepimento delle facoltà ivi previste nello Statuto Sociale.

Articolo 17 (Modifica della Procedura)

17.1 Le modifiche della Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato OPC e del Collegio Sindacale, nel caso in cui il Comitato non sia più in carica ovvero non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, troveranno applicazione i presidi alternativi di cui al successivo articolo 19.

17.2 Periodicamente e almeno ogni triennio, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato OPC, valuta se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché l'efficacia della medesima.

Articolo 18 (Informazioni al pubblico sulle OPC)

La Società fornisce informazioni al pubblico sulle OPC con le modalità e nei termini previsti e disciplinati specificamente dagli articoli 5 e 6 del Regolamento OPC.

Articolo 19 (Presidi alternativi)

19.1 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, le delibere relative alle modifiche alla Procedura e alle OPC di Maggiore Rilevanza e alle OPC di Minore Rilevanza possono essere approvate solo previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere vincolante di un esperto indipendente.

19.2 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato OPC per le fasi delle trattative e dell'istruttoria per le OPC di Maggiore Rilevanza sono attribuiti a uno o più Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti ovvero a un esperto indipendente. Analogamente, il parere motivato dovrà essere espresso dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti ovvero dall'esperto indipendente.

Articolo 20 (Vigilanza del Collegio Sindacale)

20.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura e delle sue successive modifiche ai principi del Regolamento OPC e sull'osservanza della stessa.

20.2 Il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, del Codice Civile e dell'articolo 153 del TUF riferisce all'Assemblea della propria attività.

Articolo 21 (Coordinamento con le procedure amministrative e contabili)

21.1 Il Dirigente Preposto garantisce il necessario coordinamento della Procedura con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Tutte le OPC approvate ai sensi della Procedura sono tempestivamente comunicate a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione al Dirigente Preposto ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del TUF.

21.2 Il Dirigente Preposto segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche alla Procedura che lo stesso dovesse valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui al comma che precede, anche conseguenti a modifiche nei principi contabili internazionali e/o nella normativa di carattere nazionale.

Articolo 22 (Entrata in vigore)

22.1 La Procedura si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

22.2 A partire dal 1° dicembre 2010 trova applicazione l'articolo 5 del Regolamento OPC in materia di "Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate" con la sola eccezione del comma 2 che troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2011.

22.3 La Procedura e le sue successive modifiche sono pubblicate sul sito Internet della Società, fermo restando l'obbligo di pubblicità anche mediante riferimento al suddetto sito Internet nella Relazione sulla Gestione.

Allegato 1

Operazioni di Maggiore Rilevanza

1.1. Ai sensi della Procedura, sono Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato

pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Ai sensi della Procedura, sono Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se inferiori alle soglie di rilevanza quantitative sopra elencate, le operazioni che, per loro natura, rilievo strategico, entità o impegni, abbiano incidenza notevole sull'attività della Società o del Gruppo, ovvero possano incidere sull'autonomia gestionale della Società (“**Operazioni di Rilevanza Strategica**”).

1.3. Ai sensi della Procedura, sono Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni con una Società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.4. In caso di cumulo di più operazioni, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

ALLEGATO C

PROCEDURA SUI FLUSSI INFORMATIVI VERSO CONSIGLIERI E SINDACI

1. Premessa

1.1 – La completezza delle informazioni a disposizione degli amministratori rappresenta condizione essenziale per il corretto esercizio delle competenze e delle responsabilità di direzione, indirizzo e controllo dell'attività di Camfin S.p.A. (di seguito "Camfin" o "la Società") e del Gruppo.

1.2 – Analoga adeguata informazione è dovuta al Collegio Sindacale.

1.3 – In ottemperanza alle previsioni di legge e Statuto, Consiglieri e Sindaci sono pertanto destinatari di un flusso informativo continuativo da parte degli Amministratori Esecutivi, in ciò coordinati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che all'uopo si avvale del Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società.

1.4 – La presente procedura ha lo scopo di regolare il predetto flusso informativo, così da

- garantire la trasparenza della gestione dell'impresa;
- assicurare le condizioni per un'efficace ed effettiva azione di indirizzo e controllo sull'attività della Società e sull'esercizio dell'impresa da parte del Consiglio di Amministrazione;
- fornire al Collegio Sindacale gli strumenti conoscitivi necessari per un efficiente espletamento del proprio ruolo di vigilanza.

2. Modalità e termini

2.1 – Il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci è assicurato preferibilmente mediante messa a disposizione di documenti scritti e segnatamente di:

- note illustrative, memoranda, presentazioni, *report* redatti da uffici o consulenti della Società, ivi inclusi quelli predisposti in vista o in occasione delle riunioni consiliari;
- altra documentazione, pubblica e non, nella disponibilità della Società;
- documentazione contabile societaria di periodo destinata a pubblicazione;
- apposito *report* trimestrale integrativo delle informazioni fornite *aliunde*, redatto sulla scorta di apposito schema.

2.2 – La suddetta documentazione è fatta oggetto di comunicazione ad Amministratori e Sindaci con tempestività, e comunque

- con frequenza sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi informativi di legge e Statuto,
- secondo cadenze coerenti con la programmazione delle singole riunioni consiliari.

2.3 – Le informazioni rese con le modalità di cui sopra sono integrate (e all'occorrenza sostituite, là dove ragioni di riservatezza depongano in tal senso) dall'illustrazione fornita oralmente dal Presidente, dagli Amministratori Esecutivi o da esponenti del *management* del Gruppo in occasione delle riunioni consiliari, ovvero di specifici incontri informali aperti alla partecipazione di Consiglieri e Sindaci, organizzati per l'approfondimento di tematiche di interesse in riferimento alla gestione dell'impresa.

2.4 – La trasmissione dei documenti e di qualsiasi altro materiale a Consiglieri e Sindaci è coordinata dal Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società, d'intesa con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per quanto di competenza.

2.5 – In ogni caso, Consiglieri e Sindaci sono destinatari delle informazioni pubblicate da Camfin in forza della disciplina in materia di informativa societaria (quali comunicati stampa e documenti informativi) e sollecitazione all'investimento (prospetti comunque denominati).

3. Contenuti

3.1 – Il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci riguarda, oltre agli argomenti riservati all'esame e/o all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi di legge e Statuto,

- il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione;

- l'attività svolta, con particolare riferimento alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, alle operazioni con parti correlate e alle operazioni atipiche o inusuali;
- le istruzioni impartite nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- ogni ulteriore attività, operazione o evento sia giudicato opportuno portare all'attenzione di Consiglieri e Sindaci.

4. Andamento ed evoluzione della gestione

4.1 – L'informativa sul generale andamento della gestione ha ad oggetto l'attività di impresa di Gruppo.

4.2 – Questa è considerata, oltre che in termini di consuntivazione del risultato e raffronto con le previsioni industriali e di *budget*, in una prospettiva strategica di pianificazione e indirizzo.

4.3 – Andamento ed evoluzione della gestione sono di norma esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione delle riunioni consiliari chiamate ad approvare le relazioni finanziarie di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998 (relazione finanziaria annuale, relazione finanziaria semestrale e resoconti intermedi di gestione). I risultati conseguiti vengono raffrontati:

- con i dati storici (opportunamente ricostruiti pro forma, per consentirne un confronto in termini omogenei);
- con gli obiettivi di *budget*, indicando le cause degli eventuali scostamenti, anche al fine di valutarne gli impatti rispetto agli obiettivi strategici o previsionali e/o ai dati di *forecast* relativi a periodi successivi;
- con l'andamento generale del settore e dei *peers*, a fini di *benchmarking*.

5. Attività svolta

5.1 – L'informativa generale sull'attività svolta riguarda (i) le attività esecutive e gli sviluppi di operazioni già deliberate dal Consiglio di Amministrazione, (ii) le attività svolte dagli Amministratori Esecutivi – anche per il tramite delle strutture della Società e delle sue controllate – nell'esercizio delle deleghe ricevute, nonché (iii) l'operato dei comitati istituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.

5.2 – L'informativa generale sull'attività svolta è completata da un'informativa specifica di dettaglio riguardante

- le operazioni di maggior rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale;
- le operazioni atipiche o inusuali.
- le operazioni con parti correlate;

6. Operazioni di maggior rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale

6.1 – Il Consiglio di Amministrazione della Società - fermi restando (i) le competenze e i poteri al medesimo riservati dalla legge e dallo Statuto, (ii) l'assetto delle deleghe e (iii) le procedure aziendali interne - ha stabilito criteri generali, sia quantitativi sia qualitativi, per individuare le operazioni - non infragruppo - che, quando effettuate da Camfin ovvero da società dalla stessa controllate e soggette all'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, necessitano della preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

6.2 – Sono oggetto di flussi informativi, secondo quanto appresso descritto, le operazioni rientranti nelle definizioni contenute nei "Criteri generali per l'individuazione delle operazioni di maggior rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale" - stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società (disponibili sul sito internet di Camfin) - i cui valori siano pari o superiori alla metà di quelli indicati nei citati criteri generali stabiliti dal Consiglio.

6.3 – L'informativa sulle operazioni descritte al comma 2 del presente articolo, evidenzia (i) le finalità strategiche, (ii) la coerenza con il *budget*, (iii) le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione), nonché (iv) gli sviluppi e gli eventuali condizionamenti e implicazioni che dette operazioni comportano o potrebbero determinare sull'attività del Gruppo Camfin.

6.4 – Sono oggetto di informativa anche quelle operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative indicate, risultino collegate nell'ambito di un medesimo progetto strategico o programma esecutivo e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

7. Operazioni atipiche o inusuali

7.1 – Sono considerate tipiche le operazioni che rientrano nel *business* ordinario, vale a dire coesenziali al ciclo di produzione e di scambio caratteristico dell'impresa. Sono, invece, usuali le operazioni funzionali al soddisfacimento di esigenze ordinarie, vale a dire di esigenze che ricorrono normalmente nell'esercizio dell'impresa.

7.2 – In ogni caso, un'operazione non può essere qualificata né tipica né usuale quando in concreto presenti particolari elementi di criticità dovuti alle specifiche caratteristiche e/o ai rischi inerenti, alla natura della controparte o al tempo del suo compimento.

7.3 – L'informativa sulle operazioni atipiche o inusuali evidenzia l'interesse sottostante e illustra le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione), con particolare riguardo ai procedimenti valutativi seguiti.

8. Direzione e coordinamento

8.1 - Le informazioni sugli atti di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ne illustrano:

- le finalità strategiche, con particolare riferimento all'interesse imprenditoriale che le giustifica e al risultato perseguito;
- le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione), con specifico riguardo ai procedimenti valutativi seguiti;
- gli eventuali condizionamenti e implicazioni sull'esercizio dell'impresa sociale, anche con riferimento al budget e al piano industriale.

8.2 - Sulle operazioni influenzate vengono fornite successive informazioni di aggiornamento, al fine di valutare il risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento.

9. Operazioni con parti correlate

9.1 – Per quanto concerne l'informativa in merito alle operazioni con parti correlate (di seguito "OPC") - come definite dalla Procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito "Procedura OPC") adottata dalla Società e pubblicata sul sito internet di Camfin - formano oggetto di segnalazione a Consiglieri e Sindaci le seguenti informazioni (già in parte previste dalla Procedura OPC):

- OPC non infragruppo di valore superiore a 500 mila euro, anche se "ordinarie" e/o "a condizioni di mercato";
- stato di esecuzione delle OPC di minore rilevanza⁵⁷ compiute dalla Società, ovvero da sue controllate⁵⁸;
- stato di esecuzione delle OPC di maggiore rilevanza⁵⁹ approvate dal Consiglio di Amministrazione⁶⁰;
- OPC poste in essere ai sensi di eventuali "delibere-quadro" adottate dalla Società;
- OPC compiute "in caso di urgenza" secondo quanto stabilito nella Procedura OPC;

nonché le

- operazioni infragruppo (intendendosi per tali le operazioni poste in essere da Pirelli con società da essa controllate ovvero tra società dalla stessa controllate) di valore superiore a 50 milioni di euro.

Per ciascuna di tali operazioni vengono indicati: (i) oggetto, (ii) valore, (iii) data di conclusione dell'operazione, (iv) identità della controparte (e, se del caso, Gruppo di appartenenza) e (v) natura della correlazione (distinguendo tra operazioni realizzate direttamente da Pirelli e operazioni compiute da società controllate).

1. Raccolta delle informazioni

10.1 – Onde consentire un adeguato flusso informativo verso i Consiglieri e i Sindaci, le informazioni devono pervenire al Presidente e agli Amministratori Delegati (ove nominati), secondo la procedura di seguito indicata.

10.2 – Con cadenza almeno trimestrale, la Direzione Generale comunica all'Amministratore Delegato e al Presidente, con apposita nota, l'attività svolta nel periodo dalla struttura di competenza, con particolare evidenza (i) delle operazioni di maggior rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale, come

⁵⁷ Sono OPC di minore rilevanza, le operazioni diverse dalle OPC di maggiore rilevanza e dalle OPC di importo esiguo.

⁵⁸ Flusso informativo previsto dall'art. 7, comma1, lettera f) del regolamento OPC.

⁵⁹ Sono OPC di maggiore rilevanza, le operazioni che superano le soglie previste dall'allegato 1 alla procedura OPC.

⁶⁰ Flusso informativo previsto dall'art. 8, comma1 del Regolamento OPC.

definite al precedente articolo 6, (ii) delle operazioni atipiche o inusuali, come definite al precedente articolo 7 e (iii) delle OPC, secondo quanto previsto al precedente articolo 9.

Devono essere comunicate anche le operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative in precedenza indicate o a quelle che determinano la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, risultino tra di loro collegate nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, avvalendosi del Segretario del Consiglio di Amministrazione, garantisce il flusso informativo verso i Consiglieri e i Sindaci.

In generale, un resoconto delle attività svolte dai comitati istituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione è fornito, in forma alternativa, mediante una delle seguenti modalità: (i) relazione in occasione di una delle successive riunioni consiliari, (ii) relazione di carattere periodico al Consiglio di Amministrazione ovvero (iii) *report* di cui al precedente articolo 2.1.

ALLEGATO D

“Criteri generali per l’individuazione delle operazioni di maggior rilievo: strategico, economico, patrimoniale o finanziario”

Ferme restando le competenze e i poteri riservati al Consiglio di Amministrazione per legge, statuto, assetto di deleghe e procedure interne, spetta al Consiglio di Amministrazione la preventiva approvazione dei seguenti atti e operazioni non infragruppo quando effettuate da Camfin S.p.A. (di seguito “Camfin”) o da società controllate e soggette ad attività di direzione e coordinamento di Camfin:

- a) l’assunzione e la concessione di finanziamenti per un valore complessivo superiore a euro 150 milioni per singolo finanziamento e con durata superiore a 18 mesi;
- b) le emissioni di strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati europei o extraeuropei (e loro delisting) per un controvalore complessivo superiore a euro 100 milioni;
- c) la concessione di garanzie a favore ovvero nell’interesse di terzi per importi superiori a euro 10 milioni per singola garanzia;
- d) la sottoscrizione di contratti derivati che abbiano i) quale valore nozionale un ammontare superiore a euro 150 milioni e ii) che non abbiano quale finalità e/o effetto la copertura del rischio aziendale (a titolo puramente esemplificativo: copertura cambi, copertura materie prime);
- e) le operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni di controllo e di collegamento per valori superiori a euro 100 milioni che comportino (i) l’ingresso in (oppure l’uscita da) mercati geografici e/o merceologici;
- f) le operazioni di acquisizione o cessioni di partecipazioni diverse da quelle di cui al precedente punto e) per importi superiori a euro 100 milioni;
- g) le operazioni di acquisizione e cessione di aziende o di rami d’azienda che hanno rilevanza strategica o comunque di valore superiore a euro 75 milioni;
- h) le operazioni di acquisizione o cessione di cespiti e di altre attività che hanno rilevanza strategica o comunque di valore complessivamente superiore a euro 75 milioni;

Sono oggetto di preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società anche quelle operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative indicate, risultino collegate nell’ambito di un medesimo progetto strategico o programma esecutivo e dunque, complessivamente considerate, superino le summenzionate soglie di rilevanza.

Ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate, adottata dalla Società in data 5 novembre 2010, sono, altresì, oggetto di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società le operazioni con parti correlate di Maggiore Rilevanza (ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate, adottata dalla Società in data 5 novembre 2010, sono operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza quelle operazioni che superano le soglie stabilite dall’allegato 1 alla procedura stessa).

ALLEGATO E

PROCEDURA PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Indice

1. Premessa
2. Scopo e campo d'applicazione
3. Destinatari
4. Riferimenti
5. Definizioni
6. Requisiti dell'informazione privilegiata
7. Classificazione dell'informazione *market sensitive*
8. Registro
9. Misure di confidenzialità
 - ✓ Sicurezza organizzativa
 - ✓ Sicurezza fisica
 - ✓ Sicurezza logica
10. Comunicazione al mercato dell'informazione privilegiata - regole generali
11. Comunicazione al mercato dell'informazione privilegiata - casi speciali
 - ✓ *Rumors* e richieste dell'Autorità
 - ✓ *Profit warning*
12. Rapporti con terzi
 - ✓ Rapporti con la comunità finanziaria
 - ✓ Rapporti con i *media*
 - ✓ Conferenze, convegni, corsi e *conventions*
13. Pubblicazioni

Allegati

A - Modello di informativa da trasmettere ai soggetti inseriti nel Registro

B - Criteri di tenuta e modalità di gestione del Registro

C - *Template* di *Confidentiality Agreement* (versione in lingua italiana e in lingua inglese)

1. Premessa

1.1 - Le informazioni - per tali intendendosi le notizie concernenti un evento, una circostanza, un dato o un'iniziativa che abbia una specifica rilevanza e funzione nelle attività sociali - costituiscono una componente strategica del patrimonio aziendale, fondamentale per il successo dell'impresa. Esse sono alla base dei più importanti processi aziendali e la loro corretta e tempestiva condivisione è condizione per un efficace perseguimento degli obiettivi di *business*.

1.2 - Ferma la specifica disciplina di legge riguardante la protezione e la diffusione di categorie qualificate di informazioni (così, in specie, i dati personali e sensibili di cui al d.lgs. n. 196/2003, c.d. Codice Privacy), l'utilizzo delle informazioni si conforma ai principi generali dell'efficienza nell'impiego e della salvaguardia delle risorse aziendali, espresso nel caso di specie dalla regola del "*need to know*". L'uso delle informazioni per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell'interesse del Gruppo Camfin (di seguito il "**Gruppo**") soggiacciono a obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento delle proprie attività.

1.3 - L'ordinamento peraltro dispone l'obbligo di comunicazione al mercato di ogni informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente la Società o sue controllate e che, se resa pubblica, è in grado di incidere in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari (c.d. informazione privilegiata). L'ordinamento impone altresì di ristabilire la parità informativa in caso di diffusione anzitempo dell'informazione privilegiata a terzi non soggetti a obblighi di riservatezza di fonte legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.

1.4 - Da ciò deriva la particolare delicatezza della fase antecedente al “perfezionamento” dell’informazione privilegiata, in cui non solo, per non incorrere nell’obbligo di divulgazione immediata, l’informazione privilegiata che può convenzionalmente definirsi *in itinere* deve essere fatta oggetto di un regime classificato di confidenzialità, ma, soprattutto, la sua pubblicazione anticipata potrebbe risultare decettiva per il mercato e/o dannosa per l’attività d’impresa.

1.5 - La presente procedura governa la gestione - ivi inclusa la comunicazione al pubblico - delle informazioni privilegiate e di quelle che potrebbero divenire tali, contemperando l’interesse alla fluidità dei processi informativi interni e l’interesse alla protezione dei dati informativi, con specifico riferimento alla dialettica fra *disclosure* dell’informazione privilegiata e riservatezza della medesima nel corso della sua progressiva formazione.

2 - Scopo e campo d’applicazione

2.1 - La presente procedura (di seguito la “**Procedura**”) definisce

- i requisiti di e le responsabilità per la classificazione dell’informazione privilegiata;
- le modalità di tracciamento dell’accesso all’informazione privilegiata *in itinere*, con particolare riferimento all’istituto del registro di cui all’art. 115-*bis* del d.lgs. n. 58/1998 e all’art. 152-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;
- gli strumenti e le regole di tutela della riservatezza dell’informazione privilegiata *in itinere*;
- le disposizioni operative sulla comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e - in genere - sui momenti di comunicazione nei confronti del pubblico e/o degli analisti/investitori.

2.2 - La Procedura è componente essenziale del sistema di controllo interno del Gruppo Camfin, anche con riferimento a quanto previsto in materia dal D.Lgs. 231/2001 e dal Modello Organizzativo 231 adottato da Camfin (in seguito “**Camfin**”).

Essa disciplina direttamente le informazioni privilegiate afferenti Camfin, le sue controllate non quotate e gli strumenti finanziari quotati del Gruppo e rappresenta il template delle analoghe misure che ciascuna delle società del Gruppo, eventualmente emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, sarà autonomamente tenuta a porre in atto.

2.3 - La gravità delle conseguenze di una non corretta applicazione della Procedura richiede una rigorosa e continuativa verifica del suo puntuale rispetto; qualora dalle verifiche emergessero inottemperanze, queste sono oggetto di tempestiva segnalazione al Comitato per il Controllo Interno e per la *Corporate Governance* da parte del relativo Preposto.

3 - Destinatari

3.1 - Al rispetto della Procedura sono tenuti tutti i componenti degli organi sociali e i dipendenti di società del Gruppo che si trovano ad avere accesso a informazioni suscettibili di evolvere in informazioni privilegiate. In particolare, i primi riporti organizzativi attestano per iscritto, all’atto della nomina, di aver preso visione della Procedura e di essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico.

3.2 - I comportamenti dei soggetti “esterni” che, a qualsiasi titolo, hanno un analogo accesso sono disciplinati dalle regole poste dal *confidentiality agreement* di cui *infra*.

3.3 - La presente Procedura vale anche come istruzione alle società controllate da Camfin, affinché forniscano senza indugio tutte le informazioni necessarie per il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico contemplati dalla disciplina in vigore e - limitatamente alle eventuali società controllate quotate o con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani - affinché adottino misure equipollenti.

4 - Riferimenti

- Direttive UE in materia di *market abuse* (Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003; Direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003; Direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004)
- Artt. 114 e seguenti del d.lgs. n. 58/1998 (T.U. dell'Intermediazione Finanziaria)
- Legge n. 262/2005
- Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni
- Codice etico del Gruppo Camfin e modello Organizzativo 231 di Camfin
- Principi generali del controllo interno

5 - Definizioni

- **Informazione privilegiata** - Ai sensi di legge, si dice informazione privilegiata rispetto a Camfin un'informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente la Società o società sue controllate e che, se resa pubblica, è in grado di incidere in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari emessi dall'una o dalle altre. Le informazioni privilegiate, una volta perfezionate, sono oggetto di un obbligo generale di comunicazione al pubblico senza indugio, secondo le modalità regolamentate dalla presente Procedura.
- **Informazione *market sensitive*** - Ai fini della presente Procedura, per informazione *market sensitive* si intende l'informazione che potrebbe diventare informazione privilegiata, *i.e.* l'informazione privilegiata *in itinere*. In questa accezione, possono costituire informazioni *market sensitive*, fra l'altro, un consuntivo così come una previsione gestionale o un *forecast*, un'offerta commerciale, un progetto, un contratto, un fatto, anche organizzativo, un'operazione societaria, una decisione di *business*. Le informazioni *market sensitive* sono oggetto dello specifico regime di riservatezza regolamentato dalla presente Procedura; ciò non esclude che le medesime informazioni siano classificate anche secondo la metodologia *standard* di classificazione, di cui alle apposite disposizioni interne, alla stregua del rischio di danno al quale sarebbe esposto il Gruppo a seguito di una loro circolazione impropria.
- **Contesto informativo** - Posto un dato evento/operazione/progetto, il contesto informativo riguardante quell'evento/operazione/progetto è il complesso delle informazioni a esso afferenti, ivi incluse le informazioni accessorie e comunque connesse e tutte le relative elaborazioni. Analogamente costituiscono contesti informativi alcune attività/processi ricorrenti o continuativi nell'ambito dell'attività sociale.
- **Registro** - La banca dati informatica, istituita ai sensi di legge, recante l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso a informazioni *market sensitive*.

6 - Requisiti dell'informazione privilegiata

6.1 - Primo requisito dell'informazione privilegiata è il carattere preciso. Pertanto l'informazione per essere privilegiata deve avere a oggetto

- ✓ un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà, ovvero
- ✓ un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, e consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto evento o complesso di circostanze sui prezzi degli strumenti finanziari della Società e delle sue controllate.

6.2 - L'informazione privilegiata riguarda fatti e circostanze accaduti o di probabile accadimento. Sono esclusi dall'ambito di rilevanza qui riguardato gli studi, le ricerche e le valutazioni elaborati a partire da dati di dominio pubblico.

6.3 - L'informazione privilegiata deve altresì essere riferibile alla Società o a società sue controllate. Al riguardo, l'informazione privilegiata può

- ✓ avere una genesi "volontaria" (così le decisioni unilaterali di *business*, le operazioni di finanza straordinaria e gli accordi) ovvero
- ✓ derivare dall'accertamento di fatti, eventi o circostanze oggettivi, aventi un riflesso sull'attività dell'impresa e/o sul corso degli strumenti finanziari emessi (così i consuntivi di periodo, ovvero le dimissioni di un *top manager*).

La riferibilità dell'informazione alla Società va valutata in termini di imputabilità giuridica della decisione (informazione privilegiata a genesi "volontaria") ovvero dell'atto di accertamento (informazione privilegiata a genesi "esterna").

6.4 - Nel caso di genesi "volontaria" dell'informazione privilegiata, il perfezionamento ha luogo nel momento in cui il fatto (operazione, decisione unilaterale o accordo) a cui l'informazione afferisce viene definito secondo i procedimenti previsti dai principi di *corporate governance* applicabili, *i.e.* risultanti dalla legge, dallo statuto e da atti interni. In sostanza, la *disclosure* dell'informazione privilegiata segue la decisione dell'organo competente per le materie che sono oggetto dell'informazione stessa (Consiglio di Amministrazione o organo delegato).

6.5 - Per quanto riguarda gli accordi, rileva il momento della sostanziale definizione, in termini di contenuti e di vincolatività giuridica, piuttosto che quello della formalizzazione (stipula): l'informazione privilegiata è perfetta non appena si verifica l'incontro delle volontà delle parti sugli elementi essenziali del contratto, senza riserva di trattative ulteriori. Resta ferma la necessità che la "volontà" della Società (o delle sue controllate) sia espressa da un agente capace di impegnare la Società (o le sue controllate), al fine di assicurare la riferibilità della "volontà" - e con essa la riferibilità dell'informazione - alla Società stessa (o alle sue controllate).

6.6 - Nel caso di genesi "esterna" dell'informazione privilegiata, vale a dire di informazione consistente nell'accertamento di fatti, eventi o circostanze oggettivi, allorché il fatto è istantaneo (*i.e.* la notifica di un provvedimento sanzionatorio ovvero le dimissioni di un *top manager*) e non suscettibile di interpretazione discrezionale, il momento del suo recepimento da parte dell'organizzazione aziendale coincide con la riferibilità dell'informazione alla Società (o a società sue controllate) e - dunque - al perfezionamento dell'informazione privilegiata, con conseguente obbligo di *disclosure*.

6.7 - Più frequentemente l'accertamento dell'informazione privilegiata a genesi esterna si configura come un processo che si snoda nel tempo ed è articolato in fasi successive, volto ora alla costruzione di un dato (così i consuntivi di periodo), ora all'interpretazione di un complesso di circostanze (così un eventuale *profit warning*, in relazione all'andamento gestionale). Nella fattispecie il momento perfezionativo dell'informazione privilegiata è governato dalle regole (legali, statutarie, organizzative interne) di *corporate governance*, in termini di competenza alla conclusione del processo di accertamento.

7 - Classificazione dell'informazione market sensitive

7.1 - Nel caso di genesi "volontaria" dell'informazione privilegiata, sono autorizzati a qualificare l'informazione come *market sensitive* i soggetti legittimati a sottoporre l'evento/operazione/processo all'organo competente a decidere su di esso. Pertanto,

- rispetto alle iniziative strategiche e comunque a una decisione di competenza dell'organo consiliare (*i.e.* operazione di finanza straordinaria), la qualificazione di informazione *market sensitive* è operata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, che possono delegarne la responsabilità al Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- rispetto a una decisione rimessa a un organo delegato (*i.e.* accordo commerciale, ovvero lancio di un nuovo prodotto), a decidere circa la natura *market sensitive* dell'informazione è il riporto organizzativo diretto dell'organo delegato.

7.2 - E' altresì possibile che la qualificazione avvenga direttamente da parte dello stesso organo competente a decidere (*i.e.* a cura del Consiglio di Amministrazione, ovvero degli organi delegati).

7.3 - All'esito della qualificazione dell'informazione come *market sensitive*, il soggetto legittimato attiverà i protocolli di segregazione del corrispondente contesto informativo onde evitare una impropria circolazione all'interno e soprattutto all'esterno dell'organizzazione d'impresa.

7.4 - Nel caso di genesi "esterna" dell'informazione privilegiata, ferma l'ipotesi dell'evento istantaneo non suscettibile di interpretazione, in cui la mera ricezione da parte dell'organizzazione fa scaturire l'obbligo di *disclosure*, l'informazione assume la qualità *market sensitive* (ed è assoggettata allo specifico regime di riservatezza connesso a questo *status*),

- nel caso in cui il contenuto informativo sia oggetto di un procedimento formalizzato di accertamento/costruzione (*i.e.* elaborazione dei dati destinati a essere riportati in una situazione contabile), a partire dalla fase del procedimento individuata dal primo riporto organizzativo preposto al procedimento stesso. Nell'effettuare questa determinazione si dovrà temperare l'esigenza organizzativa di speditezza dei flussi informativi "elementari" con l'esigenza di tempestiva prevenzione (con adeguati strumenti e comportamenti) del rischio di fuga di notizie (*leakage*);
- nel caso in cui il processo di interpretazione e valutazione dell'evento o circostanza non sia formalizzato *ex ante* (*i.e.* notifica di un provvedimento sanzionatorio), a partire dal momento in cui l'evento o circostanza entra nella sfera di riferibilità dell'impresa, all'atto dell'apprezzamento del primo riporto organizzativo competente, se e quando giudichi che la specifica informazione possa evolvere in informazione privilegiata.

7.5 - Prima della qualificazione come *market sensitive*, l'informazione versa in uno stadio preliminare, irrilevante ai fini della presente Procedura, il che ovviamente non ne esclude la natura riservata.

7.6 - I soggetti deputati alla qualificazione dell'informazione quale informazione *market sensitive* possono avvalersi nelle loro valutazioni del supporto tecnico del Referente⁶¹ Informativo, il quale potrà anche redigere, a titolo esemplificativo, appositi elenchi di fatti e circostanze che - normalmente, in funzione della loro natura, delle loro caratteristiche e delle loro dimensioni - potrebbero configurarsi come rilevanti.

8 - Registro

8.1 - Il Registro consiste in un sistema informatico capace di assicurare la tracciabilità dell'accesso ai singoli contesti informativi *market sensitive*, in modo da consentire successive verifiche rispetto alle registrazioni effettuate e alle eventuali operazioni di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro. Resta a carico del singolo iscritto assicurare la tracciabilità della gestione dell'informazione all'interno della sua sfera di attività e responsabilità.

8.2 - Fermo il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina legale e regolamentare, le iscrizioni nel Registro vengono effettuate:

- per attività/processi rilevanti ricorrenti o continuativi (*i.e.* il processo di rendicontazione, *budget*, *forecast*);

⁶¹ Referente destinatario delle richieste di informazioni di cui all'articolo 2.6.1 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

- per progetti/eventi specifici (i.e. operazioni societarie straordinarie, acquisizioni/cessioni, fatti esterni rilevanti).

8.3 - L'iscrizione dei singoli nominativi nel Registro avverrà per singola attività/processo ricorrente o continuativo ovvero per singolo progetto/evento (anche con possibilità di iscrizione plurima, in diversi contesti informativi), indicando il momento iniziale della disponibilità delle specifiche informazioni *market sensitive* e l'eventuale momento a decorrere dal quale detta disponibilità viene meno (ingresso/uscita dal contesto informativo rilevante).

8.4 - La responsabilità dell'apertura di un nuovo contesto informativo e del suo popolamento (con l'indicazione del ruolo ricoperto da ciascuna persona informata) coincide con la responsabilità alla qualificazione di un'informazione come *market sensitive* e dunque è affidata agli stessi soggetti abilitati alla qualificazione dell'informazione (il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente il Segretario del Consiglio di Amministrazione su delega del Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato e i primi riporti organizzativi). Colui che ha attivato il singolo e specifico contesto informativo ne è il responsabile primario, e in quanto tale governa anche le scelte di riclassificazione dei relativi contenuti.

8.5 - All'atto dell'iscrizione nel Registro di un nuovo nominativo e dei successivi aggiornamenti relativi -a cura vuoi del responsabile primario del contesto informativo al quale l'informazione *market sensitive* afferisce, vuoi di altro soggetto a ciò abilitato- il sistema produrrà in via automatica un messaggio di notifica all'interessato, corredato di apposita nota informativa circa obblighi, divieti e responsabilità connessi all'accesso all'informazione *market sensitive*, ivi inclusa apposita *policy* per il tracciamento individuale dei flussi informativi (cfr. modello allegato *sub A*).

8.6 - I ruoli e le modalità di gestione e aggiornamento del Registro, le modalità di ricerca dei dati in esso inseriti, nonché i criteri adottati nella tenuta della banca dati sono dettagliatamente riportati nel documento allegato alla presente Procedura *sub B*.

9 - Misure di confidenzialità applicate alle informazioni *market sensitive*

9.1 - Il Gruppo Camfin adotta misure idonee a mantenere la confidenzialità delle informazioni *market sensitive*. In particolare, fatta salva ogni cautela suggerita dall'esperienza e, in generale, dalla prudenza richiesta al fine di contenere entro limiti ragionevoli il rischio di *leakage* informativo, è obbligatorio il rispetto delle misure di sicurezza organizzativa, fisica e logica *infra* riportate.

9.2 - Resta inteso che le stesse misure trovano altresì applicazione

- alle informazioni privilegiate già perfezionate per le quali sia stato richiesto nelle forme dovute il ritardo della *disclosure*, fino a *disclosure* avvenuta;
- anche a valle della *disclosure*, rispetto a tutto il materiale preparatorio e istruttorio, fatta salva la possibilità di riclassificazione a cura del responsabile primario del contesto informativo al quale il materiale afferisce.

Sicurezza organizzativa

9.3 - La distribuzione dell'informazione *market sensitive*, in base al criterio-guida del *need to know*, è affidata alla responsabilità dei primi riporti organizzativi inseriti nell'organigramma di Camfin, ai quali è fatto carico di avvertire i destinatari della rilevanza delle informazioni comunicate e di assicurare tempestivamente il coerente popolamento del Registro.

9.4 - In caso di attività/processi rilevanti ricorrenti o continuativi, l'individuazione dei soggetti abilitati ad avere accesso all'informazione *market sensitive* è un elemento essenziale delle procedure operative che governano quegli stessi attività/processi. E' responsabilità della funzione Risorse Umane (HR) presidiare l'aggiornamento del Registro in relazione alle evoluzioni organizzative interne.

9.5 - Per accedere a informazioni *market sensitive*, i soggetti esterni al Gruppo devono previamente sottoscrivere apposito *confidentiality agreement*. Sarà cura del dipendente che in relazione allo specifico ruolo svolto dovesse trasferire a soggetti esterni al Gruppo verificare e garantire preventivamente l'avvenuta sottoscrizione del *confidentiality agreement*. Il *template* di tale accordo, i cui contenuti sono derogabili soltanto previa espressa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente

o dell'Amministratore Delegato, nonché eventualmente del Segretario del Consiglio su delega di questi ultimi, è allegato *sub C* alla presente Procedura.

Sicurezza fisica

9.6 - L'attività di produzione dei supporti (quali, a fini esemplificativi, stampa e fotocopiatura di documenti) contenenti informazioni *market sensitive* deve essere presidiata da personale iscritto nel Registro. Le successive operazioni di conservazione, distribuzione e, in genere, gestione di detti supporti sono responsabilità di quanti ne dispongano, e nei limiti in cui ne dispongano, in base al titolo risultante dall'iscrizione nel Registro. A ciascuno spetta assicurare la tracciabilità delle operazioni di gestione dei supporti che a esso sono stati affidati.

9.7 - Il supporto deve essere etichettato "*market sensitive*" per rendere riconoscibile la natura dell'informazione in esso contenuta; a questo scopo gli eventuali *file*, a prescindere dall'estensione, devono recare nella denominazione il nome in Codice del contesto informativo al quale appartengono.

9.8 - I supporti recanti informazioni *market sensitive* devono essere custoditi in locali ad accesso fisico controllato ovvero essere riposti in archivi custoditi o protetti al termine del loro utilizzo e non devono mai essere lasciati incustoditi, particolarmente quando portati all'esterno delle sedi di lavoro.

9.9 - La distruzione dei supporti recanti informazioni *market sensitive* deve avvenire a cura degli stessi soggetti che ne dispongono, con le modalità più idonee a evitare ogni improprio recupero del contenuto informativo.

Sicurezza logica

9.10 - Le informazioni *market sensitive*, quando elaborate/trattate/trasmesse/archivate in formato elettronico, debbono essere trattate in modo da garantirne la riservatezza..

9.11 - Il popolamento del Registro rispetto a uno specifico contesto informativo comporta in via automatica il corrispondente popolamento del *data base* delle licenze di autorizzazione all'accesso ai corrispondenti *file*, con i profili utente corrispondenti ai ruoli definiti nel Registro medesimo, anche per categoria.

10 - Comunicazione al mercato dell'informazione privilegiata - regole generali

10.1 - Nel caso di genesi "volontaria" dell'informazione privilegiata (ovvero di informazione privilegiata oggetto di procedimento di accertamento), è responsabilità del soggetto titolato a qualificare il contesto informativo come *market sensitive* (ovvero del primo riporto organizzativo preposto al procedimento di accertamento) attivare tempestivamente il processo di elaborazione della comunicazione da diffondere al mercato all'atto del perfezionarsi dell'informazione privilegiata.

10.2 - A tal fine, detto soggetto gestisce i rapporti con la Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (in seguito "Direzione"), coordinando quanti fra gli iscritti nel Registro per lo specifico contesto informativo riguardato dispongano dei necessari elementi conoscitivi, affinché la Direzione possa elaborare uno schema di comunicato. Il Referente Informativo verifica tale schema sotto il profilo della congruenza dei dati economico/finanziari presentati, dell'adeguatezza a soddisfare le esigenze degli investitori e della comunità finanziaria, della coerenza con quanto già rappresentato dalla Società nei propri rapporti istituzionali, ovvero in precedenti comunicati, della *compliance* con la normativa applicabile.

10.3 - Da ultimo, il Referente Informativo valuta se attivare specifiche verifiche preventive con le Autorità di Vigilanza (*i.e.* Borsa Italiana, Consob), anche ai fini - se del caso - di richiedere nelle forme dovute il ritardo della *disclosure*.

10.4 - La Direzione sottopone infine la bozza di comunicato, quale risultante a seguito degli interventi e delle valutazioni innanzi descritti, all'approvazione del Vertice societario (ovvero del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, qualora la determinazione collegiale determini il perfezionamento dell'informazione privilegiata); ne recepisce le eventuali osservazioni o modifiche e riceve l'autorizzazione per effettuare la *disclosure* dall'Amministratore a ciò delegato. La Direzione (eventualmente avvalendosi di apposita funzione), rilasciata la propria dichiarazione ed accertata la presenza della stessa da parte del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari della Società, che ne attesta la corrispondenza al vero, ove il comunicato rechi informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria del Gruppo, diffonde poi il comunicato, secondo la normativa applicabile, dandone immediata notizia a *Investor Relations* e al Referente Informativo, affinché svolgano le attività di competenza, nonché ai primi riporti del Vertice Societario.

10.5 - Dopo la diffusione al pubblico, il comunicato stampa è pubblicato senza indugio (e comunque entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione) a cura di *Investor Relations* sul sito Internet della Società con indicazione del giorno e dell'ora dell'inserimento.

10.6 - In caso di informazione privilegiata costituita da un fatto istantaneo oggetto di mero recepimento, il processo innanzi descritto - *mutatis mutandis* - è attivato dal soggetto interno all'organizzazione abilitato all'accertamento.

11 - Comunicazione al mercato dell'informazione privilegiata - casi particolari

Rumors e richieste dell'Autorità

11.1 - Qualora

- si verifichi una rilevante variazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, in presenza di notizie diffuse tra il pubblico, non in conformità alla presente Procedura, e concernenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, eventuali operazioni di finanza straordinaria, acquisizioni o cessioni significative, ovvero l'andamento degli affari della Società o delle sue controllate;
- a mercati chiusi ovvero nella fase di preapertura, si sia in presenza di notizie di dominio pubblico non diffuse in conformità alla presente Procedura e idonee a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari della Società o delle sue controllate;
- vi sia una segnalazione da parte di Borsa Italiana o Consob circa la diffusione di c.d. *rumors* di mercato, il Referente Informativo, con l'ausilio dei responsabili delle funzioni aziendali interessate, provvede alla disamina della situazione per verificare la necessità e/o l'opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico, integrandone e correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di parità e correttezza informativa, eventualmente valutando l'esigenza di richiedere nelle forme dovute il ritardo della *disclosure*.

11.2 - Analogamente, il Referente Informativo provvede, con l'ausilio dei responsabili delle funzioni aziendali interessate, alla disamina della situazione per verificare la necessità e/o l'opportunità di effettuare una comunicazione al pubblico (valutando altresì, come sopra, l'eventuale esigenza di richiedere nelle forme dovute il ritardo della *disclosure*), qualora Borsa Italiana o Consob formulino richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato, anche in assenza di *rumors*.

11.3 - In caso di riconosciuto accertamento della necessità/opportunità di comunicazione al pubblico, il Referente Informativo attiva il processo di definizione del comunicato da fare oggetto di *disclosure* al mercato, nei termini innanzi illustrati.

Profit warning

11.4 - Nel caso di precedente comunicazione di *target* (anche in forma di *trend* di variazione) e/o dati previsionali della Società e/o delle società controllate, sarà cura di *Investor Relations*, d'intesa con la Direzione, monitorare la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con quanto già diffuso, nonché monitorare il "*consensus*" del mercato, al fine di diffondere eventuali *profit warning* in caso di rilevante e durevole scostamento tra le attese del mercato e quelle interne alla Società.

11.5 - Il processo di predisposizione del comunicato stampa, se necessario, avviene a cura della Direzione, con le modalità innanzi illustrate.

12 - Rapporti con terzi

12.1 - All'interno della Società specifica struttura è preposta alle relazioni con i *media* e con la comunità finanziaria nazionale ed internazionale.

Rapporti con la comunità finanziaria

12.2 - I rapporti con la comunità finanziaria sono curati da *Investor Relations*.

12.3 - In occasione di eventuali incontri con la comunità finanziaria (quali *road-shows*, *conference calls*, convegni, etc.), *Investor Relations* comunica preventivamente al Referente Informativo luogo, tempo, modalità e oggetto dell'incontro, fornendo bozza dell'eventuale materiale destinato alla presentazione/distribuzione ai partecipanti. Una volta definito nella sua versione finale, tale materiale sarà oggetto degli eventuali adempimenti verso il mercato da parte del Referente Informativo prima della sua presentazione/distribuzione ai partecipanti agli incontri.

12.4 - Nel caso in cui, nel corso della verifica preventiva dei contenuti dell'evento, siano riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e diffuso apposito comunicato al mercato. Analogamente si procede qualora, nell'ambito dell'incontro, si verifichi l'involontaria diffusione al pubblico di informazioni privilegiate.

Rapporti con i media

12.5 - I rapporti con gli organi di stampa sono curati dalla Direzione.

12.6 - Sono deputati a rilasciare interviste e dichiarazioni riguardanti la Società, nonché a partecipare a incontri con i giornalisti, il Presidente e, d'intesa con lo stesso, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, nonché gli altri soggetti autorizzati dal Presidente. Il Referente Informativo verrà informato preventivamente, per le valutazioni di competenza, dei contenuti che saranno oggetto dell'intervista o della conferenza stampa.

12.7 - Nel caso in cui, nel corso della verifica preventiva dei contenuti dell'evento, siano riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e diffuso apposito comunicato al mercato, secondo le modalità innanzi illustrate. Analogamente si procede qualora, nell'ambito di interviste o conferenze stampa, si verifichi l'involontaria diffusione al pubblico di informazioni privilegiate.

Conferenze, convegni, corsi e conventions

12.8 - In occasione della partecipazione da parte del *management* a conferenze, convegni, corsi e *conventions*, la funzione aziendale interessata comunica preventivamente alla Direzione luogo, tempo, modalità e oggetto dell'incontro, fornendo il nominativo del rappresentante della Società nella circostanza, nonché bozza dell'eventuale materiale destinato alla presentazione/distribuzione ai partecipanti.

12.9 - La Direzione verifica preventivamente i contenuti dell'evento. Qualora poi, in esito a detta verifica, siano riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e diffuso apposito comunicato al mercato, con le modalità innanzi illustrate.

13 - Pubblicazioni

13.1 - Il contenuto di qualsiasi pubblicazione della Società (a titolo esemplificativo: sotto forma di avvisi pubblicitari, *brochure* pubblicitarie, *booklet* informativi, riviste aziendali) deve essere verificato preventivamente dalla Direzione, con il supporto del Referente Informativo, al fine di assicurare la correttezza e l'omogeneità dei dati e delle notizie riportati con quelli già diffusi e di verificare che non contengano informazioni privilegiate.

13.2 - Nel caso in cui, nel corso della verifica preventiva dei contenuti della pubblicazione, siano riscontrate informazioni privilegiate, su iniziativa del Referente Informativo viene predisposto e diffuso apposito comunicato al mercato.

13.3 - Nel sito Internet della Società sono pubblicate informazioni economico-finanziarie, documenti societari, presentazioni alla comunità finanziaria, documenti informativi, ecc. Detta pubblicazione (autorizzata dalla Direzione) non può avvenire prima che la Società abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente; la documentazione deve essere inviata al Referente Informativo affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa applicabile.

Allegati: O M I S S I S

ALLEGATO F

Camfin S.p.A.- Orientamento del Consiglio di Amministrazione in merito al numero massimo di incarichi ritenuto compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società

In principio non è considerato compatibile con lo svolgimento dell'incarico di amministratore della società il ricoprire l'incarico di Amministratore o Sindaco in più di cinque Società, diverse da quelle soggette a direzione di coordinamento di Camfin S.p.A. ovvero da essa controllate o a essa collegate, quando si tratti (i) di società quotate ricomprese nell'indice FTSE/MIB (o anche in equivalenti indici esteri), ovvero (ii) di società che svolgano attività bancaria o assicurativa; non è inoltre considerato compatibile il cumulo in capo allo stesso Amministratore di un numero di incarichi esecutivi superiori a tre in società di cui sub (i) e (ii).

Gli incarichi ricoperti in più società appartenenti ad un medesimo gruppo sono considerati quale unico incarico con prevalenza dell'incarico esecutivo su quello non esecutivo.

Resta ferma la facoltà per il consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, da rendere pubblica nell'ambito della relazione annuale sul proprio sistema di *Corporate Governance* in tale sede congruamente motivata; a tal fine possono essere considerati gli incarichi di amministratore o sindaco in società anche estere, o che non abbiano le caratteristiche sopra indicate, tenuto conto della dimensione, dell'organizzazione, nonché dei rapporti partecipativi sussistenti fra le diverse società e della partecipazione dei Consiglieri ad eventuali comitati costituiti all'interno del Consiglio.

ALLEGATO G

ACCORDI TRA AZIONISTI

ESTRATTO DELL'ACCORDO TRA GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. E MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.

In data 20 luglio 2010:

- Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. (“**GPI**”) e Malacalza Investimenti S.r.l. (“**Malacalza Investimenti**”) hanno convenuto lo scioglimento, con effetto immediato, del patto parasociale sottoscritto in data 21 dicembre 2009 avente ad oggetto le azioni ordinarie di Cam Finanziaria S.p.A. (“**Camfin**” o la “**Società**”); e
- contestualmente, Marco Tronchetti Provera & C. S.a.p.a., società che controlla GPI ai sensi dell’art. 93 del TUF (“**MTP**”), GPI e Malacalza Investimenti (MTP, GPI e Malacalza Investimenti sono di seguito indicate congiuntamente come le “**Parti**” e ciascuna di esse come una “**Parte**”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “**Patto**”) avente ad oggetto la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti le partecipazioni detenute da GPI e Malacalza Investimenti in Camfin, con particolare riferimento ad alcuni diritti concernenti la gestione sociale non ordinaria di Camfin e il trasferimento delle azioni Camfin.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Cam Finanziaria S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, capitale sociale di Euro 261.060.734,28 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero 00795290154, codice fiscale e partita iva n. 00795290154.

2. Aderenti al Patto e strumenti finanziari oggetto del Patto

La seguente tabella illustra il numero delle azioni ordinarie Camfin possedute e conferite al Patto dalle Parti, la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle azioni conferite e delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società.

Aderente	Numero azioni possedute	Numero azioni conferite	% sul totale azioni conferite	% sul totale delle azioni ordinarie emesse
MTP	–	–	–	–
GPI	280.055.828	280.055.828	77,51	41,71
Malacalza Investimenti	81.243.761	81.243.761	22,49	12,10
Totale	361.299.589	361.299.589	100	53,81

Fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.9, le disposizioni del Patto troveranno applicazione anche con riferimento a tutte le azioni Camfin che dovessero essere acquistate o sottoscritte a qualsiasi titolo, direttamente ovvero indirettamente, dalle Parti nel periodo di durata del Patto e nei limiti dallo stesso consentiti.

3. Contenuto del Patto

3.1 Organi sociali

3.1.1 Consiglio di Amministrazione

GPI si è impegnata a fare quanto in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, un componente del Consiglio di Amministrazione di Camfin sia nominato su designazione di Malacalza Investimenti, in aggiunta al componente designato da Malacalza Investimenti già in carica alla data di sottoscrizione del Patto. A tal fine qualora vengano a determinarsi le condizioni per la cooptazione di uno o più amministratori, GPI farà quanto in suo potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, sia nominato un soggetto indicato da Malacalza Investimenti e, all'esito della sua nomina, GPI si impegna a votare favorevolmente per la sua conferma in sede di Assemblea di Camfin.

A partire dal primo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione di Camfin successivo alla sottoscrizione del Patto, GPI si è impegnata a presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione costituita da 15 candidati e a inserire in tale lista 5 soggetti indicati da Malacalza Investimenti (uno dei quali sarà l'amministratore che GPI è tenuta a nominare su designazione delle banche finanziatrici di Camfin ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 30 luglio 2009 tra Camfin, GPI, le banche finanziatrici del gruppo Camfin e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., fino a quando tale obbligo sarà vigente), fermo restando che MTP, per il tramite di GPI, manterrà comunque il diritto di nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Camfin. GPI e Malacalza Investimenti si sono impegnate a votare favorevolmente per la predetta lista in sede di deliberazione dell'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Camfin.

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri designati da Malacalza Investimenti o GPI vengano a cessare dall'incarico, GPI e Malacalza Investimenti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, l'amministratore in sostituzione sia nominato dall'Assemblea della Società (e prima di ciò, in sede di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione) nella persona indicata dalla Parte che aveva in precedenza nominato il soggetto da sostituirsi.

3.1.2 Presidente, Vice-Presidente e Amministratore Delegato

Per tutta la durata del Patto, GPI e Malacalza Investimenti si sono impegnate a fare quanto in loro potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge: (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato di Camfin siano nominati, su indicazione di MTP, tra i consiglieri designati da MTP e (ii) il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di Camfin sia nominato, su indicazione di Malacalza Investimenti, tra i consiglieri designati da Malacalza Investimenti.

3.1.3 Comitato per la remunerazione

A partire dal primo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione di Camfin, GPI si è impegnata a fare quanto in suo potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, un componente del Comitato per la Remunerazione di Camfin sia nominato, su indicazione di Malacalza Investimenti, tra i consiglieri designati da quest'ultima, purché tale soggetto sia in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili.

3.2 Materie Fondamentali

3.2.1 Descrizione delle Materie Fondamentali

GPI e Malacalza Investimenti hanno convenuto che le seguenti materie resteranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Camfin e che nessuna decisione in merito alle stesse potrà essere assunta senza che almeno due degli amministratori designati da Malacalza Investimenti (dei quali almeno uno non indipendente) abbiano preso parte alla riunione e abbiano espresso voto favorevole:

- (a) proposte all'Assemblea dei soci (ovvero decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione) relative a operazioni che abbiano l'effetto di diluire la partecipazione di Malacalza Investimenti in Camfin;

- (b) assunzione in qualsiasi forma e per qualunque finalità di nuovo debito che determini un incremento della posizione debitoria di Camfin superiore ad Euro 40.000.000;
- (c) proposte all'Assemblea dei soci (ovvero decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione) relative a fusioni, trasformazioni, scissioni e liquidazione, nonché qualsiasi altra operazione straordinaria relativa a Camfin avente un valore superiore ad Euro 40.000.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate.

Malacalza e GPI si sono impegnate a consultarsi prima di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione avente all'ordine del giorno una o più delle materie di cui al presente punto 3.2.1.

3.2.2 *Stallo decisionale*

Qualora non sia possibile, anche per una sola volta, deliberare sulle materie di cui al precedente punto 3.2.1 in conformità a quanto ivi indicato (lo "**Stallo Decisionale**"), MTP (anche per il tramite di GPI) e Malacalza Investimenti avranno la facoltà di attivare una procedura che prevede, tra l'altro, di far sì che si tenga una nuova riunione del Consiglio di Amministrazione di Camfin avente all'ordine del giorno la materia che ha determinato lo Stallo Decisionale, fermo restando che prima di tale riunione MTP e Malacalza Investimenti si adopereranno per raggiungere una soluzione amichevole. Nel caso in cui ad esito di tale riunione lo Stallo Decisionale non fosse risolto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di GPI, da una parte, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato di Malacalza Investimenti, dall'altra, si incontreranno personalmente per raggiungere una soluzione in merito allo Stallo Decisionale e, qualora quest'ultimo venga risolto, si procederà ad una nuova convocazione del Consiglio di Amministrazione di Camfin in cui la materia che ha determinato lo Stallo Decisionale sarà inserita all'ordine del giorno. Nel caso in cui anche in tale sede lo Stallo Decisionale non fosse risolto, la materia rispetto al quale lo stesso si è determinato dovrà intendersi non approvata.

3.3 Consultazione preventiva

GPI e Malacalza Investimenti si sono impegnate a consultarsi reciprocamente prima della data stabilita per una riunione del Consiglio di Amministrazione e/o per una Assemblea di Camfin aventi all'ordine del giorno una delle seguenti materie:

- (a) operazioni di acquisizione, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, di azioni ordinarie Pirelli & C. S.p.A.;
- (b) atti di acquisizione o disposizione, in qualsiasi forma, concernenti beni immobili o mobili (diversi dalle azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A.), da parte di Camfin, per un valore superiore ad Euro 20.000.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- (c) assunzione in qualsiasi forma e per qualunque finalità di nuovo debito che determini un incremento della posizione debitoria di Camfin inferiore a Euro 40.000.000.

Qualora all'esito della consultazione GPI e Malacalza Investimenti manifestino la propria intenzione di votare in modo concorde rispetto alla proposta (indipendentemente se in senso favorevole o sfavorevole), ciascuna di esse farà sì che, nei limiti consentiti dalla legge, gli amministratori designati dalle stesse si esprimano coerentemente alla decisione adottata. Qualora la consultazione dovesse concludersi con una manifestazione non concorde di una delle Parti sulla proposta avanzata, GPI potrà alternativamente decidere di fare quanto in proprio potere (i) per far sì che la proposta sia ritirata e la relativa decisione non sia adottata, ovvero (ii) per proseguire nella proposizione e far sì che la proposta sia approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Camfin, senza alcun obbligo o limitazione nei confronti di Malacalza Investimenti.

GPI, inoltre, farà quanto in suo potere affinché vengano organizzati, qualora ritenuto opportuno da Malacalza Investimenti e dalla medesima GPI e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, appositi incontri con il management di Camfin, al fine di consentire a Malacalza Investimenti di essere informata dell'andamento gestionale e delle prospettive di Camfin e delle società dalla medesima partecipate.

3.4 Atti di disposizione della partecipazione in Pirelli & C. S.p.A.

Fatto salvi e senza pregiudizio per gli impegni già sussistenti in capo a Camfin e/o GPI ai sensi del sindacato di blocco relativo alle azioni ordinarie Pirelli & C. S.p.A. e degli accordi in essere con i rispettivi istituti finanziatori, nel caso in cui una Parte o Camfin intendesse promuovere il trasferimento (ovvero la costituzione di un diritto reale o di un gravame) a favore di terzi oppure pervenisse da un terzo un'offerta per il trasferimento (in qualsiasi forma), in tutto o in parte, della partecipazione, pari al 26,19% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. detenuta, direttamente e indirettamente, da Camfin (la "**Partecipazione Pirelli**"), le Parti si consulteranno in buona fede con l'obiettivo di raggiungere il consenso circa l'eventuale trasferimento della Partecipazione Pirelli e i relativi termini e condizioni.

La consultazione avrà una durata massima di 12 mesi, da svolgersi con incontri almeno quindicinali tra i rappresentanti delle Parti ed eventuali loro consulenti. Fermo restando che specifico intento delle Parti è la salvaguardia degli interessi di Camfin, di guisa che la consultazione non potrà risolversi in un impedimento all'eventuale trasferimento della Partecipazione Pirelli là dove nel primario interesse di Camfin stessa, MTP e GPI faranno ciascuna quanto in proprio potere affinché il trasferimento della Partecipazione Pirelli non abbia luogo prima che la suddetta consultazione sia conclusa.

Nel caso in cui allo scadere del suddetto termine di 12 mesi non si addivenisse al consenso circa l'eventuale trasferimento della Partecipazione Pirelli, MTP potrà decidere di far sì che il trasferimento della Partecipazione Pirelli abbia luogo, fermo restando che lo stesso non potrà essere perfezionato prima che siano trascorsi 3 mesi dalla scadenza del termine previsto per la consultazione.

3.5 Diritto di prelazione

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.6, qualora GPI oppure Malacalza Investimenti (il "**Socio Venditore**") intenda trasferire, in tutto o in parte (nel caso in cui il Socio Venditore sia Malacalza Investimenti) ovvero tutte (qualora il Socio Venditore sia GPI), le azioni Camfin da essa detenute, ovvero i diritti di opzione rivenienti da aumenti del capitale relativi alle medesime (la "**Partecipazione Oggetto di Prelazione**"), deve previamente offrirle in prelazione all'altra Parte, la quale avrà un diritto di prelazione su tutta la Partecipazione Oggetto di Prelazione, alle medesime condizioni previste per il trasferimento.

Il diritto di prelazione potrà essere esercitato: (i) qualora il Socio Venditore sia Malacalza Investimenti, da parte di GPI ovvero MTP su tutta o parte della Partecipazione Oggetto di Prelazione; e (ii) qualora il Socio Venditore sia GPI, da parte di Malacalza Investimenti su tutta (e non parte de) la Partecipazione Oggetto di Prelazione.

Qualora l'esercizio del diritto di prelazione su tutta o parte della Partecipazione Oggetto di Prelazione possa comportare l'insorgenza dell'obbligo di effettuare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni Camfin, il Diritto di Prelazione sarà esercitato dal soggetto con prelazione solo per la parte della Partecipazione Oggetto di Prelazione il cui acquisto non determini l'insorgenza del predetto obbligo di offerta pubblica di acquisto.

3.6 Diritto di co-vendita

Nel caso in cui: (a) GPI intenda trasferire a titolo oneroso a un terzo acquirente (ovvero costituire diritti reali a favore di terzi su) la totalità delle azioni Camfin da essa detenute (la "**Partecipazione Camfin**") e (b) Malacalza Investimenti non abbia esercitato il diritto di prelazione ad essa spettante sulla Partecipazione Oggetto di Prelazione di cui al precedente punto 3.5 entro i termini previsti dal Patto, Malacalza Investimenti avrà la facoltà di richiedere a GPI di trasferire tutte le azioni Camfin dalla medesima detenute a un prezzo per azione pari a quello che il terzo pagherà a GPI per la Partecipazione Camfin.

Il diritto di co-vendita non troverà applicazione nell'ipotesi in cui, a seguito dell'acquisizione della Partecipazione Camfin si verificano a carico del terzo acquirente (ovvero a soggetti che agiscono di concerto con il medesimo) i presupposti per l'insorgenza dell'obbligo di effettuare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni Camfin.

3.7 Trasferimenti Consentiti

Le disposizioni del Patto relative al diritto di prelazione e di co-vendita di cui ai precedenti punti 3.5 e 3.6 non troveranno applicazione in caso di trasferimenti in favore di soggetti che controllano, sono controllati da o soggetti a, “comune controllo” (per tale intendendosi il controllo esercitato da un soggetto che sia legato al controllante finale della Parte trasferente da un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado) con la Parte trasferente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, codice civile, a condizione che il soggetto cessionario assuma tutti gli impegni e obblighi previsti dal Patto.

3.8 Esercizio dei warrant

Malacalza Investimenti si è impegnata nei confronti di MTP e di GPI ad esercitare tutti i “Warrant azioni ordinarie Camfin 2009 – 2011” di cui è titolare alla data di sottoscrizione del Patto. GPI si è impegnata nei confronti di Malacalza Investimenti ad esercitare tutti i “Warrant azioni ordinarie Camfin 2009 – 2011” di cui è titolare alla data di sottoscrizione del Patto.

3.9 Acquisti ulteriori

Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 3.8, ciascuna Parte si è obbligata irrevocabilmente, per tutta la durata del Patto, a non acquistare, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, alcuna azione e/o “Warrant azioni ordinarie Camfin 2009 – 2011” ulteriore rispetto al numero detenuto alla data di sottoscrizione del Patto.

4. Durata del Patto

Il Patto (che sostituisce integralmente, a far data dalla sua sottoscrizione il patto parasociale relativo a Camfin sottoscritto in data 21 dicembre 2009 tra GPI e Malacalza Investimenti) avrà durata fino al 20 luglio 2013 e si intenderà rinnovato per un ulteriore triennio qualora nessuna delle Parti abbia comunicato alle altre Parti la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre 6 mesi prima del 20 luglio 2013 e sarà nuovamente rinnovato di volta in volta, se la diversa volontà di alcuna delle Parti non sarà stata comunicata alle altre Parti entro il corrispondente termine del successivo periodo di durata del Patto.

Malacalza Investimenti ha la facoltà di recedere anticipatamente dal Patto qualora venga perfezionato il trasferimento della Partecipazione Pirelli all’esito della consultazione di cui al precedente punto 3.4.

5. Controllo

Il Patto non influisce sul controllo esercitato su Camfin ai sensi dell’art. 93 del TUF da Marco Tronchetti Provera per il tramite di GPI, società controllata di diritto da MTP.

6. Deposito presso il Registro delle Imprese

Il Patto è depositato presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.

Milano, 24 luglio 2010

ESTRATTO DELL'ACCORDO TRA MTP S.a.p.a. E MALACALZA INVESTIMENTI S.R.L.

In data 20 luglio 2010 Marco Tronchetti Provera & C. S.a.p.a. (“**MTP**”) e Malacalza Investimenti S.r.l. (“**Malacalza Investimenti**”) hanno sottoscritto un patto parasociale (il “**Patto**”) avente ad oggetto la disciplina di alcuni specifici aspetti concernenti la loro partecipazione in Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. (“**GPI**” o la “**Società**”), con particolare riferimento ad alcuni diritti concernenti la gestione sociale non ordinaria e il trasferimento delle azioni GPI.

Alla data del presente estratto, la Società detiene il controllo, ai sensi dell’art. 93 del TUF, di Cam Finanziaria S.p.A., società con sede legale in Viale Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (“**Camfin**”), le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gaetano Donizetti, 20, capitale sociale di Euro 60.632.357,76 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03498200157, codice fiscale e partita IVA 03498200157.

2. Aderenti al Patto e strumenti finanziari oggetto del Patto

La seguente tabella illustra il numero delle azioni ordinarie GPI possedute e conferite al Patto da MTP e Malacalza Investimenti (ciascuna una “**Parte**” e, congiuntamente, le “**Parti**”), nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al numero totale delle azioni conferite e delle azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale della Società.

Aderente	Numero azioni possedute	Numero azioni conferite	% sul totale azioni conferite	% sul totale delle azioni ordinarie emesse
MTP	72.160.011	72.160.011	66,66	61,89
Malacalza Investimenti	36.079.961	36.079.961	33,34	30,94
Totale	108.239.702	108.239.702	100	92,83

Le disposizioni del Patto troveranno applicazione anche con riferimento a tutte le azioni GPI che dovessero essere acquistate o sottoscritte dalle Parti, a qualsiasi titolo, direttamente ovvero indirettamente, nel periodo di durata del Patto.

3. Contenuto del Patto

3.1 Organi sociali

3.1.1. Consiglio di Amministrazione

Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché l’Assemblea di GPI deliberi, di triennio in triennio, mediante il meccanismo del voto di lista, la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 7 componenti di cui 4 nominati da MTP (tra i quali, su indicazione di MTP, saranno indicati il Presidente e l’Amministratore Delegato) e 3 nominati da Malacalza Investimenti (tra i quali, su indicazione di Malacalza Investimenti, sarà indicato il Vice-Presidente). Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, al Presidente e all’Amministratore Delegato siano attribuite ampie deleghe operative per la gestione della Società.

3.1.2. Collegio Sindacale

Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché l'Assemblea di GPI deliberi, di triennio in triennio, mediante il meccanismo del voto di lista, la nomina di un Collegio Sindacale composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, di cui 2 componenti effettivi e un supplente eletti da MTP e un componente effettivo (cui sarà conferita la carica di Presidente) e un supplente eletti da Malacalza Investimenti.

3.1.3. Cessazione della carica

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri o sindaci designati da Malacalza Investimenti o MTP vengano a cessare dall'incarico, MTP e Malacalza Investimenti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, l'amministratore o il sindaco in sostituzione sia nominato dall'Assemblea della Società (e prima di ciò, qualora si tratti di sostituire un consigliere, in sede di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione di GPI) nella persona indicata dalla Parte che aveva in precedenza nominato il soggetto da sostituirsi.

3.2. Aumenti di capitale

Le Parti si sono impegnate a sottoscrivere *pro-quota* l'aumento di capitale a pagamento di GPI, riservato in opzione agli azionisti, deliberato dall'Assemblea di GPI in data 31 luglio 2009 per massimi Euro 14.999.920 milioni, volto a fornire a GPI i mezzi finanziari per esercitare i "Warrant azioni ordinarie Camfin 2009 – 2011" detenuti da GPI, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.

Le Parti si sono impegnate, inoltre, a far sì che entro il 31 dicembre 2011 si riunisca un'Assemblea di GPI per discutere in merito a un'ulteriore operazione di aumento di capitale, o altra misura di patrimonializzazione di GPI per un ammontare complessivo non inferiore a Euro 12.500.000.

3.3 Materie riservate

3.3.1 Materie riservate in Consiglio di Amministrazione di GPI

Le Parti hanno convenuto che le seguenti materie resteranno di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di GPI e che nessuna decisione in merito alle stesse potrà essere validamente assunta senza che almeno due degli amministratori designati da Malacalza Investimenti abbiano preso parte alla riunione e abbiano espresso voto favorevole:

- (a) atti di disposizione di qualsiasi tipo aventi ad oggetto le azioni Camfin detenute da GPI (oppure altri strumenti finanziari che consentano la sottoscrizione di azioni Camfin), ad eccezione degli atti ad esito dei quali la partecipazione di GPI in Camfin libera da gravami sia superiore al 40% del capitale sociale;
- (b) atti di acquisizione e di disposizione di qualsiasi tipo concernenti beni mobili e immobili – diversi dalle azioni Camfin (oppure altri strumenti finanziari che consentano la sottoscrizione di azioni Camfin) – da parte di GPI o società dalla stessa controllate (diverse da Camfin) per un valore superiore ad Euro 5.000.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- (c) fusioni, trasformazioni, scissioni o liquidazione, nonché ogni altra operazione straordinaria relativa a GPI o a società dalla stessa controllate (diverse da Camfin) di valore superiore a Euro 10.000.000 per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- (d) operazioni che abbiano l'effetto di diluire la partecipazione di Malacalza Investimenti in GPI o in Camfin;
- (e) assunzione di debito ulteriore rispetto a quello già esistente in capo a GPI o a società dalla stessa controllate (diverse da Camfin) per un valore complessivo superiore a Euro 10.000.000;
- (f) determinazione e verifica dei compensi degli amministratori investiti di cariche particolari e degli alti dirigenti di GPI o di società dalla stessa controllate (diverse da Camfin);
- (g) operazioni con parti correlate effettuate GPI o da società dalla stessa controllate (diverse da Camfin), ad eccezione delle operazioni effettuate con Camfin e società da questa controllate e/o partecipate;

- (h) determinazioni o proposte del Consiglio di Amministrazione in merito a deliberazioni da proporre all'Assemblea di GPI in relazione alle materie indicate al successivo punto 3.3.2;
- (i) determinazioni in merito all'esercizio del diritto di voto o altri diritti di GPI nell'Assemblea di Camfin in relazione (i) alla nomina o revoca degli amministratori di Camfin, nei soli limiti necessari a garantire il rispetto dei diritti di designazione spettanti a Malacalza Investimenti in base al patto parasociale avente ad oggetto le azioni Camfin sottoscritto in data 20 luglio 2010 tra MTP, GPI e Malacalza Investimenti; (ii) ad operazioni che abbiano l'effetto di diluire la partecipazione diretta o indiretta di Malacalza Investimenti nel capitale sociale di Camfin; e (iii) ad operazioni di fusione, scissione, trasformazione e liquidazione di Camfin, nonché qualsiasi altra operazione straordinaria relativa a Camfin avente un valore superiore a Euro 40.000.000.

3.3.2 *Materie riservate in Assemblea di GPI*

Nessuna deliberazione sulle seguenti materie di competenza assembleare potrà essere validamente assunta nell'Assemblea di GPI senza il voto favorevole di Malacalza Investimenti:

- (a) operazioni che abbiano l'effetto di diluire la partecipazione di Malacalza Investimenti in GPI o in Camfin;
- (b) fusioni, trasformazioni, scissioni e liquidazione, nonché ogni altra operazione straordinaria di valore superiore a Euro 10.000.000 per operazione o serie di operazioni collegate;
- (c) modifiche statutarie relative all'oggetto sociale di GPI ovvero che pregiudichino i diritti spettanti a Malacalza Investimenti in GPI, nonché che abbiano l'effetto di diluire la partecipazione di Malacalza Investimenti in GPI.

3.3.3 *Stallo decisionale*

Qualora non sia possibile deliberare sulle materie di cui ai precedenti punti 3.3.1 e 3.3.2 in conformità a quanto ivi indicato (lo "**Stallo Decisionale**"), le Parti avranno la facoltà di attivare una procedura che prevede, tra l'altro, di far sì che si tenga una nuova riunione dell'organo competente avente all'ordine del giorno la materia che ha determinato lo Stallo Decisionale, fermo restando che prima di tale riunione le Parti si adopereranno per raggiungere una soluzione amichevole. Nel caso in cui ad esito di tale nuova riunione dell'organo competente lo Stallo Decisionale non fosse risolto, su richiesta della Parte interessata il socio accomandatario di MTP, da una parte, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato di Malacalza Investimenti, dall'altra, si incontreranno personalmente per raggiungere una soluzione in merito allo Stallo Decisionale e, qualora quest'ultimo venga risolto, si procederà ad una nuova convocazione dell'organo competente in cui la materia che ha determinato lo Stallo Decisionale sarà nuovamente inserita all'ordine del giorno. Nel caso in cui lo Stallo Decisionale non fosse risolto sulla base di quanto sopra indicato, la materia rispetto al quale lo stesso si è determinato dovrà intendersi non approvata.

3.4 Consultazione preventiva

Fatto salvo quanto indicato ai precedenti punti 3.3.1 e 3.3.2, le Parti si impegnano a consultarsi reciprocamente prima della data stabilita per una riunione del Consiglio di Amministrazione e/o per una Assemblea di GPI aventi all'ordine del giorno alcuna delle seguenti materie:

- (a) distribuzioni in favore dei soci di GPI;
- (b) particolari decisioni su materie di natura industriale e/o strategica attinenti allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e alle collaborazioni e progetti in settori di comune interesse sviluppati tra Malacalza Investimenti e GPI e società da questa partecipate;
- (c) investimenti in immobilizzazioni materiali o immateriali di valore superiore ad Euro 2.000.000 per operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- (d) nella misura in cui non rientri nella lettera (e) del precedente punto 3.3.1, ristrutturazione del debito esistente e accordi aventi a oggetto la posizione debitoria di GPI per un valore superiore ad Euro 4.000.000;
- (e) deliberazioni su *budget* e *business plan* di GPI.

Qualora all'esito della consultazione MTP e GPI manifestino la propria intenzione di votare in modo concorde rispetto alla proposta (indipendentemente se in senso favorevole o sfavorevole), ciascuna di esse farà sì che, nei limiti consentiti dalla legge, i propri rappresentanti si esprimano nell'organo competente coerentemente alla decisione adottata. Qualora la consultazione dovesse concludersi con una manifestazione non concorde di una delle Parti sulla proposta avanzata, MTP potrà alternativamente decidere (i) di far sì che la proposta sia ritirata e la relativa decisione non sia adottata, ovvero (ii) di proseguire nella proposizione e fare quanto in proprio potere affinché la proposta sia approvata con il voto favorevole della maggioranza dei propri rappresentanti negli organi competenti di GPI, senza alcun obbligo o limitazione nei confronti di Malacalza Investimenti.

3.5 Limiti al trasferimento di azioni GPI

3.5.1 *Lock-up*

Le Parti si sono impegnate a non trasferire le azioni GPI da ciascuna detenute fino allo scadere del primo anno dalla sottoscrizione del Patto.

3.5.2 *Diritto di co-vendita*

Nel caso in cui MTP intenda trasferire a un terzo acquirente (ovvero costituire diritti reali a favore di terzi sulle) azioni GPI da essa detenute (la "**Partecipazione GPI**") e Malacalza Investimenti non abbia esercitato il diritto di prelazione ad essa spettante sulla Partecipazione GPI ai sensi di statuto (ovvero il trasferimento non si sia comunque perfezionato), Malacalza Investimenti avrà la facoltà di richiedere a MTP di trasferire al terzo acquirente ad un prezzo per azione pari a quello che quest'ultimo pagherà per la Partecipazione GPI: (i) tutte le azioni GPI detenute da Malacalza Investimenti, nel caso in cui, a seguito del trasferimento, la partecipazione detenuta da MTP in GPI risultasse inferiore al 50% più un'azione del capitale di GPI; oppure (ii) una percentuale delle azioni GPI detenute da Malacalza Investimenti uguale alla percentuale rappresentata dalla Partecipazione GPI rispetto alla partecipazione complessivamente detenuta da MTP nel capitale sociale di GPI, nel caso in cui, a seguito del trasferimento, la partecipazione detenuta da MTP in GPI risultasse superiore al 50% più un'azione del capitale di GPI.

Le Parti hanno convenuto che nel caso di cui al precedente punto (i), qualora il diritto di co-vendita fosse esercitato entro la data della prima scadenza del Patto, Malacalza Investimenti avrà il diritto di ottenere da MTP un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello corrisposto dal terzo acquirente, da calcolarsi con le modalità indicate nel Patto.

3.5.3 *Trasferimenti consentiti*

Le disposizioni del Patto relative al *lock-up* e al diritto di co-vendita di cui ai precedenti punti 3.5.1 e 3.5.2, nonché la clausola di prelazione statutaria descritta al successivo punto 3.7 (e richiamata nel Patto), non troveranno applicazione in caso di trasferimenti in favore di un soggetto che controlla, è controllato da o è soggetto a comune controllo (per tale intendendosi il controllo esercitato da un soggetto che sia legato al controllante finale della Parte trasferente da un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado) con la Parte trasferente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, cod. civ., a condizione che il soggetto cessionario aderisca al Patto assumendone tutti i relativi impegni e obblighi e la Parte trasferente risponda in solido con questi per l'adempimento delle obbligazioni previste a suo carico dal Patto.

3.6 Iniziative relative a GPI

MTP e Malacalza Investimenti, qualora lo ritengano utile od opportuno, si impegnano a sottoporsi reciprocamente in via prioritaria ogni nuova iniziativa imprenditoriale che ciascuna Parte intenda intraprendere direttamente o indirettamente nell'ambito dei settori in cui GPI e le società controllate da GPI operano, diversi e non concorrenti rispetto a quelli in cui operano Camfin e le sue partecipate.

3.7 Nuovo statuto di GPI

Le Parti si sono impegnate a far sì che, nei limiti consentiti dalla legge, le previsioni del Patto descritte ai precedenti punti 3.1, 3.3.1 e 3.3.2 fossero riflesse nello statuto sociale di GPI. Il nuovo testo dello statuto, adottato dall'assemblea straordinaria dei soci di GPI in data 20 luglio 2010, prevede anche una clausola di prelazione sul trasferimento delle azioni di GPI.

3.8 Altri impegni

Qualora sia perfezionato il trasferimento, in tutto o in parte, della partecipazione, pari al 26,19% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A. detenuta direttamente e indirettamente da Camfin (la "**Partecipazione Pirelli**"), Malacalza Investimenti avrà facoltà di richiedere la scissione parziale e non proporzionale di GPI mediante trasferimento a favore di una società interamente partecipata da Malacalza Investimenti di un compendio patrimoniale che dovrà in ogni caso comprendere almeno una quota – proporzionale alla partecipazione detenuta da Malacalza Investimenti in GPI – della partecipazione detenuta da GPI nel capitale sociale di Camfin, oltre che, in misura sempre proporzionale, elementi patrimoniali passivi di GPI.

4 **Durata del Patto**

Il Patto avrà durata fino al 20 luglio 2013, e si intenderà rinnovato per un ulteriore triennio qualora nessuna delle Parti abbia comunicato all'altra Parte la propria volontà di non rinnovarlo entro e non oltre 6 mesi prima del 20 luglio 2013 e sarà nuovamente rinnovato di volta in volta, se la diversa volontà una delle Parti non sarà stata comunicata all'altra Parte entro il corrispondente termine del successivo periodo di durata del Patto.

Malacalza Investimenti ha la facoltà di recedere anticipatamente dal Patto, qualora sia perfezionato il trasferimento a terzi, di tutta o parte, della Partecipazione Pirelli.

Il Patto, inoltre, cesserà di avere automaticamente efficacia (i) nel caso in cui la partecipazione complessivamente detenuta da Malacalza Investimenti in GPI divenga pari o superiore alla partecipazione complessivamente detenuta da MTP in GPI, ovvero (ii) nel caso in cui Malacalza Investimenti cessi di detenere almeno il 20% delle azioni con diritto di voto di GPI.

5 **Controllo**

Il Patto non influisce sul controllo di diritto esercitato ai sensi dell'art. 93 del TUF da Marco Tronchetti Provera, per il tramite di MTP, su GPI.

6 **Deposito presso il Registro delle Imprese**

Il Patto è depositato presso il Registro delle Imprese – Ufficio di Milano.

Milano, 24 luglio 2010

ESTRATTO DELL'ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO CAM FINANZIARIA S.P.A. TRA CAM FINANZIARIA S.P.A., GRUPPO PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. E LE BANCHE FINANZIARIE E GARANTI

In data 30 luglio 2009 Cam Finanziaria S.p.A. ("**Camfin**"), Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A. ("**GPI**"), da una parte e (i) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l., Banca Popolare di Milano Soc. Coop a r.l., Banca Popolare di Novara S.p.A., Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., Credito Artigiano S.p.A., Credito Bergamasco S.p.A., Efibanca S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit Corporate Banking S.p.A., nella loro qualità di banche finanziatrici del gruppo Camfin (congiuntamente le "**Banche Finanziatrici**"), nonché (ii) Credito Bergamasco S.p.A., Efibanca S.p.A., Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., MPS Capital Services S.p.A., Banca Popolare di Novara S.p.A. e Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. quali banche facenti parte del costituendo consorzio di garanzia per l'aumento di capitale di Camfin deliberato dall'assemblea straordinaria della predetta società il 31 luglio u.s. (congiuntamente le "**Banche Garanti**"), hanno sottoscritto un accordo quadro avente ad oggetto le modalità di attuazione del programma finalizzato al rafforzamento del profilo patrimoniale del gruppo facente capo a Camfin (l'"**Accordo Quadro**").

Ai sensi dell'Accordo Quadro, GPI ha assunto nei confronti delle Banche Finanziatrici e delle Banche Garanti alcuni impegni finalizzati a garantire l'attuazione del programma di rafforzamento patrimoniale di Camfin.

Ancorché Camfin, GPI, le Banche Finanziatrici e le Banche Garanti non ritengano che le previsioni contenute nell'Accordo Quadro integrino alcuna delle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di dare piena trasparenza al mercato, un estratto dell'Accordo Quadro viene reso pubblico nei termini e con le medesime modalità previste dal citato articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dalle relative disposizioni di attuazione.

1. Capitale sociale di Camfin

Il capitale sociale di Camfin è pari a Euro 191.199.414,64, composto da n. 367.691.182 azioni ordinarie, prive del valore nominale.

GPI è azionista di controllo di Camfin e detiene alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro n. 197.854.540 azioni ordinarie Camfin corrispondenti ad una percentuale pari al 53,81% del capitale sociale.

2. Aumento del Capitale sociale di Camfin

Come comunicato al mercato, in data 31 luglio 2009, l'Assemblea straordinaria di Camfin ha approvato, previa eliminazione del valore nominale delle azioni:

(i) un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di Euro 70.000.000, mediante l'emissione di azioni ordinarie, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma primo, Codice Civile con abbinati gratuitamente warrant (l'"**Aumento di Capitale a Pronti**");

(ii) un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di Euro 30.000.000, mediante emissione, anche in più riprese, di azioni, da riservarsi all'esercizio di warrant (l'"**Aumento di Capitale a Termine**").

2.1 In virtù dell'Accordo Quadro, GPI ha assunto l'impegno a partecipare all'Assemblea straordinaria di Camfin convocata per deliberare, tra l'altro, sulle proposte di Aumento di Capitale a Pronti e Aumento di Capitale a Termine e a votare a favore delle stesse.

Tale impegno ha già avuto esecuzione, essendosi l'Assemblea straordinaria della Società tenuta in data 31 luglio u.s. e avendo GPI votato conformemente alle previsioni dell'Accordo Quadro sopra sintetizzate.

2.2 GPI si è impegnata irrevocabilmente, anche nei confronti della Società, a esercitare per intero i diritti di opzione ad essa spettanti, e, pertanto, a sottoscrivere l'intera quota di propria spettanza dell'Aumento di Capitale a Pronti, pari al 53,81%, nonché ad esercitare i warrant per una quota pari al 53,81% dell'Aumento di Capitale a Termine e, pertanto, a sottoscrivere le azioni sottostanti i predetti warrant versando l'intera quota di propria spettanza.

3. Consiglio di Amministrazione di Camfin

3.1 GPI si è impegnata a nominare quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di Camfin un soggetto designato da UniCredit Corporate Banking S.p.A., sentite le Banche Finanziatrici. In particolare, GPI si è impegnata a partecipare all'Assemblea degli azionisti di Camfin, a proporre e a votare a favore della nomina del componente del Consiglio di Amministrazione così designato.

Tale impegno ha già avuto esecuzione, avendo l'Assemblea ordinaria della Società deliberato l'ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio u.s. e avendo GPI proposto e votato conformemente alle previsioni dell'Accordo Quadro illustrate nel presente punto 3.1.

3.2 Qualora, per qualsiasi motivo, il consigliere designato dalle Banche Finanziatrici e nominato secondo quanto riportato al precedente punto 3.1 venga a cessare dall'incarico, GPI si è impegnata a fare quanto in proprio potere affinché, nei limiti consentiti dalla legge, l'amministratore in sostituzione sia nominato dall'Assemblea della Società (e prima di ciò, in sede di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione) nella persona indicata dalle Banche Finanziatrici. L'obbligo di GPI di procedere alla nomina quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di Camfin di un soggetto così designato dalle Banche Finanziatrici è subordinato, tra l'altro, alla condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla disciplina di settore e sia gradito a GPI, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato.

4. Distribuzione di dividendi

GPI si è impegnata: (i) prima del 2011, a non votare a favore di deliberazioni aventi ad oggetto la distribuzione di dividendi, di riserve o ad altro titolo; e (ii) a partire dal 2011 (sulla base degli utili per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010) e per tutta la durata dell'Accordo Quadro, a non votare a favore di deliberazioni aventi ad oggetto la distribuzione di dividendi, di riserve o ad altro titolo, a meno che non sia rispettato, tra l'altro, un rapporto tra il valore delle immobilizzazioni finanziarie di Camfin e il debito residuo in linea capitale relativo al finanziamento concesso dalle Banche Finanziatrici, al netto delle disponibilità liquide in portafoglio almeno pari al 115%, fatte salve le ipotesi di modifica di tale parametro previste nell'Accordo Quadro in caso di scioglimento del sindacato di blocco avente ad oggetto le azioni ordinarie Pirelli & C. S.p.A.

5. Durata

Salvi i casi di risoluzione e/o recesso previsti dall'Accordo Quadro, lo stesso cesserà di avere efficacia alla data in cui il finanziamento concesso a Camfin dalle Banche Finanziatrici sarà stato integralmente rimborsato e nessun importo sarà più dovuto ai sensi degli ulteriori documenti finanziari sottoscritti con le Banche Finanziatrici in attuazione del programma di rafforzamento patrimoniale di Camfin.

La documentazione finanziaria sottoscritta con le Banche Finanziatrici stabilisce come data di rimborso dell'ultima *tranche* di finanziamento concesso a Camfin (fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato) l'ultimo giorno del sesto anno dalla data di erogazione, che è prevista all'esito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale a Pronti.

6. Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'Accordo Quadro sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal Codice di procedura Civile per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

7. Deposito presso il Registro delle Imprese

L'Accordo è depositato presso il Registro Imprese - Ufficio di Milano.

Gruppo Partecipazioni Industriali S.p.A.

8 agosto 2009

ALLEGATO H

Regolamento delle Assemblee

aprile 2007

Articolo 1

- Il presente Regolamento trova applicazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Articolo 2

- Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, provvede il Presidente della riunione (nel seguito “il Presidente”) adottando - come da legge e Statuto - le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

Articolo 3

- Possono partecipare all’Assemblea con diritto di intervento alla discussione e di voto coloro che sono a ciò legittimati ai sensi della disciplina applicabile (nel seguito “i Partecipanti”).
- Fatta salva diversa indicazione nell’avviso di convocazione, l’identificazione personale e la verifica della legittimazione alla partecipazione all’Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della stessa almeno un’ora prima di quella fissata per la riunione. Identificati i Partecipanti e verificata la loro legittimazione, sotto la supervisione del Presidente, il personale ausiliario messo a disposizione dalla Società fornisce ai partecipanti appositi contrassegni ai fini del controllo e dell’esercizio del voto.
- Ai Partecipanti è assicurata la possibilità di seguire il dibattito, intervenire nel corso del medesimo, esercitare il diritto di voto, con le modalità tecniche volta per volta determinate dal Presidente.
- I Partecipanti che, dopo l’ammissione in Assemblea, per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui questa si svolge ne danno comunicazione al personale ausiliario.

Articolo 4

- Possono assistere alla riunione gli Amministratori nonché, con le modalità determinate dal Presidente, dirigenti, dipendenti della Società o delle società del Gruppo e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.
- Con il consenso del Presidente e le modalità dallo stesso determinate, possono seguire i lavori professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, accreditati per la singola Assemblea.
- Coloro che sono accreditati per seguire i lavori devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all’ingresso dei locali nei quali si tiene l’Assemblea, e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

Articolo 5

- Come da legge e Statuto, spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, assicurando le migliori condizioni di un suo ordinato ed efficace svolgimento.
- Il Presidente può consentire l’utilizzo di strumenti di registrazione audio-video e di trasmissione.

Articolo 6

- Il Presidente è assistito nella conduzione dei lavori e nella redazione del verbale da un Segretario, quando non sia presente un Notaio. Il Segretario o il Notaio possono a propria volta farsi assistere da persone di propria fiducia.
- Il Presidente, ai fini della gestione delle procedure di voto, è coadiuvato da scrutatori; può utilizzare personale ausiliario per assicurare il necessario supporto tecnico ed il servizio d’ordine.

Articolo 7

- Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, trascorso un congruo lasso di tempo, ne viene data comunicazione ai Partecipanti e la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno deve intendersi rimessa alla eventuale successiva convocazione.
- Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e salva opposizione della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, può sospendere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Articolo 8

- In apertura dei lavori il Presidente riepiloga gli argomenti all'ordine del giorno della riunione.
- Il Presidente ha facoltà di concedere ai soci che abbiano richiesto, ai sensi di legge e di Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea un tempo non superiore a 15 minuti per illustrare le corrispondenti proposte deliberative e per esporne le motivazioni.

Articolo 9

- Il Presidente stabilisce l'ordine di discussione delle materie da trattare, anche in successione diversa da quella risultante dall'avviso di convocazione.
- E' sua facoltà prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.
- Il Presidente e, su suo invito, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10

- Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza del dibattito ed impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.
- Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, può determinare in apertura di riunione il periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 minuti, a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.
- Il Presidente richiama i Partecipanti a rispettare i limiti di durata preventivamente fissati per gli interventi, oltre che ad attenersi alle materie poste all'ordine del giorno. In caso di eccessi e/o abusi il Presidente toglie la parola a chi se ne sia reso responsabile.

Articolo 11

- Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al Presidente o al Segretario, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale la domanda di intervento si riferisce.
- I Partecipanti possono chiedere di prendere la parola una seconda volta nel corso della stessa discussione, per una durata non superiore a cinque minuti, unicamente al fine di effettuare una replica o di formulare dichiarazioni di voto.

Articolo 12

- Il Consiglio di Amministrazione e i Partecipanti hanno facoltà di avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione rispetto a quelle eventualmente formulate dallo stesso Consiglio di Amministrazione ovvero dai soci richiedenti l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, ai sensi di legge e Statuto.
- Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione e alle disposizioni applicabili.

Articolo 13

- Possono intervenire nella discussione i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci; possono altresì prendere la parola, su invito del Presidente, anche per fornire risposte a eventuali richieste di chiarimento, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Articolo 14

- Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni, disponendo che la votazione su un argomento intervenga immediatamente dopo la chiusura della relativa discussione, oppure al termine del dibattito su tutti i punti all'ordine del giorno.

- Il Presidente stabilisce l'ordine di votazione delle proposte sui diversi argomenti e le modalità di svolgimento di ciascuna votazione nonché le modalità di rilevazione e computo dei voti ed è responsabile dell'accertamento dei risultati.

Articolo 15

- Ultimate le operazioni di scrutinio con l'ausilio degli scrutatori e del Segretario, vengono proclamati i risultati della votazione.

ALLEGATO I

Statuto

Articolo 1

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione:
"CAMFIN S.p.A."

Articolo 2

La Società ha per oggetto:

- l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipa, la compravendita, possesso e gestione di titoli pubblici e privati, il tutto non nei confronti del pubblico;
- il possesso di titoli azionari o quote, carature, titoli e partecipazioni in genere;
- l'acquisto, la costruzione, la vendita e l'affitto di beni mobili ed immobili e di aziende;
- la fornitura e la vendita di servizi di elaborazione dati.

La società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, industriale e commerciale, anche di carattere immobiliare in relazione con l'oggetto sociale.

Articolo 3

La società ha sede in Milano.

Articolo 4

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta a tutti gli effetti di legge dal libro dei soci.

Articolo 5

La società ha durata sino al 31 dicembre 2100.

La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

CAPITALE

Articolo 6

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 261.060.734,28 (duecentosessantunomilionesessantamilaasettecentotrentaquattro euro e ventotto cent) diviso in n. 671.436.050 (seicentosestantunomilioni quattrocentotrentaseimilacinquanta) azioni prive di valore nominale. Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione legale.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2009 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di aumentare a pagamento, entro la data del 28 aprile 2014, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo complessivo di euro 50.000.000 (cinquantamilioni), mediante emissione di massime n. 96.153.846 (novantaseimilionicentocinquantatre milaottocentoquarantasei) azioni ordinarie, da offrire in opzione ai soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili, con possibilità di esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58/1998, ove le azioni siano offerte in sottoscrizione a dipendenti di Camfin S.p.A. o di società dalla medesima controllate.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2009 è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, entro la data del 28 aprile 2014 in una o in più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni, da offrire in opzione ai soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili, per un ammontare massimo di euro 50.000.000 (cinquantamilioni) nei limiti di volta in volta consentiti dalla normativa vigente, con conseguente eventuale

aumento di capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni e/o dell'esercizio dei warrants. Le delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle facoltà come sopra attribuite fissano il prezzo di sottoscrizione nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; possono anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

L'assemblea straordinaria del 31 luglio 2009 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a pagamento di massimi euro 30.000.000 (trentamiloni) mediante emissione, anche in più riprese, di azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, da riservare all'esercizio dei warrant abbinati alle azioni ordinarie emesse a seguito dell'aumento di capitale deliberato dalla medesima assemblea del 31 luglio 2009, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2011.

Articolo 7

Il capitale sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria, mediante emissione di nuove azioni, anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni precedentemente emesse ed anche privilegiate.

Qualora deliberato dall'assemblea, il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.

Articolo 8

Le azioni sono nominative o al portatore in quanto consentito dalla legge, ed in questo caso tramutabili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.

L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

ASSEMBLEE

Articolo 9

La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto.

L'avviso di convocazione può prevedere, per l'assemblea straordinaria, una terza convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di intervenire all'assemblea e possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:

- a) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla Società nell'avviso di convocazione;
- b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere dai medesimi illustrate con una relazione da consegnare nei termini di legge al Consiglio di Amministrazione mediante deposito presso la sede della Società. Il Consiglio di Amministrazione provvede a mettere a disposizione del pubblico la relazione con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10

La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e dal Regolamento delle assemblee, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della Società.

Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata alle condizioni di legge nel termine massimo di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11

L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice-Presidente; qualora vi siano due o più Vice-Presidenti, la presidenza compete

al più anziano di età. In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, che può essere scelto anche al di fuori degli azionisti; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.

Il Presidente dell'assemblea presiede la medesima e, ai sensi di legge e del presente statuto, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità ed accertandone i risultati.

Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente.

Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

La Società è amministrata da un Consiglio composto da sette a quindici membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, alla data di presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea saranno tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli Amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamento, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.

Per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in carica il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, di legge e/o regolamento - in possesso dei requisiti legali di indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.

Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente; qualora vi siano due o più Vice Presidenti, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.

Qualora però si rendessero dimissionari due terzi degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e sarà convocata l'assemblea dei soci per la elezione di tutti gli Amministratori.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza, e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli Amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Articolo 14

Il Consiglio si radunerà sia nella sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale ovvero da ciascun Sindaco effettivo previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti gli Amministratori, tenuto conto delle circostanze del caso.

Le convocazioni si fanno con lettera, telegramma, telefax o posta elettronica inviati almeno tre giorni liberi prima (o in caso di urgenza almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

La partecipazione alle riunioni consiliari - e del Comitato Esecutivo, ove nominato - possono avvenire, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

La riunione del Consiglio di Amministrazione - o del Comitato Esecutivo ove nominato - si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente e il Segretario.
Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, sono registrate in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 16

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio un'indennità annuale.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'assemblea dei soci.
Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Camfin S.p.A. o di scissione a favore di Camfin S.p.A. delle società di cui Camfin S.p.A. possiede almeno il 90 per cento delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo - ove nominato - ovvero mediante nota scritta.

Articolo 18

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni e propri poteri, che non siano per legge ad esso riservati, compresi l'uso della firma sociale e la rappresentanza in giudizio, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratori Delegati, fissandone le attribuzioni e i relativi compensi, o delegare proprie attribuzioni e propri poteri ad un Comitato Esecutivo.
Esso può inoltre nominare uno o più comitati con funzioni consultive e propositive, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.
Avrà pure facoltà di nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 19

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, se nominati.
Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti. Il Consiglio e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli

Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati sindaci nei termini previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, in allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una

nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi tuttavia di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il Presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui il presente statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio Sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono attribuiti alle azioni salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

E' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge.